


GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 febbraio 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA    UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI    VIA ARENULA 70    00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO    LIBRERIA DELLO STATO    PIAZZA G. VERDI 10    00100 ROMA    CENTRALINO 06 85081

**AVVISO AGLI ABBONATI**

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

**NUMERI DI C/C POSTALE**    16716029    Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale  
16715047    Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 1. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 2001 (della regione Friuli-Venezia Giulia).
- Lavoro - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili - Convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro per l'impiego delle risorse del Fondo per l'occupazione destinate alle attività socialmente utili - Predeterminazione, ad opera del d.l. n. 346/2000, dei relativi contenuti organizzativi, finanziari e funzionali - Denunciata violazione della potestà legislativa primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione - Lesione del principio di leale collaborazione - Incidenza sul buon andamento degli uffici regionali - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'obbligo di copertura delle spese.**
- D.L. 24 novembre 2000, n. 346, art. 2, commi 2 e 3.
  - Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, e 48;
  - Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 97
- Pag. 13
- N. 2. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 2001 (della Regione Emilia-Romagna).
- Amministrazione pubblica - Delegificazione e semplificazione di procedimenti amministrativi - Prevista emanazione, da parte del Governo, di regolamenti delegati in materie di competenza regionale - Prevista applicazione di tali regolamenti finché la Regione non «provveda» a disciplinare autonomamente la materia - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale - Alterazione del rapporto di competenza tra fonti statali e fonti regionali.**
- Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, comma 4, lett. a) (sostitutivo dell'art. 20, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59).
  - Costituzione, artt. 117, primo comma, e 118, primo comma .....
- » 15
- N. 64. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Molise del 5 luglio 2000.
- Impiego pubblico - Personale amministrativo delle università - Beneficio dell'inquadramento per mansioni, ai sensi dell'art. 1, legge n. 63/1989 - Limitazione al personale delle università per stranieri di Perugia e di Siena ed al personale tecnico ed amministrativo assunto in ruolo mediante concorsi nazionali riservati ai dipendenti precari, ai sensi della legge n. 116/1984 - Esclusione dal beneficio per il personale inquadrato in ruolo ai sensi della legge n. 312/1980 - Ingiustificato deterioro trattamento di tale ultima categoria di dipendenti - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**
- D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 11 (conv. in legge 21 giugno 1995, n. 236).
  - Costituzione, artt. 3 e 97
- » 20

N. 65. Ordinanza del tribunale di Grosseto del 4 ottobre 2000.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, da imputati in procedimento connesso - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati in base al mero elemento temporale - Lesione del diritto di difesa.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, come modificato da legge 25 febbraio 2000 n. 35.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2 - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso - Limitazione della valutazione alle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, come modificato da legge 25 febbraio 2000 n. 35.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, in mancanza di accordo delle parti - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.**

- Cod. proc. pen., art. 513.
- Costituzione, art. 111.

Pag. 22

N. 66. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Verbania del 13 dicembre 2000.

**Contenzioso tributario - Poteri istruttori delle Commissioni tributarie - Ordine a «terzi» di comparire davanti al giudice tributario per fornire informazioni e chiarimenti relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti - Possibilità di accompagnamento coattivo del terzo inadempiente - Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lamentata vanificazione dell'insegnamento contenuto nella sent. n. 18/2000 della Corte costituzionale.**

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7.
- Costituzione, art. 3.

» 30

N. 67. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 4 luglio 2000.

**Giustizia amministrativa - Controversie in materia di accesso - Possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 117 cod. proc. pen. e in deroga al divieto di cui all'art. 329 cod. proc. pen., al fine di accertare la sussistenza effettiva del segreto opposto a fondamento del proprio rifiuto - Mancata previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza, sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 25, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

**Giustizia amministrativa - Possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 117 cod. proc. pen. e in deroga al divieto posto dall'art. 329 cod. proc. pen., al fine di decidere una controversia rientrante nella propria giurisdizione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.**

- R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 44, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

**Giustizia amministrativa - Possibilità per il giudice amministrativo di ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 cod. proc. pen., copie di atti relativi a procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto in caso di necessità per il compimento di indagini istruttorie, come stabilito per il pubblico ministero nel processo penale - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.**

- Cod. proc. pen. art. 117.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113. ....

Pag. 32

**N. 68. Ordinanza del tribunale di Napoli del 30 ottobre 2000.**

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso, nei confronti della quale si è proceduto - Prevista facoltà di non rispondere - Irragionevolezza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 210, commi 1 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 112.

**Processo penale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Coimputato del medesimo reato o imputato di reato connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o comunque definitiva - Prevista incompatibilità - Irragionevolezza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 197, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3 e 112.

» 38

**N. 69. Ordinanza del giudice di pace di Livorno del 20 novembre 2000.**

**Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Toscana - Alloggi, compresi in stabili a regime condominiale, assegnati in locazione - Versamento diretto delle spese a rimborso all'amministratore e azione in giudizio di quest'ultimo per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Indebita legiferazione in materia di processo civile riservata allo Stato.**

- Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 35, comma 3; legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, art. 32, comma 3, ultima parte.
- Costituzione, art. 108. ....

» 40

## N. 70. Ordinanza del giudice di pace di Livorno del 20 novembre 2000.

**Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Toscana - Alloggi, compresi in stabili a regime condominiale, assegnati in locazione - Versamento diretto delle spese a rimborso all'amministratore e azione in giudizio di quest'ultimo per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Indebita legiferazione in materia di processo civile riservata allo Stato.**

- Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 35, comma 3; legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, art. 32, comma 3, ultima parte.
- Costituzione, art. 108. ....

Pag. 43

## N. 71. Ordinanza del giudice di pace di Livorno del 20 novembre 2000.

**Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Toscana - Alloggi, compresi in stabili a regime condominiale, assegnati in locazione - Versamento diretto delle spese a rimborso all'amministratore e azione in giudizio di quest'ultimo per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Indebita legiferazione in materia di processo civile riservata allo Stato.**

- Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 35, comma 3; legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, art. 32, comma 3, ultima parte.
- Costituzione, art. 108. ....

» 45

## N. 72. Ordinanza del giudice di pace di Orbetello del 30 ottobre 2000.

**Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).**

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma (nel testo modificato dall'art. 1, legge costituzionale 23 novembre 1999).

» 47

## N. 73. Ordinanza della Corte di cassazione del 12 luglio 2000.

**Imposta sulle successioni e donazioni - Base imponibile per le quote sociali comprese nell'attivo ereditario - Partecipazioni azionarie in società non quotate in borsa - Tassazione in base ai valori risultanti dall'ultimo bilancio o inventario - Omesso riferimento al valore effettivo del patrimonio sociale (e, in particolare, degli immobili che ne fanno parte) - Violazione del principio di capacità contributiva - Disparità di trattamento impositivo rispetto a chi riceve in eredità azioni quotate in borsa o beni immobili - Eccesso di delega (in relazione all'art. 8, n. 2, legge n. 825/1971).**

- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 16, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 53 e 76. ....

» 50

**N. 74. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.**

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma .....

Pag. 53

**N. 75. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.**

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma .....

Pag. 58

**N. 76. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.**

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma .....

Pag. 63

N. 77. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma .....

Pag. 64

N. 78. Ordinanza del giudice di pace di Borgonovo Val Tidone del 2 luglio 2000.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione *ope legis* e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59.
- Costituzione, art. 2.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (*ex art. 9 cod. proc. civ.*) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

» 65

N. 79. Ordinanza del giudice di pace di Borgonovo Val Tidone del 2 luglio 2000.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione *ope legis* e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59.
- Costituzione, art. 2.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (*ex art. 9 cod. proc. civ.*) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

» 67

## N. 80. Ordinanza del giudice di pace di Borgonovo Val Tidone del 2 luglio 2000.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione *ope legis* e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59.
- Costituzione, art. 2.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (*ex art. 9 cod. proc. civ.*) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

Pag. 70

## N. 81. Ordinanza del giudice di pace di Borgonovo Val Tidone del 2 luglio 2000.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione *ope legis* e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59.
- Costituzione, art. 2.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (*ex art. 9 cod. proc. civ.*) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

» 72

## N. 82. Ordinanza del tribunale di Roma del 5 maggio 2000.

**Matrimonio - Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità deliberata in Italia - Effetti patrimoniali - Applicabilità della disciplina *ex art. 5, legge n. 898/1970, quando la nullità sia stata dichiarata dopo che si era consolidata una concreta comunanza di vita - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto al caso di divorzio.***

- Codice civile, artt. 129 e 129-bis.
- Costituzione, art. 3

» 74

## N. 83. Ordinanza del tribunale di Piacenza del 13 novembre 2000.

**Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Previsione, per quelli già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 e che abbiano optato per la libera professione extramuraria, dell'obbligo di esercitare, entro il termine del 14 marzo 2000, l'opzione tra la conferma della scelta per la libera professione extramuraria ed il rapporto esclusivo con la ASL con il diritto di esercizio unicamente della libera professione intramuraria - Lamentata assenza di strutture idonee a consentire la libera professione intramuraria - Disparità di trattamento dei medici soggetti al termine per l'opzione e l'ASL non soggetta a limiti temporali nell'obbligo di apprestare idonee strutture - Violazione del diritto al lavoro - Incidenza sul principio di tutela della salute e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-*quater*, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 97.

» 77

**N. 84. Ordinanza del tribunale di Piacenza del 13 novembre 2000.**

**Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Previsione, per quelli già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 e che abbiano optato per la libera professione extramuraria, dell'obbligo di esercitare, entro il termine del 14 marzo 2000, l'opzione tra la conferma della scelta per la libera professione extramuraria ed il rapporto esclusivo con la ASL con il diritto di esercizio unicamente della libera professione intramuraria - Lamentata assenza di strutture idonee a consentire la libera professione intramuraria - Disparità di trattamento dei medici soggetti al termine per l'opzione e l'ASL non soggetta a limiti temporali nell'obbligo di apprestare idonee strutture - Violazione del diritto al lavoro - Incidenza sul principio di tutela della salute e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-*quater*, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 97.

Pag. 79

**N. 85. Ordinanza del tribunale di Asti del 13 novembre 2000.**

**Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni già assunte - Interpretazione della Corte di cassazione - Condizione della ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione, per il giudice, di ritenere la ripetizione irrilevante o manifestamente superflua - Irragionevolezza - Violazione del principio di non dispersione della prova e pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.**

- Cod. proc. pen., art. 511, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111

» 79

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 2001  
(della Regione Friuli-Venezia Giulia)*

**Lavoro - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili - Convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro per l'impiego delle risorse del Fondo per l'occupazione destinate alle attività socialmente utili - Predeterminazione, ad opera del d.l. n. 346/2000, dei relativi contenuti organizzativi, finanziari e funzionali - Denunciata violazione della potestà legislativa primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione - Lesione del principio di leale collaborazione - Incidenza sul buon andamento degli uffici regionali - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'obbligo di copertura delle spese.**

- D.L. 24 novembre 2000, n. 346, art. 2, commi 2 e 3.
- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, e 48;
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 97.

Ricorso per questione di legittimità costituzionale proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, giusta delibere della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 3892 e 21 dicembre 2000, n. 3998, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi di Padova e Luigi Manzi di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente «pro tempore» del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa *ex lege* dalla Avvocatura generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1 e 2, comma 2 e 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 (recante «Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2000, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili».

## FATTO E DIRITTO

1. — Con decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, lo Stato è nuovamente intervenuto nell'ambito materiale designato dei «lavori socialmente utili»: dunque, in un campo riservato alle attribuzioni proprie, per ciò solo regolabili con assoluta discrezionalità. Nell'avvalersi della fonte normativa precaria dell'atto avente forza di legge prevista dall'art. 77 della Costituzione, ha principalmente integrato quanto stabilito dall'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, quest'ultimo riguardante «Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a nonna dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

2. — L'art. 2 del decreto-legge n. 346/2000 dispone — oltre al differimento della data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria (comma 1) — che possano essere stipulate le convenzioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo, n. 81/2000, nonché convenzioni ulteriori tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione» e «in riferimento a situazioni straordinarie» (comma 2).

Ciò che conta è che il teto del decreto-legge, invece di limitarsi alla previsione dello strumento negoziale (com'è, ad esempio, nell'art. 8 del decreto legislativo n. 81/2000), predetermina il contenuto delle convenzioni, dal momento che le medesime debbono necessariamente prevedere (come si desume dall'uso del predicato verbale «prevedono»):

a) la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche a copertura dell'erogazione della quota di cui all'art. 4 comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, del 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'I.N.P.S.; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente, finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazioni di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001, verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'art. 45 comma 6, della legge n. 144 del 1999;

c) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

A ciò si aggiunga che l'attivazione delle convenzioni comporta che sia trasferita alle regioni la «responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie» (comma 3), ed è infine prevista la facoltà — per regioni ed enti locali — di effettuare, a certe condizioni, «assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili» (comma 5).

3. — Ove si legga anche affrettatamente il disposto dell'art. 2 del decreto-legge n. 346/2000, ci si avvede che esso contrasta con una molteplicità di parametri fissati in norme di rango costituzionale.

a) Sotto un primo profilo, l'analitica e unilaterale puntualizzazione del contenuto della convenzione, nel prevedere azioni da compiere da parte della regione, attraverso l'utilizzo di proprio personale e di proprie strutture, finisce per porsi in contrasto con il dettato dell'art. 4, n. 1), dello Statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale n. 1/1963), il quale attribuisce alla potestà legislativa regionale primaria la materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione».

È evidente, infatti, che tale contenuto convenzionale imposto esclude che la regione possa valutare autonomamente l'incidenza e, quindi, la ricaduta sulle proprie strutture degli obiettivi più generali e delle opzioni più concrete unilateralmente individuati dallo Stato: il quale, se ha il diritto di avvalersi dell'ordinamento dei livelli substatali di governo ha il dovere, tuttavia, di operare nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, evitando intromissioni che, ove considerate sul piano organizzativo, sono lesive delle accennate, sicure prerogative costituzionali, che oltretutto «non incontrano il limite degli interessi» (come rileva Paladin, *Diritto regionale*, Padova, 2000, 126).

b) Sotto un secondo e connesso profilo, le censure suindicate comportano la violazione, altresì, dell'art. 97 della Costituzione: nel senso che le disposizioni del decreto-legge sono suscettibili di incidere sul funzionamento ottimale degli uffici regionali, là dove appunto l'art. 2 del testo normativo indica, relativamente ai «programmi di stabilizzazione» dei «soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili» (ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000), quantità di persone e ammontari di risorse, senza che sia possibile individuarne la ricaduta nell'ambito di un rapporto Stato-Regioni reciprocamente libero, come deve essere quando si misurano l'autonomia di una parte con l'autonomia della controparte. Ed è qui che si concretizza una evidente lesione dell'autonomia funzionale della regione.

c) Sotto un terzo rilevante profilo, è l'insieme delle previsioni dell'art. 2, riguardanti l'autonomia finanziaria, a collidere con quanto stabilito dall'art. 48 dello Statuto, là dove questo prevede che «la regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale ...».

Infatti, come si avrà modo di chiarire in una successiva memoria, il vincolo delle risorse posto dall'art. 2, secondo comma, (si tratta dell'inciso «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione»), combinato con determinazioni quantitative di interventi rigide (*sub lett. a*) si parla di «indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del minimo dei soggetti appartenenti al bacino regionale») e con l'attribuzione alla regione della «responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie» (art.2, terzo comma), finisce per interferire con le scelte, sicuramente riservate dallo Statuto alla regione, di modulare gli interventi supportabili con le risorse disponibili: le quali, ultime, neppure crete e non commisurabili alla percentuale rigida di soggetti appartenenti al bacino regionale possono, a conti fatti, essere inadeguate, comportando, per ciò solo, pure la violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.

P. Q. M.

*La regione ricorrente chiede che l'eccellentissima Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346.*

Padova-Roma, addì 22 dicembre 2000.

AVVOCATO PROF.: MARIO BERTOLISSI - AVVOCATO: LUIGI MANZI

01C0050

N. 2

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 2001  
(della Regione Emilia-Romagna)*

**Amministrazione pubblica - Delegificazione e semplificazione di procedimenti amministrativi - Prevista emanazione, da parte del Governo, di regolamenti delegati in materie di competenza regionale - Prevista applicazione di tali regolamenti finché la Regione non «provveda» a disciplinare autonomamente la materia - Denunciata invasione della competenza legislativa regionale - Alterazione del rapporto di competenza tra fonti statali e fonti regionali.**

- Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, comma 4, lett. a) (sostitutivo dell'art. 20, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59).
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 118, primo comma.

Ricorso della Regione Emilia Romagna in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore Vasco Errani, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 2392 del 19 dicembre 2000 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale rep. 33404 rogata dal notaio dott. Michele Zerbini del Collegio notarile di Bologna del 22 dicembre 2000 (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova, Franco Mastragostino di Bologna e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lett. a), della legge 24 novembre 2000 n. 340, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 275 del 24 novembre 2000, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione del procedimento amministrativo» in quanto, nel sostituire il comma 2 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dispone che «nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione», sia pure «solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima», per violazione degli artt. 117, primo comma e 118, primo comma, della Costituzione e dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare.

FATTO E DIRITTO

La legge n. 59 del 1997 prevede che una legge annuale, detta correntemente «legge di semplificazione», sia dedicata alla «delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi». In sostanza, tale legge individua i procedimenti per i quali la disciplina legislativa sarà sostituita da disciplina regolamentare, posta in essere dal Governo «ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Il meccanismo di tale sostituzione è dunque quello del regolamento delegato. Ed infatti il comma 4 dello stesso art. 20 della legge n. 59/1997 precisa che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti autorizzati dalla legge annuale di semplificazione «sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti».

Il comma 5 precisa i «criteri e principi» cui i regolamenti di delegificazione dovranno attenersi. Ovviamente, non si tratta di principi di materia, ma di principi per così dire metodologici e trasversali, quali il principio di semplificazione, di riduzione dei termini, di accelerazione delle procedure, ecc.

Su tali principi non occorre qui ulteriormente soffermarsi, non essendo essi in questione.

Il problema qui posto riguarda invece la competenza, o piuttosto, come si dirà, la incompetenza dei regolamenti delegati così previsti a disciplinare procedimenti nelle materie rientranti nella competenza costituzionalmente garantita alle regioni, cioè (con riferimento qui alle regioni a statuto ordinario) nelle materie previste dall'art. 117, primo comma della Costituzione.

Su tale tema il disposto dell'art. 20 non era chiaro. Il comma 2, nel suo testo originario, stabiliva che nel disegno di legge di semplificazione il Governo avrebbe provveduto ad individuare «i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali», e ad indicare «i principi che restano regolati con legge della Repubblica, ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione».

Come si vede, tale articolo non era concepito in termini di stretta garanzia costituzionale nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, ma prevedeva una più ampia devoluzione di compiti normativi alle regioni e agli enti locali, al di là di quanto costituzionalmente dovuto alle regioni ordinarie.

Alle regioni ordinarie era invece — ed è ancora — espressamente dedicato il comma 7 dell'art. 20, nel quale si stabiliva (come ancora è stabilito) che esse «regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento». Di seguito si stabiliva che «tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia», e che comunque «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» esse avrebbero provveduto «ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima».

Nell'insieme di tali disposizioni dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997, poste più che altro nella prospettiva dell'operatività, il riparto di competenza tra la disciplina regolamentare dello Stato e quella tendenzialmente legislativa delle Regioni quanto alla semplificazione dei procedimenti non era descritto in termini chiari: tanto che esse furono impugnate da parte regionale davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale. Se dai primi sette comuni di tale articolo — argomentava la ricorrente Regione Puglia — si volesse desumere che i regolamenti statali di delegificazione possano «intervenire in materia di competenza regionale, operando fino alla nuova disciplina regionale», tali disposizioni sarebbero risultate costituzionalmente illegittime per il contrasto con il principio, affermato nella giurisprudenza costituzionale, «secondo cui i regolamenti governativi non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale, e lo strumento della delegificazione non può operare per fonti di diversa natura, tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia» (così la sentenza n. 408 del 1998, punto 9 in fatto e punto 27 in diritto).

I timori così espressi dalla regione ricorrente erano tuttavia fugati da codesta ecc.ma Corte costituzionale, la quale, nel respingere la questione, così espressamente argomentava: «Fermo il valore di principio, legittimamente vincolante per i legislatori regionali, dei criteri indicati nell'art. 20, comma 4, quale che sia il senso attribuibile all'affermazione — invero non perspicua — per cui «tali disposizioni» (quelle contenute nei commi da 1 a 6 del medesimo art. 20) «operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia», non è possibile attribuire ad essa un significato che riguardi o comprenda l'attitudine di future norme regolamentari statali a disciplinare materie di competenza regionale».

Invero, le disposizioni impuginate venivano mandate assolte in quanto da esse non poteva dedursi che i regolamenti statali fossero deputati a disciplinare materie regionali. Perciò la questione posta dalla Regione Puglia veniva ritenuta infondata: essa non aveva ragione di porsi, perché il significato delle disposizioni di legge non era quello prospettato.

Della richiamata pronuncia della Corte costituzionale conviene sin d'ora richiamare un aspetto che ad avviso della ricorrente regione ha grande importanza, consistente nella premessa del ragionamento, espressa con le parole «Fermo il valore di principio, legittimamente vincolante per i legislatori regionali, dei criteri indicati nell'art. 20, comma 4».

Con tali parole la Corte ha espressamente sancito che, come del resto è chiaro nel testo dell'art. 20, anche le regioni sono da un lato tenute e dall'altro abilitate a dare attuazione ai principi di semplificazione espressi dal comma 5, integrando e sostituendo con essi, in relazione ai procedimenti, i principi fondamentali della legislazione statale relativi ad ogni specifica materia.

In altre parole, la sentenza della Corte, nell'escludere che la legislazione statale in vigore preveda l'ingresso dei regolamenti delegati nella disciplina delle materie regionali, indica che le regioni hanno in proprio, nelle materie di competenza, la responsabilità di riordinare la propria normazione agli stessi principi cui lo Stato dà attuazione, nei settori di propria competenza, mediante tali regolamenti.

I timori allora espressi dalla Regione Puglia, nel senso che i regolamenti statali di delegificazione potessero secondo la legge n. 59 «intervenire in materia di competenza regionale, operando fino alla nuova disciplina regionale», e respinti come inattuati dalla Corte costituzionale con la ricordata sentenza n. 408 del 1998 sono ora diventati innegabilmente attuali, dal momento che la disposizione qui impugnata della legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituendo il comma 2 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997, e riprendendo quasi alla lettera la formulazione con cui quel timore era espresso dispone, come ricordato in epigrafe, che «nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima».

Al di là della apposizione della parola «solo», evidentemente destinata ad accentuare un presunto aspetto di limitazione (come se si potesse ritenere pensabile anche una applicazione stabile e definitiva di tali regolamenti), il significato inequivoco della disposizione è proprio quello di estendere il potere regolamentare del Governo alla disciplina dei procedimenti regionali. Parafrasando la conclusione della sentenza n. 408 in relazione alla situazione creata dalla disposizione ora introdotta si può dire che non è possibile attribuire ad essa un significato che non riguardi o comprenda l'attitudine di future norme regolamentari statali a disciplinare materie di competenza regionale».

Quel *vulnus* alla competenza regionale, escluso dalla sentenza n. 408, è dunque ora indubbiamente e decisamente recato. Bisogna ora dunque soffermarsi in termini più approfonditi sulla illegittimità costituzionale di esso.

In primo luogo, occorre ricostruire con maggiore precisione il significato della disposizione e la logica che essa segue, per mostrare poi che essa non è conforme alla Costituzione ed altera gravemente, sia in teoria che in termini di conseguenze pratiche, i rapporti tra le fonti, non meno gravemente comprimendo il senso dell'autonomia e della responsabilità regionale.

Come detto, la nuova disposizione stabilisce che «nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione ... fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima».

Si ritiene qui che la disposizione vada intesa nel senso che, secondo l'intenzione di essa, la disciplina stabilita con il regolamento di delegificazione vale ad abrogare, nelle parti incompatibili e potenzialmente in toto, la previgente disciplina legislativa regionale, sostituendosi ad essa nella disciplina della materia, e rimanendo in vigore fino a quando essa non venga eventualmente sostituita da nuova autonoma disciplina regionale.

Se di una fonte si distinguono, come d'uso, l'aspetto attivo, relativo alla capacità di innovare le norme poste da fonti precedenti, e l'aspetto passivo, relativo alla capacità di resistere alle innovazioni poste da fonti successive, si può definire la situazione creata dal nuovo comma 2 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 affermando che il regolamento statale di delegificazione prevarrebbe sulle precedenti leggi regionali, e sarebbe invece (in linea puramente teorica) cedevole rispetto a norme regionali successive.

In astratto, la disposizione statale qui impugnata è suscettibile anche di diversa interpretazione. Essa potrebbe essere ad esempio intesa nel senso che i regolamenti statali operano nella regione soltanto in quanto non sia attualmente operante una autonoma disciplina regionale alla materia, sicché essa sia ancora disciplinata dalla disciplina statale vigente al momento del trasferimento delle funzioni o da altra disciplina statale sopravvenuta in seguito. Si ritiene tuttavia che tale interpretazione (che porrebbe comunque ugualmente il problema della costituzionalità di un intervento statale meramente regolamentare) non corrisponda al senso della modifica portata dalla legge n. 340 del 2000, la quale ha introdotto il meccanismo qui contestato al fine palese di realizzare rapidamente e coattivamente il processo di semplificazione, mediante l'introduzione automatica di una disciplina governativa, lasciando alle regioni la cura di modificarla se ad esse non andasse bene.

Più sottilmente, la disposizione qui contestata potrebbe essere intesa nel senso che le disposizioni regolamentari statali ai sovrappongano, abrogandola, alla disciplina legislativa regionale, soltanto ove questa non abbia già provveduto ad applicare i principi di semplificazione previsti dal comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997. In questa prospettiva, la frase «fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima» andrebbe mentalmente completata con l'inespressa precisazione «in attuazione dei principi di semplificazione»: con la conseguenza che il «provveda» ai riferirebbe non solo ad un provvedere futuro, ma anche ad un provvedere passato, ma successivo alla stessa legge n. 59.

Questa interpretazione avrebbe il pregio di far venire meno quella che è ad avviso della ricorrente regione accanto alla illegittimità costituzionale, anche l'irrazionalità intrinseca della disposizione qui impugnata. A tre anni di distanza dalla legge n. 59, infatti, le regioni e in particolare la regione ricorrente hanno ovviamente già provveduto a ridisciplinare con le proprie leggi (quasi sempre, si noti, viste dal Governo) molte materie di propria competenza: sicché l'abrogazione di tali leggi con norme governative sarebbe non solo in contraddizione con le regole del rapporto tra fonti statali e legge regionale, ma anche privo di qualunque giustificazione pratica.

Alla stregua di questa interpretazione, in altre parole, il sovrapporsi della disciplina regolamentare statale alla legislazione regionale avrebbe carattere eventuale e in un certo senso sostitutivo, in quanto la regione non avesse già provveduto alla semplificazione: mentre ragionevolmente lascerebbe in vigore la disciplina già semplificata dalle regioni.

Si noti tuttavia che anche tale interpretazione, indubbiamente più favorevole per le regioni (e per la stessa razionalità del sistema) non farebbe venire meno quella che ad avviso della regione ricorrente è una grave lesione di una delle più importanti prerogative costituzionali delle regioni, quale quella che si traduce in un rapporto di solo parziale subordinazione rispetto alla sola legge statale (e atti equiparati). A tale rapporto esclusivo tra legge regionale e atti legislativi statali fa eccezione soltanto il peculiare regime degli atti di indirizzo e coordinamento, nonché quanto disposto per assicurare l'attuazione degli obblighi comunitari dell'Italia: ma si tratta, appunto, di eccezioni alla regola: una regola che risulterebbe distrutta se si ammettesse in generale la possibilità di intervento del regolamento statale in materia regionale.

In ogni modo, nel presente ricorso si assume che il significato della disposizione qui impugnata sia quello più sbrigativo sopra illustrato, cioè la diretta abrogazione di qualunque norma legislativa regionale, recente o meno, «semplificata» o meno, a fronte del solo sopraggiungere della disciplina regolamentare statale. Ove si dovesse invece ritenere che la corretta interpretazione sia nel senso esposto immediatamente sopra, le censure qui prospettate continueranno a valere in relazione all'ipotesi di abrogazione della legislazione regionale «non semplificata».

Che i regolamenti governativi non possano intervenire nella disciplina delle materie affidate dalla Costituzione alla potestà legislativa concorrente delle regioni deriva dalle regole espresse, dai principi, dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma. Corte costituzionale.

Quanto alle regole espresse, è anche troppo ovvio ricordare che l'art. 117, primo comma, della Costituzione esplicitamente dispone che nelle materie di seguito elencate la regione emana norme legislative «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato».

La garanzia costituzionale così data alle regioni include naturalmente anche la stabilità della legislazione regionale, la quale può venire meno soltanto per abrogazione disposta dalla stesso legislatore regionale o per il sopraggiungere di una nuova disciplina legislativa statale ispirata a nuovi principi, incompatibili con i precedenti.

La garanzia costituzionale data alle regioni si riferisce in astratto alle fonti, assicurando che solo la legge e le fonti equiparate potranno operare in materia regionale e in certi limiti prevalere sulle leggi della regione, ma include ovviamente anche un aspetto per così dire soggettivo, nel senso che i limiti all'organo legislativo regionale possono derivare solo dall'organo legislativo statale, o da atti del Governo di rango legislativo emanati secondo le stringenti regole costituzionali che ne disciplinano il rapporto con la legge del Parlamento.

È invece escluso che una volontà normativa espressa dall'organo governativo possa incidere sull'autonomia legislativa regionale. A questo principio fa eccezione il solo caso dei regolamenti per l'attuazione delle direttive comunitarie previsti dagli artt. 4 e 9 della legge n. 86 del 1989: ma da un lato tale eccezione (che trova critica almeno parte della dottrina: *cfr.* G. Guzzetta, Regolamenti statali a carattere suppletivo e competenze regionali: dalla «decostituzionalizzazione» alla «delegificazione» dell'autonomia territoriale in nome del diritto comunitario, in *Giur. cost.*, 1999, p. 3746 ss.) non può che essere, proprio in quanto eccezione fondata su cogenti ragioni di responsabilità internazionale dello Stato, di strettissima interpretazione, dall'altro la stessa eccezione si rivela, nel suo contenuto, talmente limitata da risultare quasi apparente, e comunque da non consentire certo una estensione ai regolamenti di delegificazione.

Già si è detto della peculiare responsabilità statale, che costituisce il fondamento del suo potere e dovere di «mettere in campo tutti gli strumenti ... idonei ad assicurare l'adempimento degli obblighi di natura comunitaria» (sent. 425 del 1999, punto 5.3.1 in diritto, con riferimento alla precedente n. 126 del 1996).

Ma pur su tale fondamento, la possibilità di incidere con regolamento sulla legislazione regionale è davvero ristretta. La stessa sentenza ha infatti sottolineato che «l'esecuzione comunitaria non è un pass-partout che consente allo Stato di vincolare le autonomie regionali e provinciali senza rispettare i principi della propria attività normativa», e che «anche nell'adozione della normativa di attuazione comunitaria, il regolamento statale incontra il limite del principio di legalità» (punto 5.3.2): sicché, in termini applicativi, la disciplina regolamentare «è ammissibile in quanto il regolamento non vincoli ... al di là di quanto già non discenda dagli obblighi comunitari» (punto 5.3.3).

In altre parole, neppure in assolvimento della responsabilità comunitaria dello Stato il regolamento governativo può dettare una disciplina «libera», ma esso funziona al contrario da puro tramite di inserimento nell'ordinamento giuridico italiano di norme comunitarie che altrimenti non vi avrebbero applicazione, introducendo in esso le sole modifiche e adattamenti necessari e conseguenti.

Se ne deduce agevolmente che neppure se si adottassero per i regolamenti delegati i criteri di ammissibilità previsti per i regolamenti di attuazione comunitaria potrebbe giustificarsi la disposizione qui impugnata della legge n. 340 del 2000, la quale prevede una disciplina procedimentale e più in generale «semplificativa» sostanzialmente libera, entro i generalissimi criteri metodologici e trasversali previsti dalla legge 59 del 1997.

Ma è ovvio, ancor prima, che l'eccezione prevista, negli stretti termini sopra descritti, per i regolamenti di attuazione comunitaria non può applicarsi affatto al caso dei regolamenti delegati di delegificazione, sicché la previsione del loro intervento nella disciplina procedimentale nelle materie regionali va qualificato come a priori illegittima.

Al di fuori della necessità di dare attuazione alla normativa comunitaria, l'inammissibilità costituzionale di una disciplina regolamentare in materia regionale emerge in modo esplicito anche da costante e consolidata giurisprudenza costituzionale.

Così la sent. n. 482 del 1995, al punto 8 in diritto, ha ribadito che «i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale» e che lo strumento della delegificazione, che opera tra legge e regolamento statale, non può operare «per fonti di diversa natura, tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia».

Nella stessa sentenza n. 482 del 1995 codesta ecc.ma Corte costituzionale ha anche espressamente ricordato che «solo la diretta incompatibilità delle norme regionali con i sopravvenuti principi e norme fondamentali della legge statale può determinare, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'abrogazione delle prime».

Ora, è evidente che la «diretta incompatibilità» delle norme regionali va valutata sulla base di un esame concreto del rapporto tra le disposizioni della legge statale e quelle di cui alle specifiche leggi delle singole regioni. Solo sulla base di tale esame sarà possibile dire quali norme regionali risultino, in ipotesi, abrogate.

Si tratta d'altronde, come detto, di giurisprudenza consolidata: tra le altre sentenze, si possono vedere la n. 333 del 1995, la n. 465 del 1991 e, ancor prima, la n. 204 del 1991.

In sintesi, la situazione dei rapporti tra Stato e regioni in materia di semplificazione può dirsi la seguente.

La legge dello Stato può dettare, e con l'art. 20 della legge n. 59 ha dettato, principi e criteri generali in materia di semplificazione dei procedimenti.

Per quelli di propria competenza, lo Stato vi provvede mediante regolamenti di delegificazione.

Per quelli rientranti nella competenza regionale, vi provvedono le regioni nell'ambito della propria potestà legislativa e in ipotesi, dopo la legge costituzionale n. 1 del 1999, anche della propria potestà regolamentare, sulla base di quanto disposto con legge regionale. In tali attività le regioni sono guidate dai medesimi principi e criteri che guidano i regolamenti delegati, stabiliti dall'art. 20.

Nella semplificazione dei procedimenti regionali difficilmente può vedersi un interesse nazionale non frazionabile. Ma se lo si vedesse, esso non potrebbe comunque portare una alterazione nei rapporti tra legge regionale e regolamento dell'esecutivo.

In altre parole, l'eventuale interesse «nazionale» alla semplificazione dei procedimenti nelle regioni deve pur sempre trovare espressione nelle forme tipiche del rapporto tra la legge regionale e le fonti costituzionalmente idonee a vincolarla.

Potrebbe trattarsi del potere di indirizzo (quale del resto è già stato esercitato con la stessa legge). Secondo la valutazione del legislatore, e l'importanza dei valori costituzionali in gioco, potrebbe immaginarsi persino un potere sostitutivo, quale quello attivato dalla stessa legge n. 59 del 1997, all'art. 4, comma 5, in materia di attribuzione di funzioni agli enti locali, per il caso che le regioni non vi provvedessero. Ma dovrebbe pur sempre trattarsi di uno strumento rispettoso della regola costituzionale che una nuova disciplina di una materia appartenente in via concorrente alla potestà legislativa regionale può essere dettata solo da una legge statale che stabilisca i principi nuovi, ed in relazione ad essi, ove occorra, da una disciplina legislativa di dettaglio, cedevole di fronte al nuovo esercizio della potestà legislativa regionale.

La potestà legislativa concorrente delle regioni concorre con la potestà legislativa statale, mai con la potestà regolamentare del Governo.

Nel caso, poi, mancano persino i nuovi principi di materia. Non sono tali, infatti, i principi e criteri di semplificazione, che hanno carattere metodologico e operano trasversalmente alle materie, esprimendo un indirizzo di riforma, ma non nuovi principi di materia.

All'interno di tali indirizzi, la disciplina del procedimento in ciascuna materia è libera, e ad essa non può provvedere che il legislatore regionale.

In molti casi esso ha già provveduto, anche in attuazione della legge n. 59. Le disposizioni così poste dalle regioni, sia prima che dopo la legge n. 59, non possono essere legittimamente travolte da un regolamento governativo.

Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997, recato dalla legge n. 340 del 2000, che tanto prevede, risulta dunque in radicale contrasto con la Costituzione e lesivo delle prerogative costituzionali delle regioni.

P. Q. M.

*Chiede: voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lett. a), della legge 24 novembre 2000, n. 340, in quanto nel sostituire il comma 2 dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

*Dispone che, «nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione ... fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima», per violazione dei principi e norme costituzionali, citati in epigrafe, nei termini sopra illustrati.*

AVV. PROF.: Giandomenico FALCON - AVV. PROF.: Franco MASTRAGOSTINO - AVV.: Luigi MANZI

Padova-Bologna-Roma, addì 22 dicembre 2000.

01C0051

N. 64

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da Aurisano Piero ed altri contro Università degli studi del Molise ed altra*

**Impiego pubblico - Personale amministrativo delle università - Beneficio dell'inquadramento per mansioni, ai sensi dell'art. 1, legge n. 63/1989 - Limitazione al personale delle università per stranieri di Perugia e di Siena ed al personale tecnico ed amministrativo assunto in ruolo mediante concorsi nazionali riservati ai dipendenti precari, ai sensi della legge n. 116/1984 - Esclusione dal beneficio per il personale inquadrato in ruolo ai sensi della legge n. 312/1980 - Ingiustificato deterioro trattamento di tale ultima categoria di dipendenti - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 11 (conv. in legge 21 giugno 1995, n. 236).
- Costituzione, artt. 3 e 97.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 30 dell'anno 1998, reg. gen., proposto da Aurisano Piero, Barbieri Valerio, Brindisi Maria Beatrice, Brunetti Carmelina, Carfagno Lucia Rita, Caruso Maria Pina, Casale Enrico, Cavaliere Incoronata, Cenci Carla, Ciavarra Ariberto, Conte Franco, Conte Salvatore, De Blasis Maria Teresa, De Iulio Renata, De Nigris Ada, Del Balso Carlo, Del Zoppo Giulio, D'Elia Maria, Di Criscio Maria Antonietta, Di Iulio Antonietta, Di Marzo Claudio, Di Marzo Giovanni, Di Stasi Anna Maria, D'Oro Carmelo, Evangelista Franca, Falasca Luisa, Fatica Angelina, Fazzini Gian Mario, Fontana Silvana, Fuschino Felicia, Gavita Alberto, Giancola Maria, Giordano Gabriella, Iacobacci Concetta, Iacovelli Matteo Carmine, Ialonardi Natalina, Iammatteo Teresa, Iannandrea Rita, Lantella Giovanni Maria, Lanza Giovanni, Lanza Giuseppe, Latessa Michelangelo, Lazzaro Rosanna, Lemmo Stefana, Libertone Dora, Lombardi Maria, Maiorano Carmela, Mancini Alessandro, Manocchio Antonio, Marinelli Domenico, Marinelli Enrico, Martinelli Giuseppe, Mastro-nardi Anna, Merlo Antonio, Mondo Luigi, Morelli Margherita, Nardone Aurelio, Palangio Annamaria, Palazzo Iolanda, Pantalone Carmela, Patete Enrico, Pernolino Carmine, Petti Noemi, Piano Giovanna, Piciuccio Roberto, Pillarella Maria Rosaria, Ramacciati Antonio, Ricciardi Giovanni, Sabatini Cesira, Sanginario Francesco, Sanzò Maria, Schettino Sergio, Schisano Maria, Scimone Gaetana, Severino Carla, Stinziani Giuseppina, Storto Maria Lucia, Tartaglia Giovanni, Tavaniello Piero, Tempesta Rita, Tullo Piero, Valerio Antonio, Vallante Mario, Vetrone Fernanda, Viglione Antonietta, Vincelli Mariagrazia, Visaggi Anna Maria e Zarrelli Giovanna, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ezio Maria Zuppari ed elettivamente domiciliati, unitamente al proprio difensore, in Campobasso, presso lo studio dell'avv. Claudio Neri; contro:

l'Università degli studi del Molise, in persona del rettore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso e legalmente domiciliata in Campobasso, presso gli uffici della medesima Avvocatura, siti alla via Garibaldi, n. 124;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso e legalmente domiciliata in Campobasso, presso gli uffici della medesima Avvocatura, sita alla via Garibaldi, n. 124;

per l'annullamento:

a) del provvedimento emanato dal rettore dell'Università degli studi del Molise, prot. n. 21869 del 13 novembre 1997, con il quale è stata respinta la richiesta dei ricorrenti intesa ad ottenere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 11 della legge 21 giugno 1995, n. 236 e l'avvio del relativo procedimento;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato in data 17-19 dicembre 1997;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi del Molise, in persona del legale rappresentante in carica, depositato il 13 gennaio 1998;

Vista la memoria prodotta il 13 giugno 2000 dall'Università resistente e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta alla pubblica udienza del 5 luglio 2000 la relazione del giudice relatore, avv. cons. Liana Tacchi, e uditi, altresì, l'avv. Orazio Abbamonte in sostituzione dell'avv. Ezio Maria Zuppardi per i ricorrenti tutti e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Albano per l'Università degli studi del Molise.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### F A T T O

I ricorrenti, dipendenti dell'Università degli studi del Molise ed — a loro dire — inquadrati direttamente nelle qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/1980, hanno presentato al rettore dell'ateneo di appartenenza formale istanza perché venisse attivata la procedura per l'accertamento della congruenza tra le mansioni di fatto da loro svolte e le qualifiche funzionali cui accedere sulla base dell'apposito giudizio idoneativo *ex* legge n. 63/1989, così come estesa dall'art. 11 della legge n. 236/1995.

Con nota prot. n. 21869 il rettore ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza stessa non sussistendo, per nessuno dei richiedenti, i requisiti richiesti dal legislatore del 1989 e confermati dalla legge n. 236/1995; e ciò per le ragioni spiegate nella nota stessa.

Il provvedimento in questione è stato impugnato col presente ricorso giurisdizionale amministrativo, a sostegno del quale è stato dedotto il seguente, articolato motivo di diritto:

incostituzionalità dell'art. 11 della legge 21 giugno 1995, n. 236 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

1. — Il regime di cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 — il quale limitava la possibilità di ottenere il reinquadramento sulla base delle mansioni svolte al caso in cui l'inquadramento goduto dai dipendenti delle università fosse intervenuto sulla base delle carriere previgenti alla legge n. 312/1980 — aveva lo scopo di realizzare un inquadramento del personale perfettamente corrispondente alle professionalità dallo stesso acquisite attraverso lo svolgimento delle mansioni lavorative esplicate.

Tale *ratio* tuttavia rendeva illegittima la disposizione nei riguardi del restante personale in servizio, che, cioè, aveva ottenuto l'inquadramento nelle nuove qualifiche e che però svolgeva diverse mansioni; e ciò in quanto non erano da rinvenirsi apprezzabili distinzioni di fatto tra le due categorie di personale.

2. — La disparità di trattamento si è ulteriormente aggravata con l'introduzione dell'art. 11 della legge n. 236/1995, che ha esteso il beneficio dell'inquadramento in base alle mansioni svolte (a seguito di apposito giudizio idoneativo) solo in favore del personale assunto fino alla data del 31 agosto 1992 ed il quale era stato inquadrato in base alle qualifiche formali del sistema previgente alla legge n. 312/1980.

Tale discriminazione temporale è sommamente ingiusta nei riguardi dei ricorrenti che sono stati assunti molto precedentemente a tale data (a partire dal 1986), sia pure direttamente nelle qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/1980.

L'essere inquadrato nelle carriere previgenti al sistema di cui alla legge n. 312/1980 non può infatti costituire un differenziale *ex se* legittimante la più favorevole disciplina, essendo ben possibile ed agevole l'inquadramento nelle nuove qualifiche sulla base della qualifica formale posseduta da chi era già inquadrato nelle previgenti carriere; ed atteso che, in tal modo, sono stati avvantaggiati i dipendenti di quelle amministrazioni che avevano continuato a tardare nel dare esecuzione alla nuova disciplina delle qualifiche funzionali *ex* legge n. 312/1980.

3. — Ulteriori disparità di trattamento ingenerate dalla legge n. 236/1995 sono prodotte dalla speciale disposizione che consente ai dipendenti delle università statizzate di Perugia e di Siena di fruire del reinquadramento sulla base delle mansioni di fatto svolte, anche se costoro siano già stati inquadrati nelle qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/1980.

L'aver esteso il procedimento di reinquadramento sulla base delle mansioni di fatto al personale delle due predette università benché già inquadrato nelle qualifiche funzionali lascia ulteriormente priva di giustificazione l'esclusione dei ricorrenti — che, al pari di tale personale, sono stati direttamente inquadrati sulle nuove qualifiche — dal medesimo beneficio.

Invero il personale delle università statizzate di Siena e di Perugia in nulla si differenzia, quanto ai titoli per godere il beneficio *de quo*, rispetto al personale dell'Università del Molise: quest'ultimo infatti è stato anch'esso originariamente inquadrato nel sistema delle qualifiche.

Né elemento differenziante può essere rappresentato dal fatto che il primo proviene da università private: se si esaminasse la questione sotto tale profilo, dovrebbe solo dedursene argomento ulteriormente inducente alla dedotta disparità, giacché quel personale non è stato nemmeno selezionato, all'atto dell'assunzione, con un pubblico concorso ed esso ha già goduto del beneficio della statizzazione.

Conclusivamente la disposizione incriminata non solo rimarca l'incostituzionalità del regime per quanto determina un differente trattamento in relazione all'(irrilevante) dato dell'avere o meno fruito di inquadramento in base alle qualifiche *ex* legge n. 312/1980; ma istituisce un ulteriore profilo di incostituzionalità, ingenerando una disparità assolutamente ingiustificata tra soggetti che tutti hanno fruito dell'inquadramento nelle nuove qualifiche, consentendo solo ad alcuni di essi di beneficiare del reinquadramento in base alle mansioni effettivamente svolte.

Da quanto sopra emerge l'illegittimità del provvedimento impugnato che, in esecuzione di una disposizione incostituzionale, non ha avviato il procedimento per la verifica delle mansioni dichiarate dai ricorrenti, ai fini della successiva attivazione della procedura del giudizio idoneativo.

L'Università degli studi del Molise si costituisce con atto prodotto il 13 gennaio 1998 per resistere all'impugnativa; e, nella memoria depositata il 13 giugno 2000, replica puntualmente alle argomentazioni dei ricorrenti.

La causa viene discussa alla pubblica udienza del 5 luglio 2000, approfondendo e sviluppando le parti ricorrenti le ragioni di sospetta incostituzionalità della norma censurata e controdeducendo adeguatamente l'amministrazione universitaria resistente; dopo di che essa passa in decisione.

## D I R I T T O

Le dedotte questioni di incostituzionalità dell'art. 11 della legge 21 giugno 1995, n. 236 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120) appaiono in parte non manifestamente infondate.

In proposito si osserva:

I. 1. — Non può condividersi la censura di irragionevole disparità di trattamento mossa al prefato art. 11 laddove questo limita al personale assunto sulle carriere previste dall'ordinamento anteriore alla legge 11 luglio 1980, n. 312 la possibilità di beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63.

Ed infatti la disposizione in questione si inserisce armonicamente e completa sul piano temporale, procrastinandone razionalmente l'efficacia (e ciò per sopperire a discrasie ed ingiustizie venutesi a creare per effetto dei ritardi con cui talune università, nell'assunzione di nuovi dipendenti, avevano proceduto ad attuare il sistema delle qualifiche funzionali, continuando a bandire concorsi e ad effettuare inquadramenti su posti qualificati in base al previgente ordinamento per carriera), il particolare criterio di inquadramento del personale amministrativo universitario nelle nuove qualifiche funzionali, sancito dalla norma capostipite, — vale a dire dall'art. 85 della legge n. 312/1980 — e quindi ripreso dall'art. 1 della legge n. 63/1989.

In effetti detto art. 85 della legge n. 312 aveva riservato ai dipendenti delle università un trattamento tutt'altro che diverso e peculiare rispetto a quello fondamentalmente e generalmente praticato, nei riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, dagli artt. 3 e 4 della medesima legge n. 312: mentre per quest'ultimo, nella transizione dal vecchio sistema delle qualifiche formali articolato per carriere al nuovo assetto delle qualifiche funzionali, era stato stabilito un criterio di inquadramento basato essenzialmente sull'equipollenza tra i contenuti professionali delle vecchie qualifiche formalmente già rivestite ed i contenuti delle nuove qualifiche funzionali e dei nuovi profili professionali da attribuire, per cui, solo in via residuale ed in ipotesi particolari, era ammesso che l'inquadramento venisse effettuato sulla base delle mansioni effettivamente svolte (*cfr.* l'art. 4, commi 9, 10 e seguenti); al contrario, tutto il personale non docente delle università era stato collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte.

Detto inquadramento per mansioni era stato originariamente disposto dall'art. 85 in parola solo nei riguardi del personale universitario non docente in servizio al 1° luglio 1979.

Siccome si era poi verificato che, anche successivamente a tale data, altro personale universitario non docente era stato assunto ed inquadrato su posti previsti dal vecchio ordinamento per carriere o non aveva comunque potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni a causa della mancanza dei requisiti temporali di cui al decreto interministeriale 10 dicembre 1980, era intervenuta la legge 21 febbraio 1989, n. 63, per perequare detto personale a quello già inquadrato ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312/1980.

Ed invero l'art. 1 della legge n. 63/1989 aveva procrastinato, nei riguardi del personale in questione, il criterio dell'inquadramento nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali sulla base delle mansioni effettivamente svolte, sia pure assoggettando l'inquadramento stesso ad una particolare procedura, che prevedeva l'istanza degli interessati, il giudizio di congruenza tra il profilo richiesto e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura e la sottoposizione ed il superamento di una speciale prova idoneativa (*cfr.* i commi 2, 3 4 e 5 dell'art. 1).

Nel solco tracciato dall'art. 85 della legge n. 312/1980 e dall'art. 1 della legge n. 63/1989 si colloca appunto, da ultima, la disposizione incriminata di sospetta incostituzionalità ed in esatta applicazione della quale il rettore dell'Università del Molise ha respinto l'istanza dei ricorrenti.

Invero l'art. 11 della legge n. 236/1995 ha consentito anche al personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge n. 63/1989, purché su posti previsti dall'ordinamento per carriere precedente alla legge n. 312/1980, di poter essere inquadrato in base al criterio delle mansioni effettivamente svolte, secondo la particolare procedura (istanza, giudizio di congruenza, prove idoneative) già indicata appunto dalla legge n. 63/1989.

In tal modo anche tale personale è stato perequato a tutto il restante personale universitario che, essendo già inquadrato su posti propri del vecchio ordinamento per carriere, doveva essere collocato nei profili professionali del nuovo sistema per qualifiche funzionali; e la perequazione è consistita appunto nel rendere operativo, anche per tale personale, benché assunto successivamente al 1° luglio 1979 ed all'entrata in vigore della legge n. 63/1989, il criterio dell'inquadramento nei nuovi profili professionali sulla base delle mansioni effettivamente svolte e non già della qualifica formalmente rivestita e/o di assunzione.

2. — È allora evidente che nessuno dei ricorrenti ha di che dolersi, sotto il profilo dell'irrazionale disparità di trattamento, della limitazione consistente nell'aver l'art. 11 in esame riservato l'inquadramento secondo il criterio delle mansioni al solo personale assunto su posti previsti dal vecchio ordinamento per carriere, in quanto solo tale tipo e/o categoria di personale doveva transitare dalle qualifiche formali del vecchio sistema delle carriere ai profili professionali del nuovo assetto delle qualifiche funzionali; ed è perciò solo riguardo a tale categoria che poteva porsi il problema del criterio in base al quale effettuare la transizione: se in base a quello della corrispondenza tra i contenuti professionali della vecchia qualifica formalmente rivestita ed i contenuti professionali

del nuovo profilo in cui essere collocati (come era avvenuto per la gran parte del personale delle amministrazioni statali *ex art. 3 della legge n. 312/1980*); o se in base a quello della corrispondenza tra mansioni di fatto espletate e contenuti professionali tipici del profilo in cui essere inquadrati.

Siccome i ricorrenti sono tutti stati assunti su posti di profilo professionale e di qualifica funzionale previsti dal nuovo ordinamento è evidente che viene a mancare in radice il presupposto per reinquadrarli in base alle mansioni effettivamente esercitate.

Presupposto che era costituito — lo si chiarisce e ribadisce — dalla necessità di operare l'inquadramento nei nuovi profili professionali per transizione dalle vecchie qualifiche formali del precedente sistema per carriere.

3. — Quanto all'altra limitazione, di ordine puramente temporale, concernente la fissazione del termine del 31 agosto 1992 entro il quale il personale beneficia dell'inquadramento secondo le mansioni svolte doveva essere stato assunto, essa, ammesso e non concesso che possa giudicarsi irrazionale e/o ingiustificata, non viene minimamente ad incidere né quindi danneggia in alcun modo nessuno dei ricorrenti; i quali, per loro stessa clamorosa ammissione, sono entrati tutti alle dipendenze dell'Università del Molise anteriormente a tale data (*cf. la pag. 4 del ricorso*).

Pertanto la dedotta questione di incostituzionalità riguardante tale preclusione temporale non può trovare ingresso, essendo essa irrilevante ed ininfluenza ai fini della spettanza del denegato reinquadramento.

II. — In riferimento anche alle considerazioni già svolte ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo I non appare invece manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento sollevata riguardo al censurato art. 11 nella parte in cui questo contempla che dell'inquadramento ai sensi dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 (cioè dell'inquadramento nei profili professionali delle qualifiche funzionali in base alle mansioni di fatto svolte, secondo la speciale procedura già cennata) beneficino i dipendenti delle università per stranieri di Perugia e di Siena statizzati ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché i dipendenti tecnici e amministrativi assunti in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, «anche se inquadrati su posti delle nuove carriere».

1. — Appare evidente che tale previsione, lungi dall'operare un'estensione ragionevole, logica ed armonica del (più favorevole) criterio dell'inquadramento in base alle mansioni di fatto a categorie di personale versanti in situazioni analoghe, configura in realtà un vero e proprio stravolgimento dei presupposti in presenza dei quali si giustifica la scelta del primo inquadramento secondo le mansioni di fatto; tali presupposti essendo costituiti dalla necessità di ricollocare il personale non docente delle università, già in servizio all'epoca dell'introduzione della legge n. 312/1980 e pertanto titolare delle qualifiche del previgente sistema per carriere, nei profili professionali del nuovo ordinamento per qualifiche funzionali; e dalla opportunità di estendere al personale assunto successivamente, ma sempre su posti appartenenti al vecchio ordinamento per carriere, il medesimo criterio di inquadramento nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali (in base alle mansioni di fatto esplicitate, e non già in base alla qualifica formalmente rivestita) già adottato dal legislatore della 312.

In definitiva l'elemento unificante e comune che è sotteso a tutte le disposizioni (art. 85 della legge n. 312/1980; art. 1 della legge n. 63/1989; art. 11, prima parte della legge n. 236/1995) le quali consentivano o consentono che l'inquadramento nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali avvenisse od avvenga tenendo presenti le mansioni di fatto esplicitate e non già le qualifiche formalmente ricoperte è rappresentato dalla circostanza che il personale da inquadrare secondo il nuovo ordinamento era od è titolare di posizioni di lavoro qualificate e definite nel vecchio ordinamento, sicché trattavasi o trattasi di inquadrare per la prima volta, per transizione, detto personale nelle nuove figure professionali.

Per contro, laddove il personale in questione sia già stato *ex novo* inquadrato su posti propri del nuovo ordinamento, la possibilità di operare un reinquadramento ulteriore su altri posti del nuovo ordinamento ed in base al criterio delle mansioni di fatto configura un'ipotesi completamente distinta, essendo di tutta evidenza che, in tal modo, il legislatore non provvede a disciplinare il passaggio dal vecchio sistema delle qualifiche formali e delle carriere al nuovo assetto dei profili professionali e delle qualifiche funzionali, ma intende consentire una nuova (e più favorevole) collocazione professionale a personale già inquadrato a tutti gli effetti nel nuovo assetto.

3. — L'aver riservato tale reinquadramento esclusivamente al personale statizzato delle università per stranieri di Perugia e di Siena ed al personale precario assunto in ruolo ai sensi della legge n. 116/1984 discrimina i dipendenti di tutte le Università che, non appartenendo a nessuna di tali due categorie, siano anch'essi già titolari di posizioni di lavoro definite ai sensi dell'ordinamento per profili professionali e qualifiche funzionali.

4. — Nè si rilevano, riguardo alla situazione dei dipendenti statizzati delle università per stranieri di Perugia e di Siena e dei dipendenti precari transitati in ruolo per effetto dell'art. 2 della legge n. 116/1984, peculiari elementi di diversità rispetto al restante personale universitario direttamente assunto ed inquadrato su posti propri del nuovo ordinamento.

Come già rilevato, le predette prime due categorie di personale sono già state anch'esse inquadrare nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 23 del 29 gennaio 1986 (i dipendenti delle università per stranieri di Siena e di Perugia) ovvero a seguito dell'espletamento del concorso nazionale riservato (i dipendenti precari sistemati in ruolo *ex* legge n. 116/1984); ed inoltre esse hanno beneficiato di un ingresso di favore nei ranghi dei pubblici impiegati di ruolo (attraverso il collocamento in ruolo su domanda, i dipendenti delle università per stranieri di Perugia o di Siena; ed attraverso i concorsi nazionali riservati, i dipendenti precari di cui alla legge n. 116/1984).

Il restante personale assunto — come i ricorrenti — su posti propri dei profili professionali e delle qualifiche funzionali è stato anch'esso inquadrato nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali corrispondenti; ed esso — almeno a quanto è lecito supporre induttivamente — ha avuto accesso ai ruoli attraverso gli ordinari canali di selezione, cioè vincendo pubblici concorsi.

Ragion per cui non solo non si ravvisa alcuna ragione giustificativa per assicurare al personale appartenente alle prime due categorie il trattamento privilegiato consistente nella possibilità di fluire di un reinquadramento sulla base delle mansioni effettivamente svolte; ma proprio la loro specifica pregressa vicenda giuridica fa risaltare come maggiormente ingiusta la penalizzazione arrecata dalla disposizione di cui all'art. 11, comma primo, seconda parte, ai restanti dipendenti universitari che, anch'essi essendo stati assunti e direttamente inquadrati ai sensi della legge n. 312/1980, vengono purtuttavia esclusi dalla possibilità di conseguire un ulteriore inquadramento, in base alle mansioni effettivamente svolte, attraverso la procedura di cui all'art. 1 della legge n. 63/1989.

III. — Per tutte le considerazioni qui sopra esposte al paragrafo I ed al paragrafo II il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legge n. 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, nella parte in cui limita al personale delle università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed al personale tecnico ed amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche se inquadrato su posti delle nuove qualifiche funzionali (così va letta l'espressione letterale «su posti delle nuove carriere») la possibilità di conseguire un (nuovo) inquadramento ai sensi dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63; e rimette l'esame della questione stessa alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Sospende il giudizio relativo al ricorso n. 30 dell'anno 1998 in epigrafe indicato;*

*Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti relativi al giudizio medesimo.*

Così deciso in Campobasso il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per il Molise in camera di consiglio.

*Il Presidente estensore: TACCHI*

## N. 65

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 2000 dal tribunale di Grosseto  
nel procedimento penale a carico di Canepi Paolo*

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, da imputati in procedimento connesso - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati in base al mero elemento temporale - Lesione del diritto di difesa.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, come modificato da legge 25 febbraio 2000 n. 35.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2 - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso - Limitazione della valutazione alle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, come modificato da legge 25 febbraio 2000 n. 35.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, in mancanza di accordo delle parti - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.**

- Cod. proc. pen., art. 513.
- Costituzione, art. 111.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 30/1999 R.G.T. nei confronti di Canepi Paolo, sulle richieste avanzate dalle parti all'udienza del 4 ottobre 2000, osserva quanto segue.

## I N F A T T O

Il Pubblico Ministero all'esito dell'escussione *ex art. 210 c.p.p.* di Cavallini Massimiliano, nel quale lo stesso si avvaleva della facoltà di non rispondere, presupponendo l'impossibilità di acquisire per le contestazioni al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dal medesimo in sede di indagini preliminare, formulava eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p.

Il difensore si dichiarava remissivo sul punto ed a sua volta eccepiva, ma solo come subordinata all'accoglimento della eccezione formulata dal pubblico ministero, la illegittimità costituzionale della legge n. 35 del 25 febbraio 2000 che ha convertito il decreto legge n. 2 del 7 gennaio 2000 — recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 — con riferimento al novellato art. 111 Costituzione.

## I N D I R I T T O

1. — È in discussione nel presente processo l'applicazione dell'art. 513 c.p.p. in relazione alla nuova disciplina di cui alla legge n. 35/2000 di conversione del decreto legge n. 2/2000, normativa che trae origine dalle nuove disposizioni costituzionali sul c.d. «giusto processo».

Il costituente, come noto, nel prevedere regole volte a garantire un processo che si svolga in condizioni di effettiva parità tra accusa e difesa e al fine precipuo di evitare che affermazioni di responsabilità penale possano derivare da processi nei quali il contraddittorio è concretamente impedito dalla impossibilità per l'imputato di controinterrogare il proprio accusatore, ha stabilito che la «colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore» (art. 1 legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, introduttiva del nuovo testo dell'art. 111 Costituzione).

2) Per quanto riguarda l'art. 513 c.p.p. la questione muove dalla ipotesi che questo Collegio si trovi a dover limitare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in istruttoria preliminare a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento.

Se mal non si interpreta infatti il quadro normativo di riferimento, la disposizione contenuta nella succitata norma processuale (art. 513 c.p.p.) — per come risultante dalla interpretazione dettata dalla Corte costituzionale nella nota pronuncia n. 361 del 2 novembre 1998 (che ha dichiarato tra le altre l'incostituzionalità del secondo comma nella parte in cui non prevede che qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti, alla lettura si applica l'articolo 500 commi 2-bis e 4 c.p.p.) — è tuttora vigente nell'ordinamento; pertanto, nulla sembra vietare in linea di principio che anche per il futuro possano e debbano (sussistendone i presupposti) acquisirsi le dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame.

Una tale evenienza processuale appare tuttavia in evidente contrasto con le nuove disposizioni (di cui alla legge di conversione n. 35/2000), le quali vietano l'utilizzabilità previa acquisizione, posto l'evidente rapporto di interdipendenza funzionale fra le due attività. Si profila pertanto come anticipato un primo dubbio di costituzionalità concernente la incompatibilità sopravvenuta del vigente articolo 513 c.p.p. con le disposizioni di cui alla legge n. 35 del 25 febbraio 2000 (legge, quest'ultima, che potrebbe reputarsi in qualche modo «prevalente» rispetto alla prima norma in quanto direttamente applicativa del precetto di cui all'art. 111 Costituzione).

3. — La questione sopra esposta non esaurisce la materia da sottoporre al vaglio della Corte costituzionale, atteso che il difensore ha posto in discussione anche la normativa per così dire transitoria e del resto questo stesso tribunale di recente ha formulato al riguardo altra ordinanza in data 17 marzo 2000 nell'ambito del procedimento 64/1997 R. Dib. a carico di Campanile + 23.

Il legislatore costituente si è infatti posto il problema della applicazione dei nuovi principi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata di vigore della nuova disciplina, tanto che l'art. 2 della citata legge costituzionale ne ha delegato la regolazione alla legge ordinaria.

Il governo, ritenuta l'urgenza, ha emanato il citato decreto legge (n. 2/2000), secondo il quale fino alla data dell'entrata in vigore della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nel novellato articolo 111 della Costituzione dovevano trovare applicazione nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non fosse ancora avvenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento; per quelli a dibattimento già aperto valeva invece il principio secondo il quale la colpevolezza dell'imputato non poteva essere provata «esclusivamente» sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si sottraeva all'esame in dibattimento.

Il testo legislativo derivante dalla conversione in legge del decreto citato stravolge radicalmente il principio statuito in via d'urgenza, in quanto, affermando l'applicazione dei nuovi principi costituzionali per tutti i processi indistintamente e dunque prescindendo da ogni distinzione tra processi a dibattimento già aperto o meno, limita per i processi già in corso l'utilizzabilità probatoria (e dunque il possibile connesso giudizio di colpevolezza) alle dichiarazioni già presenti — in quanto già in precedenza acquisite — al fascicolo del dibattimento.

Questa sembra essere — secondo l'opinione del Collegio — l'unica interpretazione plausibile dell'inciso «se già acquisite al fascicolo del dibattimento», nel senso che solo i verbali già annessi possono essere utilizzati ai fini probatori, mentre invece vi è un divieto di utilizzazione — e dunque di previa acquisizione (non rintracciandosi a questo punto alcuna logica processuale in una eventuale acquisizione di atti insuscettibili di valutazione e utilizzazione da parte del giudice) di quelli che alla data di entrata in vigore della legge di conversione non hanno ancora trovato ingresso nel fascicolo del dibattimento.

Una diversa interpretazione — che neghi al periodo in esame il carattere di spartiacque temporale ostativo a future acquisizioni dei verbalide *de quibus* — appare priva di significato innovativo sia nella logica del sistema che con riguardo all'iter dei lavori parlamentari che hanno condotto alle modifiche descritte: è infatti di tutta evidenza che il dibattito parlamentare relativo alla regolazione dei principi del giusto processo sui procedimenti in corso si è insistentemente soffermato sulla necessità di individuare uno spartiacque temporale che consentisse di ribadire, pur con i dovuti accorgimenti, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate in sede di indagine da chi si sottrae legittimamente ma volontariamente all'esame, in ossequio all'esigenza di contemperare in maniera ragionevole i diritti di difesa con il principio di conservazione (non dispersione) del materiale probatorio.

A dimostrazione dell'assunto sta il testo del decreto originario sopra riportato (che limitava l'utilizzazione, con il correttivo della non esclusività, ai dibattimenti già aperti); ancora successivamente, nella fase di conversione, veniva introdotto un emendamento (approvato dalla commissione giustizia della Camera in data 27 gennaio 2000), che addirittura arretrava la soglia di utilizzabilità probatoria dei verbali ai processi per i quali era già stata esercitata l'azione penale.

4. — Ciò premesso, ritiene questo collegio che non possa escludersi che la legge di conversione confligga sotto un duplice profilo con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Per un primo aspetto, infatti, contrasta con il principio di uguaglianza direttamente sancito dall'art. 3 della Costituzione e con quello di ragionevolezza dei provvedimenti legislativi comunque desumibile sul piano interpretativo dalla norma costituzionale appena richiamata, nonché con il diritto inviolabile alla difesa statuito dal secondo comma dell'art. 24, la stessa previsione contemplata prima nel decreto legge e poi nella legge di conversione di un regime che diversifichi l'utilizzazione probatoria (e la preventiva acquisizione) dei verbali di interrogatorio resi durante le indagini preliminari da imputati in procedimenti connessi, affermandone l'ammissibilità per i procedimenti in corso e negandola al contrario per quelli a venire.

Le perplessità sono evidentemente motivate dalla possibile illegittimità costituzionale di una disparità di trattamento delle posizioni degli imputati per il solo effetto di un dato processual-temporale quale quello costituito dalla pendenza del procedimento penale.

È ben vero che la previsione traduce normativamente quella che sembra essere stata — come in precedenza ricordato — la principale finalità ispiratrice dei lavori parlamentari; così come è altrettanto indiscutibile che sia la stessa legge costituzionale (n. 2 del 23 novembre 1999) a prevedere una «regolazione» dei principi del giusto processo sui procedimenti in corso.

Resta tuttavia da dimostrare — ed in tal senso il collegio sottopone la questione al vaglio del giudice delle leggi — *in primis* che la «regolazione» voluta dal legislatore possa legittimamente tradursi in una demarcazione temporale dell'applicazione dei principi costituzionali e che — ove realmente l'espressione «regolazione» possa e debba essere intesa in tale accezione — tale interpretazione, ancorché dettata dall'art. 2 della legge costituzionale non confligga comunque con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, principio che nel sistema dei valori costituzionali gode evidentemente di rango e forza prevalente su quello di cui è espressione la norma costituzionale citata (art. 2 legge costituzionale).

Il sospetto di illegittimità esce poi ulteriormente rafforzato con riguardo alla previsione — quest'ultima contenuta nella sola legge di conversione — di un discrimine nemmeno ancorato a possibili scansioni processuali in una qualche misura coerentemente inserite nel sistema (quali appunto la apertura del dibattimento o ancor prima l'avvenuto esercizio dell'azione penale), ma legato ad un accadimento processuale del tutto casuale e discrezionale nei tempi, quale è l'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi nelle indagini preliminari da chi si è poi sottratto all'esame in dibattimento: e ciò in quanto tale acquisizione non può che avvenire solo e nel momento in cui si esplica concretamente l'esame della persona e questa dichiara — nell'esercizio delle proprie facoltà difensive — di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Lo spartiacque temporale individuato dalla norma, dunque, appare del tutto aleatorio, legato a dinamiche dibattimentali ognuna diversa dall'altra: nel processo che occupa, ad esempio, non è stata compiuta l'escussione del Cavallini, con eventuali contestazioni ed acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di indagine preliminare, per il solo fatto della sua ingiustificata assenza e detta escussione si è resa possibile solo all'odierna udienza a seguito di accompagnamento.

Non ignora il tribunale che l'introduzione di modifiche costituzionali di tale portata pone evidenti problemi di coordinamento con riferimento ai processi in corso.

La ricordata esigenza di contemperare l'applicazione dei nuovi principi con la necessità di salvaguardare le attività già compiute — stante la scelta del legislatore di non intervenire (quanto meno allo stato del diritto vigente) sulla disciplina del cd. «diritto al silenzio», quanto piuttosto di diversificare le posizioni di chi si trova ad essere sottoposto a procedimento penale — presta il fianco a dubbi di costituzionalità allorché si traduce normativamente nella previsione di un'applicazione dei nuovi principi legata ad un evento temporale puramente accidentale, privo cioè di una valenza autonoma giustificativa della dicotomia.

5. — La rilevanza della decisione nel caso di specie, qualunque sia la decisione e l'ambito della stessa, è di tutta evidenza, atteso che le dichiarazioni del Cavallini, quali si possono ipotizzare sulla scorta dell'imputazione, ove lo stesso è indicato come l'acquirente della sostanza stupefacente il cui spaccio è attribuito all'imputato, possono certamente costituire una fonte di prova di rilievo, ovviamente da vagliare unitamente alle altre risultanze processuali.

6. — Le questioni sopra evidenziate sono poi sicuramente da ritenere non manifestamente infondate, posto che in relazione ad altri procedimenti penali sono state già, ed ormai più volte, poste all'attenzione della Corte costituzionale.

7. — Su tali premesse, il tribunale ritiene la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 513 c.p.p. per conflitto con l'art. 111 della Costituzione, del quale la legge n. 35/2000 costituisce concreta attuazione, nonché dell'art. 1, comma 2, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000, per come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 25 febbraio 2000, nella sua totalità e, in via subordinata, nella parte in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di costituzionalità, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione:*

*dell'intero art. 1, comma 2, decreto legge n. 2 del 7 gennaio 2000, per come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 25 febbraio 2000;*

*ovvero*

*dell'art. 1, comma 2, decreto legge n. 2 del 7 gennaio 2000, per come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 25 febbraio 2000, nella sola parte in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento;*

*ovvero*

*dell'art. 513 c.p.p. per conflitto con l'art. 111 della Costituzione.*

*Sospende il processo in corso e manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e per la notifica della medesima al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Grosseto, addì 4 ottobre 2000.

*Il Presidente: LA GAMBA*

N. 66

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Piazzolla Donato e & S.n.c. ed altre contro Ufficio delle entrate di Verbania*

**Contenzioso tributario - Poteri istruttori delle Commissioni tributarie - Ordine a «terzi» di comparire davanti al giudice tributario per fornire informazioni e chiarimenti relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti - Possibilità di accompagnamento coattivo del terzo inadempiente - Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lamentata vanificazione dell'insegnamento contenuto nella sent. n. 18/2000 della Corte costituzionale.**

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7.
- Costituzione, art. 3.

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza nei giudizi riuniti n. 3/00, 4/00, 5/00, 6/00, 7/00 e 8/00 R.G. - 1/00 - 2/00 tra le parti: Piazzolla Donato e C. S.n.c., Inoxpul S.a.s. di Ceretti Massimiliano & C., Piazzolla Donato e Anacleto Teresa;

Contro l'ufficio unico delle entrate di Verbania;

Questo collegio ritiene che la decisione dei ricorsi debba essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale.

Gli avvisi di accertamento, oggetto dei ricorsi *de quibus*, sono sorretti soltanto ed esclusivamente da dichiarazioni di terzi raccolte dall'amministrazione finanziaria nella fase amministrativa procedimentale e dalle quali risulta che alcune fatture passive contabilizzate dai ricorrenti sarebbero state emesse a fronte di operazioni inesistenti.

Tuttavia la veridicità delle anzidette dichiarazioni è stata ed è contestata decisamente dai contribuenti-ricorrenti con l'affermato convincimento che, in assenza delle anzidette dichiarazioni, il giudice dovrà accogliere i ricorsi ed annullare gli atti impugnati.

È noto infatti che il valore delle dichiarazioni raccolte dall'amministrazione finanziaria nella fase dell'accertamento è solamente quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.

La Corte costituzionale ha insegnato ed insegna che, qualora il contribuente contesti la veridicità delle dichiarazioni raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale, «il giudice tributario potrà e dovrà far uso degli ampi poteri inquisitori riconosciutigli dal comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, rinnovando e, eventualmente, integrando, l'attività istruttoria svolta dall'ufficio». (Corte costituzionale, sentenza n. 18/2000).

Questo collegio, recependo l'anzidetto insegnamento, in data 16 maggio 2000, al fine di «rinnovare e, eventualmente, integrare l'attività istruttoria svolta dall'ufficio», ha ordinato ai terzi, che in precedenza avevano rilasciato all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni sulle quali la stessa ha fondato gli avvisi di accertamento, di comparire davanti a questo giudice per fornire informazioni e chiarimenti relative alle fatture da loro emesse (e alle pretese operazioni inesistenti) nei confronti dei ricorrenti.

All'udienza del 4 ottobre 2000, fissata per lo svolgimento dell'anzidetta attività istruttoria, però, nessuno dei «terzi», sebbene questi siano stati tempestivamente e ritualmente convocati, è comparso davanti a questo giudice.

Il difensore dei ricorrenti, dopo la constatazione della mancata comparizione dei «terzi», ha chiesto la «revoca» dell'ordinanza con la quale era stata disposta la convocazione dei terzi.

Il collegio si riservava di decidere ed ora, a scioglimento della riserva, dichiara, a prescindere da ogni valutazione di merito, l'inammissibilità dell'istanza di revoca perché tardiva.

Questo collegio, a meno di non aver correttamente interpretato le indicazioni contenute nella sentenza n. 18 del 2000 della Corte costituzionale, per la quale il giudice tributario ha il potere e il dovere di rinnovare e, eventualmente, integrare l'attività istruttoria svolta dall'ufficio, ove, come nel caso di specie, lo stesso giudice non ritenga che l'accertamento, a prescindere dalle dichiarazioni di terzi, sia adeguatamente sorretto da altri mezzi di prova, non può non confermare l'ordinanza emessa in data 16 maggio 2000 con riferimento all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, all'art. 32, primo comma, n. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e all'art. 51, secondo comma, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

La citata ordinanza istruttoria, però, e lo stesso insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 18/2000), resterebbero senza effetto, con grave pregiudizio anche per la credibilità della giustizia, se il giudice non potesse e non dovesse disporre l'accompagnamento coattivo dei terzi che, senza alcuna giustificazione, non hanno osservato un ordine di un'autorità giurisdizionale.

Le norme che regolano il processo tributario e quindi il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non prevedono che il giudice tributario possa e debba disporre l'accompagnamento coattivo del terzo — inadempiente ad un precedente ordine del giudice — al fine di ottenere informazioni e chiarimenti relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti.

Si tratta di omissioni o lacune, a parere di questo collegio, di dubbia legittimità costituzionale in relazione al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Trattasi, per le argomentazioni addotte, di questione di legittimità costituzionale non solo «non manifestamente infondata», ma anche «rilevante» ai fini della decisione della presente causa; perché senza la conferma o la ritrattazione (espressa o tacita) delle dichiarazioni che sarebbero state rilasciate dai terzi, la causa non può essere decisa.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano il processo tributario e quindi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in particolare l'art. 7, nella parte in cui non prevedono che il giudice tributario possa e debba disporre l'accompagnamento coattivo del terzo — inadempiente ad un ordine del giudice — al fine di ottenere informazioni e chiarimenti relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti, in relazione al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e «rilevante» per quanto in motivazione.*

*Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata ai ricorrenti e all'ufficio delle entrate di Verbania ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Verbania, addì 13 dicembre 2000.

*Il Presidente:* PISCITELLO

*Il giudice relatore:* BERTELO

## N. 67

*Ordinanza emessa il 4 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Sica Raffaele contro Comando Regione carabinieri Campania ed altra*

**Giustizia amministrativa - Controversie in materia di accesso - Possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 117 cod. proc. pen. e in deroga al divieto di cui all'art. 329 cod. proc. pen., al fine di accertare la sussistenza effettiva del segreto opposto a fondamento del proprio rifiuto - Mancata previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza, sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 25, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

**Giustizia amministrativa - Possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 117 cod. proc. pen. e in deroga al divieto posto dall'art. 329 cod. proc. pen., al fine di decidere una controversia rientrante nella propria giurisdizione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.**

- R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 44, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

**Giustizia amministrativa - Possibilità per il giudice amministrativo di ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 cod. proc. pen., copie di atti relativi a procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto in caso di necessità per il compimento di indagini istruttorie, come stabilito per il pubblico ministero nel processo penale - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.**

- Cod. proc. pen. art. 117.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5227/00 proposto da Sica Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cocilovo, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 82 presso lo studio dell'avv. Michele Di Gianni;

Contro Comando Regione carabinieri Campania Nucleo relazioni con il pubblico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Direzione investigativa antimafia, Ufficio personale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria «*ope legis*», per l'annullamento del diniego parziale di accesso di cui alla nota prot. n. 6/2-9 Nu.R.P. notificata il 9/5/2000; degli atti ivi richiamati ed in particolare del messaggio n. 125/Pers/A prot. n. 1633/00 (*recte*: 16233) del 3/5/2000: del silenzio-rifiuto formatosi in ordine alla istanza di accesso ai restanti documenti ed alla istanza avanzata dal ricorrente in data 5 aprile 2000, nonché per il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti richiesti dal ricorrente e conseguente condanna dell'amministrazione alla esibizione degli stessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio della difesa erariale, con il relativo allegato;

Visti gli atti tutti di causa;

Alla camera di consiglio del 4 luglio 2000, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.

## F A T T O

Con ricorso notificato il 23 maggio 2000, il ten. col. Raffaele Sica — ufficiale dell'Arma dei carabinieri — riferiva di aver richiesto, con atto istanza del 17 febbraio 2000, l'accesso ai seguenti documenti:

atti relativi al procedimento di revoca dell'assegnazione del ricorrente alla Direzione investigativa antimafia, in quanto oggetto di giudizi pendenti innanzi al giudice amministrativo;

fascicolo personale;

altri atti, anche se classificati come segreti, che avrebbero avuto potenziale capacità di incidere sulla carriera e sulla vicenda dell'interessato.

Con nota prot. n. 125/PERS/A/10022/00 del 23 marzo 2000, l'ufficio del personale della DIA accoglieva l'istanza di accesso ed in data 5 aprile 2000, presso lo stesso ufficio, venivano consegnati vari documenti, tra i quali:

foglio n. 125/PERS/A/32867/99 del 7 settembre 1999, in stralcio;

foglio n. 125/PERS/A/36612/99 dell'8 ottobre 1999, in stralcio;

foglio n. 125/PERS/A/1205/00 del 14 gennaio 2000, in stralcio.

In proposito, i verbalizzanti dichiaravano che «nei suddetti atti sono state depennate le parti tuttora ritenute non accessibili ostando il segreto di indagine di cui all'art. 329 c.p.p.».

Nella circostanza il ricorrente chiedeva una verifica di quanto riferito presso l'Autorità giudiziaria, l'acquisizione in copia integrale dei suddetti documenti e di ogni ulteriore atto, classificato o meno, custodito da altre articolazioni della DIA nei termini e per i fini indicati nella istanza di accesso. Al riguardo, con nota prot. n. 6/2-9-Nu.R.P. del 9 maggio 2000, il Comando regione Campania comunicava che la DIA, con messaggio n. 125/Pers/A prot. n. 16233/00 del 3 maggio 2000 aveva disposto il diniego di accesso alla restante documentazione in forza del divieto posto dall'art. 329 c.p.p.

A seguito di ciò il ricorrente proponeva le domande in epigrafe per il riconoscimento del diritto di accesso integrale a tutti i documenti richiesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Le amministrazioni intimare si costituivano in giudizio resistendo al ricorso.

## D I R I T T O

1.1. — La DIA ha parzialmente respinto la domanda di accesso avanzata dal ricorrente nella parte in cui i documenti richiesti sarebbero coperti dall'obbligo di segreto previsto dall'art. 329 c.p.p.

1.2. — In proposito il ricorrente deduce che:

il diniego di accesso sarebbe illogico e contraddittorio, in quanto i documenti rilasciati in stralcio costituirebbero note inviate all'Avvocatura di Stato (nonché al Dipartimento della pubblica sicurezza - Segreteria del Capo della sicurezza, al Comando generale dell'Arma ed al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale) per la difesa in giudizio dello Stato nei giudizi pendenti «*inter partes*» ed aventi ad oggetto l'impugnativa degli atti di revoca dell'assegnazione del ricorrente alla DIA;

il segreto istruttorio non sussisterebbe in quanto non sarebbe affermato né dimostrato che sugli atti in questione siano state intraprese azioni giudiziarie; l'interessato non risulterebbe sottoposto ad alcun procedimento penale, né avrebbe mai ricevuto comunicazioni in proposito;

sarebbe improbabile che le relazioni difensive possano costituire «atti di indagine» ai sensi dell'art. 329 c.p.p.;

l'esito negativo della richiesta eluderebbe la richiesta avanzata dal ricorrente diretta ad ottenere una verifica in proposito presso l'Autorità giudiziaria;

l'ufficio del personale sarebbe incompetente ad eccipire il segreto di cui alla norma citata;

il segreto istruttorio non giustificherebbe il diniego di accesso fino a quando (come nella specie) i documenti siano nella disponibilità dell'amministrazione e non siano sottoposti a sequestro da parte del giudice penale;

la DIA avrebbe già accolto senza riserva la domanda di accesso, per cui sarebbe illegittima la successiva reiezione parziale;

il diniego di accesso relativamente ad atti utilizzati per la difesa dello Stato in altri giudizi violerebbe i diritti di difesa della controparte;

l'obbligo di segreto, qualora sussistente, risulterebbe violato per effetto della comunicazione dei documenti in questione ai destinatari delle relazioni stesse;

il ricorrente avrebbe un interesse qualificato giuridicamente rilevante all'accesso, a garanzia delle proprie posizioni di diritto e della propria personalità, coincidente con l'interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa;

l'amministrazione avrebbe altresì disatteso la pretesa di accesso ad ogni ulteriore atto, classificato o meno, custodito da altre articolazioni della DIA nei termini e per i fini indicati nella istanza di accesso degli altri documenti richiesti.

1.3. — La difesa erariale obietta che:

il diritto di accesso vantato dal ricorrente incontra un limite nelle esigenze di cui all'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 nonché all'art. 3, lettera *d*), del regolamento attuativo approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, evitando la divulgazione incontrollata e totale delle fonti e delle informazioni acquisite riguardanti le forze di polizia;

le vicende penali che avrebbero coinvolto uno stretto parente del ricorrente sarebbero di per sé ostative all'accesso;

il richiamo all'art. 329 c.p.p. sarebbe operato in via cautelativa dall'amministrazione e, se pure improprio, non invaliderebbe il rifiuto che troverebbe comunque fondamento nel citato decreto ministeriale;

la divulgazione delle notizie riguardanti la vicenda sarebbe rimasta limitata ai rapporti interorganici della stessa amministrazione e sarebbe comunque giustificata dalle esigenze di difesa in giudizio dell'amministrazione.

2. — Giova subito rilevare che le argomentazioni formulate dalla difesa erariale, nella parte in cui richiamano l'applicabilità della disciplina dettata dal decreto ministeriale n. 415 del 1994, comportano sostanzialmente una integrazione della motivazione degli atti impugnati. Tale regolamento, infatti, riguarda le ipotesi previste dell'art. 24, comma 2 e 4, della stessa legge n. 241, concernente le limitazioni del diritto di accesso connesse a superiori esigenze di interesse pubblico.

Per contro gli atti di diniego che formano oggetto della materia del contendere sono giustificati dal mero riferimento ai limiti imposti dall'art. 329 c.p.p., e quindi pongono a sostegno del diniego di accesso una fattispecie rientrante nell'ambito dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che esclude appunto l'accesso «nei casi di segreto previsti dall'ordinamento». Senonché, la pretesa all'accesso ha natura di interesse legittimo e la relativa tutela si realizza mediante un processo di tipo impugnatorio (*cf.* Consiglio di Stato, ad. plen., 24 giugno 1999, n. 16). La materia del contendere è dunque delimitata dal contenuto dell'atto impugnato e dai motivi dedotti dall'interessato contro lo stesso. In tale contesto, la motivazione del provvedimento impugnato non può essere modificata o integrata da circostanze o argomentazioni estranee all'atto stesso che vengano allegare solo in sede di giudizio nell'ambito di una mera memoria difensiva (*cf.* Cons. St., ad. plen., 17 novembre 1995, n. 30; sez. IV, 29 gennaio 1998, n. 102; sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1463; sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 10).

3. — In estrema sintesi, dunque, la controversia che forma oggetto del giudizio in esame verte sostanzialmente su due punti fondamentali.

La prima questione riguarda la sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 329 c.p.p.: al riguardo, il ricorrente dubita e contesta, in punto di fatto, che i documenti negati siano effettivamente classificabili tra quelli per i quali è disposto l'obbligo di segreto.

Qualora i citati documenti rientrino nel novero di quelli assoggettati ai vincoli dell'art. 329 c.p.p., la seconda questione sollevata consiste nello stabilire se, in punto di diritto, l'obbligo di segreto previsto dalla citata norma sia ostativo all'esercizio del diritto di accesso.

3.1. — Sulla prima questione, che risulta logicamente prioritaria, al momento si può solo osservare che gli «*omissis*» interessano le relazioni indirizzate dall'amministrazione all'Avvocatura dello Stato per resistere al contenzioso proposto dal ricorrente contro l'atto di revoca della propria assegnazione alla DIA.

Al riguardo, se per un verso è evidente che tali relazioni non costituiscono per loro natura «atti di indagine della polizia giudiziaria» alla stregua di quanto previsto dall'art. 329 c.p.p., per altro verso è nondimeno evidente che le informazioni sugli atti di indagine contenute, per ipotesi, nelle citate relazioni (o ad esse allegate) sarebbero assoggettate allo stesso regime della norma in questione.

Senonché, allo stato, dagli atti di causa, non emergono elementi idonei per affermare o per escludere che il contenuto delle parti «*omesse*» si riferisca effettivamente ad «atti di indagine», secondo quanto affermato nel provvedimento impugnato e contestato dal ricorrente.

Infatti, l'interessato si è limitato a produrre (ovviamente) i fogli ottenuti dall'amministrazione, coperti dagli «*omissis*».

Dall'altra parte, le amministrazioni resistenti non hanno prodotto alcun documento; e dal suo canto, la difesa erariale mentre da una parte fa generico riferimento all'operato delle forze di polizia per l'accertamento dei fatti di reato, nonché ad un procedimento penale pendente a carico di altro soggetto legato al ricorrente da vincoli di parentela (senza peraltro documentare che tutti gli atti negati e le parti coperte da «*omissis*» sono strettamente attinenti alle relative indagini penali), dall'altra riconosce che il richiamo all'art. 329 c.p.p. potrebbe essere «cautelativo» ed «improprio».

Sotto tale profilo è evidente che il giudizio non risulta maturo per la decisione e richiederebbe l'esecuzione di incombenze istruttori.

3.2. — Ciò induce ad esaminare per prima la seconda questione, e cioè quella concernente la portata applicativa dell'obbligo del segreto imposto dall'art. 329 c.p.p. Infatti, se le doglianze dedotte dal ricorrente sull'argomento fossero fondate, non avrebbe rilevanza l'esecuzione di una interlocutoria.

Orbene, l'art. 329 c.p.p. prevede al primo comma che «gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari»; in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre di mantenere, anche oltre i termini di cui sopra, l'obbligo di segreto, nei limiti previsti dal successivo terzo comma dello stesso art. 329. Non vi è dubbio che il precetto sancito dalla norma in esame rientra tra quelli richiamati dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e la sua vincolativa osservanza esclude la possibilità di consentire l'accesso (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 luglio 1998, n. 1091).

Al riguardo la giurisprudenza invocata dal ricorrente non risulta pertinente al caso in esame. Infatti, le decisioni richiamate statuiscano essenzialmente il principio che un documento amministrativo, fino a quando resta nella disponibilità dell'amministrazione e non sia sottoposto a sequestro dal giudice penale, non può essere sottratto all'accesso per il solo fatto che lo stesso abbia attinenza con fatti suscettibili di rilevanza penale o che abbia formato oggetto di una denuncia (cfr. Cons. St. ad. plen., 28 aprile 1999, n. 6; sez. IV, 28 ottobre 1996, n. 1170; nonché questo stesso tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. I, 23 febbraio 1995, n. 38).

In definitiva le suddette decisioni non mostrano di essere riferibili all'accesso relativo ad «atti di indagine» in senso proprio, e cioè agli atti compiuti da un organo di polizia giudiziaria, ma piuttosto a documenti di una pubblica amministrazione, aventi una qualche pertinenza con un reato, i quali certamente, per tale loro attinenza, non costituiscono «atti di indagine della polizia giudiziaria», ma possono tutt'al più formare oggetto di sequestro.

Diverso è il caso in esame, nel quale sono intimati in giudizio la Direzione investigativa antimafia ed il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, qualora venga in discussione il loro operato nella qualità di organi investigativi.

4. — Ne consegue che la soluzione del presente ricorso dipende unicamente dall'accertamento in ordine alla natura ed al contenuto degli atti dei quali è negato l'accesso, poiché se (e nella misura in cui) tali documenti sono qualificabili come «atti di indagine della polizia giudiziaria» l'impugnativa andrebbe respinta, laddove andrebbe invece accolta qualora si rivelasse insussistente il presupposto di fatto allegato a sostegno dell'impugnato diniego di accesso.

In proposito si è già detto che la documentazione di causa non consente di risolvere la controversia e che occorrerebbe, pertanto, l'effettuazione di adempimenti istruttori tendenti ad acclarare essenzialmente il contenuto e la natura degli atti segreti.

Senonché va rilevato che nessuno degli strumenti istruttori previsti dall'ordinamento processuale amministrativo può essere esperito per verificare la sussistenza del presupposto asserito dall'amministrazione. Infatti, qualora effettivamente si tratti di atti coperti dal segreto, la esecuzione dell'incombente istruttorio determinerebbe esso stesso la violazione dell'obbligo di segreto. E ciò sia per il fatto che l'attività istruttorio, nel processo amministrativo (così come in quello civile) è per sua natura ispirata al principio fondamentale del contraddittorio, che presuppone la disponibilità di tutto il materiale processuale per le parti del giudizio: sia per il fatto che anche lo stesso giudice amministrativo è escluso dalla possibilità di venire a conoscenza di atti che siano coperti dall'obbligo di segreto *ex art.* 329.

Tuttavia va rilevato che l'ordinamento non manca di prevedere ipotesi nelle quali è consentita la deroga al segreto istruttorio. In particolare l'art. 117 c.p.p. prevede che, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero possa ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto (nel contempo è fatta salva la potestà dell'autorità giudiziaria destinataria della richiesta di respingerla con decreto motivato).

Orbene non si palesa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 c.p.p. nella parte in cui non prevede che anche il giudice amministrativo, quando è necessario per il compimento di attività istruttorie nel processo amministrativo, possa rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per acquisire copie di atti e/o informazioni; e ciò allo scopo essenzialmente di verificare la sussistenza stessa e la portata dell'obbligo di segreto.

In particolare la disposizione impugnata risulta in contrasto:

con l'art. 24, comma 1 e 2, Cost., nella parte in cui garantisce il diritto di difesa in sede giurisdizionale per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi;

con l'art. 113, comma 1 e 2, Cost., nella parte in cui prescrive che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa e non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti;

con l'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui consacra il principio di uguaglianza e quello di ragionevolezza.

4.1. — Sul primo punto è da osservare che l'assenza di qualsiasi strumento processuale atto a verificare la veridicità o meno di una asserzione formulata dall'autorità resistente, comporta uno squilibrio tra le parti del processo ed, in definitiva, impedisce la tutela delle posizioni giuridiche soggettive eventualmente lese dall'amministrazione in base a presupposti di fatto non dimostrati e non dimostrabili, con violazione dei diritti garantiti dall'art. 24 della Costituzione.

4.2. — Sul secondo punto, va rilevato che l'impossibilità nella specie di accertamenti istruttori rende nella sostanza non sindacabile, in sede giurisdizionale, il diniego di accesso, almeno per quanto riguarda la deduzione di vizi di legittimità per eccesso di potere consistente nell'errore dei presupposti o nel travisamento dei fatti che abbiano dato luogo alla falsa applicazione dell'art. 329 c.p.p.; il che contrasta con l'art. 113 della Costituzione.

4.3. — Sul terzo punto, non sembra ragionevole che la norma impugnata consenta una deroga ai precetti posti dall'art. 329 solo per necessità connesse all'esercizio della giustizia penale e non anche per altre esigenze di giustizia, aventi pari valore ed importanza, quando e purché ovviamente non vi siano pregiudizi per l'attività investigativa. A tale scopo l'art. 117 contempla appunto uno strumento che riesce a temperare le diverse occorrenze, demandando all'autorità giudiziaria competente la potestà di assumere le decisioni in merito al bilanciamento di eventuali esigenze contrapposte. A fronte di ciò si palesa irragionevole che il medesimo strumento non sia concesso per le necessità della giustizia amministrativa.

È opportuno soggiungere che l'ampia potestà discrezionale del legislatore nella conformazione degli istituti processuali e nella predisposizione di strumenti di tutela differenziati (*cf.*, ad es., Corte cost., 26 febbraio 1998, n. 31; 23 dicembre 1997, n. 433; 29 dicembre 1988, n. 1162) incontra nondimeno dei limiti, oltre che ovviamente nella necessità di osservare i principi ed i precetti costituzionali in materia di tutela giurisdizionale, anche nell'esigenza di non adottare soluzioni manifestamente irrazionali (*cf.*, con particolare riferimento al processo amministrativo, Corte cost., 28 giugno 1985, n. 190; 23 aprile 1987, n. 146).

Inoltre, dall'attuale assetto normativo, emerge una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento dei soggetti destinatari di atti amministrativi emanati da autorità amministrative che siano investite anche di compiti di polizia giudiziaria, nella misura in cui queste ultime verrebbero a godere, anche quando agiscono nella qualità di una pubblica amministrazione, di prerogative che non troverebbero effettiva giustificazione nella particolare natura della loro attività in materia di accertamento e repressione dei reati.

5. — Le prospettate questioni di legittimità costituzionale sono altresì rilevanti. Infatti, allo stato, il collegio:

non può accogliere il ricorso, poiché non emergono elementi per vincere la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo impugnato, il quale asserisce la sussistenza dell'obbligo di segreto come presupposto del diniego;

non può respingere il ricorso, in quanto non è imputabile al ricorrente l'inadempienza ad un onere probatorio, posto che tale onere non sussiste nel processo amministrativo, qualora si tratti della dimostrazione di fatti e circostanze che (come è palese nella specie) non sono nella disponibilità dell'interessato, ma che rientrano nel dominio dell'amministrazione;

non può esercitare il potere acquisitivo (attribuito dalla legge al giudice amministrativo proprio per sopperire allo squilibrio, normalmente esistente nel processo amministrativo, tra la parte pubblica e quella privata nella disponibilità del materiale utile ai fini della decisione), atteso che l'esecuzione dell'istruttoria (ed in particolare l'ordine di acquisizione dei documenti) potrebbe comportare la divulgazione di informazioni coperte da segreto, laddove l'obbligo di segreto è vincolante per l'amministrazione resistente e non è derogabile dal giudice amministrativo e nei confronti del giudice amministrativo.

Sicché, allo stato, il collegio non sarebbe nella condizione di assumere alcuna determinazione e neppure potrebbe (come è ovvio) emettere una pronuncia di *non liquet*.

6. — Per gli stessi motivi sopra esposti risultano rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo — chiamato a decidere sulla legittimità dell'operato dell'amministrazione in tutti i casi di diniego di accesso, ivi compresi quelli previsti dall'art. 24, comma 1, della stessa legge n. 241 — di acquisire atti ed informazioni dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 117 c.p.p. ed in deroga al divieto posto dall'art. 329 c.p.p., al fine di accertare la sussistenza effettiva del segreto opposto dall'autorità amministrativa a fondamento del proprio rifiuto;

dell'art. 44, comma 1, del regio-decreto n. 1054 del 1924, applicabile nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi regionali in forza del rinvio operato dall'art. 19 della legge n. 1034 del 1971, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 117 c.p.p. ed in deroga al divieto posto dall'art. 329 c.p.p., al fine di decidere una controversia rientrante nella propria giurisdizione.

7. — Tutto ciò considerato, va disposta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione sulle questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale, siccome rilevanti e non manifestamente infondate, mandando la segreteria per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

*Il tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, dichiara rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale:*

*dell'art. 117, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo possa ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 c.p.p., copie di atti relativi a procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, quando è necessario per il compimento di indagini istruttorie nel processo amministrativo;*

*dell'art. 25, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 117 c.p.p., quando è necessario per la decisione di controversie in materia di accesso;*

*dell'art. 44, comma 1, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 117 c.p.p., quando è necessario per l'istruttoria di una causa rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo.*

*Ordina alla segreteria del tribunale amministrativo regionale di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della medesima segreteria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

Così deciso in Napoli, addì 4 luglio 2000, in camera di consiglio.

*Il Presidente:* VITELLIO

*L'estensore:* DONADONO

N. 68

*Ordinanza emessa il 30 ottobre 2000 dal tribunale di Napoli  
nel procedimento penale a carico di Cicatiello Giuseppe*

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso, nei confronti della quale si è proceduto - Prevista facoltà di non rispondere - Irragionevolezza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 210, commi 1 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 112.

**Processo penale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Coimputato del medesimo reato o imputato di reato connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o comunque definitiva - Prevista incompatibilità - Irragionevolezza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 197, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3 e 112.

## IL TRIBUNALE

Sulla eccezione formulata dal pubblico ministero all'udienza del 16 ottobre 2000 avente ad oggetto la richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 210, 4 comma del codice di procedura penale, e 197 lettera a) del codice di procedura penale; sentite le parti;

## O S S E R V A

Sulla rilevanza Cicatiello Giuseppe è stato tratto a giudizio dinanzi a questo tribunale per rispondere del reato previsto e punito dagli artt. 110 del codice penale e 73 del d.P.R. n. 309/1990 perché, in concorso con Castaldo Vincenzo illecitamente deteneva al fine di cederla a terzi dietro corrispettivo, sostanza stupefacente di tipo hashish per g. 2.88.

La accusa si fonda sulle dichiarazioni accusatorie di Castaldo Vincenzo rese in maniera dettagliata più volte nel corso delle indagini preliminari, nonché su intercettazioni telefoniche disposte sulla utenza dell'imputato Cicatiello Giuseppe.

Castaldo Vincenzo, peraltro, sentito quale imputato di procedimento connesso all'udienza del 16 ottobre 2000 si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Centrali essendo le dichiarazioni rese dal Castaldo per definire il presente giudizio, e non potendo le stesse essere in alcun modo acquisite, ne discende la evidente rilevanza nel caso di specie della questione di legittimità costituzionale nei termini che verranno qui di seguito illustrati sulla non manifesta infondatezza;

Ritiene il collegio che, alla luce della entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 2/1999, ove l'imputato di procedimento connesso abbia reso dichiarazioni accusatorie *erga alios* nel corso delle indagini preliminari ed in dibattimento si avvalga della facoltà, prevista dall'art. 210, quarto comma del codice di procedura penale, di non rispondere, non sia più possibile procedere a contestazioni, finalizzate alla acquisizione nel fascicolo del dibattimento delle relative dichiarazioni, secondo il meccanismo dettato dall'art. 513 del codice di procedura penale, come modificato a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 361/1998.

Tale forma di acquisizione delle dichiarazioni accusatorie lede di certo il principio posto dall'art. 111, quarto comma, della Costituzione che espressamente afferma «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore».

Venuta meno tale possibilità, va verificato se possa considerarsi costituzionalmente legittimo il combinato disposto degli artt. 210, primo e quarto comma, e 197 lett. a) del codice di procedura penale.

Tali norme consentono all'imputato di procedimento connesso di sottrarsi, a meno che la sua posizione non sia stata chiusa con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, all'esame dibattimentale, riconoscendogli la facoltà di non rispondere e, per quanto detto sopra, ogni diversa forma di acquisizione delle relative dichiarazioni resta definitivamente preclusa.

Non par dubbio che in tal modo si verifica una violazione del principio di non dispersione della prova, enunciato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 254/1992 e 255/1992, tendente a contemperare il rispetto del principio guida dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita di quanto acquisito prima del dibattimento, così che non sia sacrificato lo scopo essenziale del processo penale che consiste nella ricerca della verità.

D'altra parte con la sentenza n. 361/1998 la Corte costituzionale ha affermato che è evidente la irragionevolezza e incoerenza tra la possibilità di assumere nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato su fatti concernenti la responsabilità di altri e la possibilità che tali dichiarazioni, legittimamente acquisite, non entrino a far parte del materiale suscettibile di valutazione probatoria, possibilità oggi rimessa al mero arbitrio del dichiarante.

In tale sede la Corte, pur investita della legittimità costituzionale dell'art. 210, quarto comma del codice di procedura penale, ha ritenuto — anche perché tali erano i limiti nei quali era stato invocato il suo sindacato — che tale irragionevolezza potesse essere superata consentendo che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari venissero portate al vaglio del giudice mediante il meccanismo delle contestazioni.

Oggi, come detto, tale meccanismo deve ritenersi definitivamente precluso dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.

Ne discende che rivive la manifesta irragionevolezza di tale dicotomia già riconosciuta dal giudice delle leggi.

Non può, peraltro, dubitarsi della valenza costituzionale del principio *nemo tenetur se detegere* in virtù del quale deve riconoscersi il diritto al silenzio del dichiarante che indubbiamente si contrappone al principio della formazione della prova nel contraddittorio.

Dal rafforzamento di tale ultimo principio, peraltro, non può non discendere la necessità di rivedere i confini del primo.

Ed in particolare, laddove il dichiarante abbia definito la propria posizione rispetto ai fatti di causa, il riconoscimento del diritto al silenzio non trova più ragioni di tutela laddove comporti ostacolo alla formazione della prova nel dibattimento.

Da ciò discende, ad avviso del collegio, che l'art. 210 del codice di procedura penale, nel combinato disposto del primo e quarto comma, riferimento all'art. 197 lett. a), va sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente di sottrarsi all'esame dibattimentale anche a coloro che, pur imputati nel medesimo procedimento ovvero in procedimenti connessi, abbiano definito la propria posizione.

Parimenti deve ritenersi che il sistema così delineato violi l'art. 112 Cost., che sancisce la obbligatorietà della azione penale da parte del pubblico ministero.

Ed invero, posto che il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari legittimamente può raccogliere dichiarazioni accusatorie *erga alios* da parte di indagati destinati ad assumere la veste di imputati nel medesimo procedimento ovvero in procedimenti connessi e sulla base di queste ha il dovere di esercitare l'azione penale, appare evidente come il meccanismo di cui agli artt. 197 lett. a) e 210, primo e quarto comma, nella parte in cui consentono ai medesimi dichiaranti di sottrarsi all'esame dibattimentale correlato alla impossibilità — scaturente dal novellato art. 111 Cost., — di acquisire altrimenti le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, costituisce elusione in fatto — ed *ex post* — di tale dovere costituzionalmente sancito.

Emblematicamente, pertanto il p.m. si sottrarrebbe a tale dovere, ove non desse il debito corso alla azione penale su fatti scaturenti da dichiarazioni siffatte, in ipotesi anche richiedendo misure cautelari, e tuttavia non ha alcuna certezza di poter sottoporre al vaglio dibattimentale tali dichiarazioni.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 legge n. 87/1957;*

*Ritenuta rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 210, primo e quarto comma, per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui prevede la facoltà di non rispondere anche per le persone per le quali si è già proceduto; e dell'art. 197 lett. a), del codice di procedura penale, per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone dei coimputati del medesimo reato o degli imputati di reato connesso a norma dell'art. 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o comunque definitiva.*

*Sospende il presente giudizio, anche ai fini dell'art. 159 del codice di procedura penale;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale mandando la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.*

Napoli, addì 30 ottobre 2000.

*Il Presidente: RABUANO*

01C0117

N. 69

*Ordinanza emessa il 20 novembre 2000 dal giudice di pace di Livorno  
nel procedimento civile vertente tra D'Aparo Salvatore e condominio di via Ademollo nn. 4-6-8*

**Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Toscana - Alloggi, compresi in stabili a regime condominiale, assegnati in locazione - Versamento diretto delle spese a rimborso all'amministratore e azione in giudizio di quest'ultimo per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Indebita legiferazione in materia di processo civile riservata allo Stato.**

- Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 35, comma 3; legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, art. 32, comma 3, ultima parte.
- Costituzione, art. 108.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di primo grado iscritta al n. 1239/1997 R.G. promossa da D'Aparo Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Finis e dalla dott. Alice Smareglia per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e successivo decreto n. 629/1997 e pedissequo atto di precetto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Livorno, via P. Cossa n. 15, contro il condominio di via Ademollo nn. 4-6-8, in persona dell'amministratore pro-tempore dott. Ugo Parollo, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Amadei per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, in via dei Lanzi n. 33.

Visto l'atto di citazione e le difese delle parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il dott. Ugo Parollo, non in proprio ma quale amministratore del condominio di via Ademollo nn. 4-6-8, nel quale si trovano alcuni appartamenti di mano pubblica, ha chiesto al giudice di pace di Livorno l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di D'Aparo Salvatore, assegnatario in locazione di un appartamento dell'Ater ( già I.A.C.P.) di Livorno, per la somma di L. 467.817 a saldo di un asserito debito da questo contratto nei confronti dell'amministrazione condominiale, così come documentato con copia dell'estratto conto, copia dei verbali dell'assemblea condominiale 25 settembre 1996 e del 20 marzo 1997, copia del rendiconto al 31 dicembre 1996, con riparto e copia del preventivo al 31 dicembre 1997 con riparto.

Il coordinatore del giudice di pace di Livorno ha emesso a carico di D'Aparo Salvatore ed a favore dell'amministratore del condominio di via Ademollo nn. 4-6-8 il d.i. n. 629/1997 condannando il D'Aparo Salvatore a corrispondere all'amministratore condominiale la somma di L. 467.817 per sorte capitale e L. 233.700 per spese legali.

Il D'Aparo Salvatore con atto di citazione del 7-9 luglio 1997 ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento asserendo che gli importi richiesti non erano dovuti in quanto una parte delle somme richieste competevano al locatore in quanto spese generali a favore della proprietà ed altra parte perché afferenti alla straordinaria manutenzione.

L'amministrazione condominiale opposta si costituiva in giudizio per contestare le affermazioni della opponente facendo rilevare la legittimità del proprio operato e la sussistenza della legittimazione ad agire direttamente contro la opponente in forza del dettato dell'art. 35 della legge regionale Toscana n. 25/1989. Nel merito respingeva ogni addebito in ordine alla legittimità dei pagamenti richiesti, atteso che il rimborso delle spese richieste erano in linea con le indicazioni provenienti dalla circolare del ministero dei lavori pubblici n. 21 del 1° marzo 1983.

Dopo istruttoria la causa veniva trattenuta dal giudice di pace in decisione.

Il giudice remittente, rilevato che il decreto ingiuntivo è stato chiesto dall'amministratore del condominio direttamente nei confronti dell'assegnatario in locazione semplice in forza dell'art. 35 della legge regionale della Toscana n. 25/1989 ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale di detta norma. Rileva ancora che la regione Toscana in epoca successiva al 1989 ha emanato una nuova disciplina normativa in materia di assegnazione di alloggi e determinazione del canone nell'edilizia residenziale pubblica. La questione di legittimità, però, non è venuta meno per effetto della nuova disciplina normativa, atteso che il testo dell'art. 32 (alloggi in amministrazione condominiale), terzo comma, della legge regionale Toscana n. 96/1996, riproduce inalterato lo stesso testo dell'art. 35, terzo comma, legge regionale toscana n. 25/1989. Le norme richiamate sul punto testualmente così dispongono: «gli assegnatari in locazione semplice degli alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministratore del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi».

## DIRITTO

Sembra al giudice remittente che le norme regionali, testé richiamate, nel conferire agli amministratori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a regime condominiale il potere di agire direttamente in giudizio contro l'assegnatario in locazione, resosi inadempiente o moroso nei confronti della gestione condominiale, (norme applicabili a questo giudizio — anche se indirettamente contestate dalla difesa della parte convenuta — formalmente opponente a decreto ingiuntivo), pongano in rilievo e siano strettamente connesse ad un problema di legittimità costituzionale dell'esercizio del potere legislativo da parte della regione Toscana nel settore che qui interessa. La questione è rilevante in quanto a seconda della soluzione che viene data al problema della legittimità costituzionale della normativa testé indicata l'azione esercitata dall'amministratore del condominio al fine di recuperare somme dovute da parte di assegnatari in locazione, resisi inadempienti o morosi nei confronti della gestione condominiale, troverebbe diversa accoglienza anche dinanzi a questo giudice remittente. Ove, infatti, la regione Toscana abbia esercitato legittimamente il suo potere legislativo questo giudice dovrà tenere conto di quel dato normativo; ove, al contrario, tale potere fosse stato esercitato dalla regione oltre i confini tracciati dalla normativa costituzionale, l'attuale controversia civilistica dovrebbe essere decisa dal giudice remittente sulla base della normativa statale e, comunque, senza tenere conto della diversa disciplina normativa regionale.

Il problema che si agita, quindi, concerne l'attribuibilità costituzionale o meno alla regione a statuto ordinario della materia dell'edilizia residenziale pubblica e, nel caso dell'attribuibilità l'individuazione dell'esistenza o meno di limiti all'esercizio della potestà legislativa nonché la natura di tali limiti.

Questa Corte in pronunce meno recenti ha affermato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica è materia composita nella quale sono individuabili almeno tre filoni: *a*) il filone volto a disciplinare all'interno della pianificazione territoriale i terreni da destinare alla costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica; *b*) il filone volto a disciplinare l'assegnazione dei lavori di costruzione di detti alloggi; *c*) il filone volto alla disciplina della assegnazione e della determinazione dei canoni di detti alloggi (Corte costituzionale 17 maggio 1975 n. 221; Corte costituzionale 22 giugno 1976 n. 140). Ora mentre le componenti *sub a*) e *sub b*) sono da farsi rientrare rispettiva-

mente nell'ambito della materia urbanistica e in quello della materia dei lavori pubblici regionali e, quindi, sicuramente attribuite alla regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione non altrettanto è possibile affermare per la terza componente (quella individuata *sub c*) assegnazione degli alloggi e determinazione del canone).

Benché a partire dalla legge 22 luglio 1975 n. 382 ed attraverso i successivi interventi legislativi statali (d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; legge 8 agosto 1977 n. 513; legge 5 agosto 1978 n. 457; gli ampi poteri di indirizzo riconosciuti al comitato interministeriale per la programmazione economica scaturenti dalla legge ultima citata) la nozione di edilizia residenziale pubblica ha subito un notevole ampliamento, così come ha avuto un accrescimento l'intervento legislativo e amministrativo della regione come riconosciuto dai numerosi interventi di questa Corte (Corte costituzionale n. 217/1988; Corte costituzionale n. 727/1988; Corte costituzionale n. 1134/1988; Corte costituzionale n. 594/1990; Corte costituzionale n. 393/1992; Corte costituzionale n. 486/1992; Corte costituzionale n. 347/1993) ciò nondimeno è stata riconfermata sempre da questa Corte «l'assenza di fondamento costituzionale delle competenze regionali» per quanto attiene alla terza componente della materia edilizia residenziale pubblica; il filone attinente la disciplina della selezione degli utenti beneficiari del servizio casa nonché la disciplina della determinazione dei canoni non rientrano, infatti, né nella materia urbanistica né in quella dei lavori pubblici (Corte costituzionale n. 27/1996).

L'evoluzione legislativa statale ha sempre confermato il principio della spettanza statale del potere di determinazione dei criteri sulle assegnazioni degli alloggi in questione e la determinazione dei criteri della misura dei canoni e, quindi, «l'inesistenza di competenze regionali costituzionalmente garantite in ordine a detti poteri» (Corte costituzionale n. 1134/1988; Corte costituzionale n. 1115/1988; Corte costituzionale n. 727/1988; Corte costituzionale n. 594/1990; Corte costituzionale n. 27/1996).

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale appena delineato sembra a questo giudice remittente che la regione Toscana nel conferire all'amministratore di condominio di edifici già di proprietà pubblica (ma successivamente alienati perché dati a riscatto o, comunque, locati con patto di futura vendita all'interno dei quali l'ente pubblico conserva un numero minoritario di alloggi assegnati in locazione semplice) il potere di «agire anche in giudizio» nei confronti degli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli edifici c.d. «a regime condominiale» non solo non si è attenuta ai criteri delle direttive del C.I.P.E. 19 novembre 1981 e 13 marzo 1995, così come dettati in forza del potere scaturente dall'art. 2, secondo comma, n. 2, legge 5 agosto 1978, n. 457, ma ha invaso — sempre ad avviso di questo remittente — il campo di materie che alla stessa non sono riconosciute come attribuite dall'art. 117 Carta costituzionale.

Le direttive del C.I.P.E. sopra ricordate, infatti, non riconoscono agli amministratori degli edifici «a regime condominiale» alcun potere di azione diretta nei confronti degli assegnatari in locazione che si siano resi inadempienti o morosi nel pagamento degli oneri accessori ma si limita a riconoscere il diritto di voto nelle assemblee condominiali in luogo del proprietario ove all'ordine del giorno dell'assemblea siano previsti interventi in materia di spese afferenti al riscaldamento e/o altri servizi condominiali. Le direttive del C.I.P.E. sul punto nel loro contenuto ricalcano *in parte qua* l'art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392, (c.d. legge sull'equo canone). Ma il diritto di voto nell'assemblea condominiale, riconosciuto da quella norma al conduttore in luogo del proprietario per il ristretto numero di materie ivi indicate, non si è tramutato, nell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza civilistica, nell'assoggettamento del conduttore all'azione diretta in giudizio da parte dell'amministratore del condominio: ove il conduttore dell'alloggio si renda moroso nel pagamento degli oneri condominiali accessori questi continuerà a risponderne direttamente al proprio locatore (proprietario o usufruttuario o altro); l'amministratore del condominio, invece, ha diritto di agire solo nei confronti del proprietario o dell'usufruttuario dell'appartamento il cui conduttore si è reso moroso nel pagamento degli oneri accessori.

Le norme regionali denunciate con l'attribuire all'amministratore del condominio azione diretta nei confronti dell'assegnatario in locazione semplice viene a modificare sia l'assetto processuale sia l'assetto civilistico sostanziale quale ricavabile dal nostro ordinamento civile e processuale civile. La disciplina dettata dalla regione verrebbe, quindi, a modificare, a parere di questo giudice remittente, sia le regole del processo civile sia le regole delle leggi civili in materia di locazione. Ma alla regione non dovrebbe essere riconosciuta dalla Carta costituzionale alcuna possibilità di incidere né sulle regole del processo, come più volte statuito da questa Corte (Corte costituzionale 23 marzo 1999 n. 86; Corte costituzionale 23 aprile 1988 n. 133; Corte costituzionale 8 novembre 1996 n. 390; Corte costituzionale 26 ottobre 1995 n. 459), né nei rapporti tra privati. L'ente pubblico — proprietario di alloggio, sia pure di edilizia residenziale pubblica, inserito in un condominio — avrebbe la stessa identica posizione paritaria nell'assemblea condominiale e nell'assetto proprietario di quella di un qualsiasi altro oggetto di diritto privato: posizione paritaria, quindi, e non di supremazia. La disciplina della materia del diritto processuale civile (art. 108 Cost.), e del diritto civile sostanziale rimangono nell'attribuzione dei poteri dello Stato e non può essere modificata da asserite esigenze di ordine pubblicistico.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, terzo comma, della legge regionale della Toscana 4 maggio 1989, n. 25 e 32, terzo comma, ultima parte, della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, che dettano disposizioni per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;*

*Dispone che a cura della cancelleria la su estesa ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al presidente della giunta regionale della Toscana e comunicata al presidente del consiglio regionale della Toscana.*

Livorno, addì 20 novembre 2000.

*Il giudice di pace coordinatore: GENNARI*

01C0118

N. 70

*Ordinanza emessa il 20 novembre 2000 dal giudice di pace di Livorno  
nel procedimento civile vertente tra Guadagnoli Patrizia e Condominio di via Turati n. 18/22 ed altri*

**Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Toscana - Alloggi, compresi in stabili a regime condominiale, assegnati in locazione - Versamento diretto delle spese a rimborso all'amministratore e azione in giudizio di quest'ultimo per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Indebita legiferazione in materia di processo civile riservata allo Stato.**

- Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 35, comma 3; legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, art. 32, comma 3, ultima parte.
- Costituzione, art. 108.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato le seguente ordinanza nella causa di primo grado iscritta al n. 612/1996 R.G., promossa da Guadagnoli Patrizia, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorenzo Merlini per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno via Grande n. 17;

Contro il Condominio di via Turati n. 18/22, in persona dell'amministratore pro-tempore dott.ssa Elena Moretti, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Cagliata per mandato a margine della comparsa di costituzione elettivamente domiciliato in Livorno in via dei Lanzi n. 33, e con la partecipazione dei terzi chiamati Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Livorno, in persona dell'amministratore straordinario Sergio Caioni, rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto di citazione, notificato per la chiamata, dall'avvocato Donatella Quaratesi Susini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, via Indipendenza n. 41; e dott.ssa Moretti Elena in proprio, rappresentata e difesa dall'avvocato Nino Amadei come da procura a margine della comparsa di costituzione e presso il suo studio in Livorno, via dei Lanzi 33, elettivamente domiciliata;

Visto l'atto di citazione e le difese delle parti costituite ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

La dott.ssa Elena Moretti, non in proprio ma quale amministratrice del condominio di via Turati 17/19, nel quale si trovano alcuni appartamenti di mano pubblica, ha chiesto al giudice di pace di Livorno l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di Guadagnoli Patrizia, assegnataria in locazione di un appartamento dell'Ater (già I.A.C.P.) di Livorno, per la somma di L. 662.707 a saldo di un asserito debito da questo contratto nei confronti dell'amministrazione condominiale, così come documentato con verbale dell'assemblea condominiale 12 aprile 1995, con il bilancio consuntivo 1° marzo 1994 - 28 febbraio 1995 e bilancio preventivo 1° marzo 1995-28 febbraio 1996.

Il coordinatore del giudice di pace di Livorno emetteva a carico di Guadagnoli Patrizia ed a favore dell'amministratrice del condominio di via Turati n. 17/19 il D.I. n. 783/1995 condannando la Guadagnoli a corrispondere all'amministrazione condominiale la somma di L. 662.707 per sorte capitale e L. 310.200 per spese legali.

La Guadagnoli con atto di citazione del 19 febbraio 1996 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento e sollevava contro il decreto eccezioni sia di ordine processuale che di merito. In particolare la opponente sosteneva:

la carenza della propria legittimazione passiva per essere essa opponente soltanto una mera assegnataria in locazione semplice dell'A.T.E.R. di Livorno e non una proprietaria dell'appartamento di via Turati 17/19, di cui la dott.ssa Moretti era amministratrice;

la carenza di documentazione valida legittimante l'emaneazione di decreto ingiuntivo nei suoi confronti: la delibera condominiale 12 aprile 1995 era stata presa dall'assemblea condominiale malgrado che essa opponente non fosse stata informata della convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 35 legge regionale Toscana n. 25/1989; l'omessa convocazione rendeva nulla la delibera e tale nullità rendeva illegittimo il decreto opposto.

In ogni caso non avrebbe dovuto essere concessa l'immediata esecuzione del decreto opposto per l'inapplicabilità nei confronti dell'opponente dell'art. 63 disp. att. codice civile: essendo essa opponente mera assegnataria in locazione e non condomina l'art. 63 citato era in suscettibile di applicazione analogica in quanto norma speciale ai sensi dell'art. 14 delle preleggi al codice civile.

Nel merito la opponente eccepiva:

a) non essere chiaro quali voci di spesa fossero racchiuse sotto la dizione «spese personali» che comportavano una richiesta di pagamento di L. 519.940;

b) l'art. 35 della legge regionale Toscana n. 25/1989 non poteva sovvertire i criteri di riparto delle spese condominiali tra proprietario-condomino e conduttore (a questa ultima figura civilistica veniva assimilato dalle difese Guadagnoli l'assegnatario in locazione semplice dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica), così come fissati dall'art. 9 della legge dello Stato n. 392/1978 (c.d. legge sull'equo canone) per cui dovevano rimanere a carico della proprietà (ancorché pubblica) le spese di amministrazione e quelle relative all'assicurazione del fabbricato (Tab. A punti 1, 2, 3, 4), le spese per la manutenzione del verde privato (tab. A, punto 5), somme, tra l'altro, già corrisposte all'A.T.E.R. come componente del canone di locazione;

c) infine l'art. 35 della legge regionale toscana n. 25/1989 non poteva impedire l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'ente pubblico, proprietario dell'appartamento per le spese facenti carico a questo.

L'amministrazione condominiale opposta si costituiva in giudizio per contestare le affermazioni della opponente. In particolare la difesa del condominio faceva rilevare la legittimità del proprio operato e la sussistenza della legittimazione ad agire direttamente contro la opponente in forza del dettato dell'art. 35 della legge regionale Toscana n. 25/1989. Nel merito respingeva ogni addebito sia in ordine alla regolarità delle convocazioni sia in merito alla legittimità delle pretese dei pagamenti.

Su chiamata di parte attrice si costituiva in giudizio anche l'A.T.E.R di Livorno per sostenere che l'art. 35 della legge regionale Toscana n. 25/1989 non legittimava un intervento diretto dell'amministratore del condominio contro l'assegnatario in locazione resosi moroso nel pagamento degli oneri accessori in quanto la normativa regionale non comporta nessuna deroga al diritto comune. Essa amministrazione, peraltro, non era in grado di contestare la pretesa del condominio in quanto non era a conoscenza né della natura né della causalità delle spese poste a carico della Guadagnoli dall'amministratrice: «la determinazione di dette spese e l'eventuale opposizione spettano in via esclusiva rispettivamente alla dott.ssa Moretti e all'assegnatario». Dopo questa affermazione di

principio, peraltro, la difesa dell'A.T.E.R. di Livorno sosteneva che la controversia era di competenza esclusiva dell'amministrazione del condominio ed il suo amministratore nel procedere al recupero forzoso dei pretesi crediti non era tenuto a comunicare alcunché all'A.T.E.R. né ad ottenere il suo assenso. L'A.T.E.R., infine, non riteneva di dover versare alcunché per spese processuali di un procedimento ingiuntivo di cui non era stata parte né formale né sostanziale. Le conseguenze del processo di ingiunzione e le relative spese processuali dovevano essere sostenute dalla Moretti che aveva ecceduto dai limiti dei suoi poteri.

L'amministratrice del condominio si costituiva in giudizio, questa volta in proprio, per difendere la linearità del suo operato e per chiedere il rigetto della domanda di danni avanzata nei suoi confronti, attesa la assoluta carenza di legittimazione passiva.

Dopo l'istruttoria la causa veniva trattenuta dal giudice di pace in decisione. Tutte le parti in giudizio hanno ripetutamente fatto richiamo all'art. 35 della legge regionale Toscana n. 25/1989 sia per giustificare l'esercizio legittimo della propria azione sia per contrastare la legittimazione delle controparti.

La Regione Toscana in epoca successiva al 1989 ha provveduto a ridisegnare l'intera normativa dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quella relativa alla determinazione del canone con legge 20 dicembre 1996 n. 96. La rilevanza delle questioni sollevate dalle parti con riferimento alla legge regionale 4 maggio 1989 n. 25, però, non sono venute meno per effetto della nuova disciplina normativa, atteso che il testo dell'art. 32 (alloggi in amministrazione condominiale), comma 3, della legge regionale Toscana n. 96/1996 riproduce inalterato lo stesso testo dell'art. 35, comma 3, legge regionale Toscana n. 25/1989. Le norme richiamate sul punto testualmente così dispongono: «gli assegnatari in locazione semplice degli alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministratore del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi».

## DIRITTO

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 69/2001).*

01C0119

### N. 71

*Ordinanza emessa il 20 novembre 2000 dal giudice di pace di Livorno nel procedimento civile vertente tra Pisani Giovanni e condominio di via Gobetti n. 28*

**Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Toscana - Alloggi, compresi in stabili a regime condominiale, assegnati in locazione - Versamento diretto delle spese a rimborso all'amministratore e azione in giudizio di quest'ultimo per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Indebita legiferazione in materia di processo civile riservata allo Stato.**

- Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 35, comma 3; legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, art. 32, comma 3, ultima parte.
- Costituzione, art. 108.

## IL GIUDICE DI PACE

Il giudice di Pace di Livorno ha pronunciato le seguente ordinanza nella causa di primo grado iscritta al n. 1049/1995 R.G. promossa da Pisani Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorenzo Merlini per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno Via Grande n. 17;

Contro il condominio di via Gobetti n. 28, in persona dell'amministratore pro-tempore Alessio Pedri, rappresentato e difeso dall'avvocato Valter Maccioni per mandato a margine del decreto opposto elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno in via Montegrappa n. 5;

Visto l'atto di citazione e le difese delle parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### F A T T O

Il sig. Alessio Pedri, non in proprio ma quale amministratore del condominio di via Gobetti n. 28, nel quale si trovano alcuni appartamenti di mano pubblica, ha chiesto al giudice di Pace di Livorno l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di Pisani Giovanni, assegnatario in locazione di un appartamento dell'Ater (già I.A.C.P.) di Livorno, per la somma di L. 2.719.181 ed accessori a saldo di un asserito debito da questa contratto nei confronti dell'amministrazione condominiale, così come documentato con copia dei verbali d'assemblea condominiale 5 luglio 1996, rendiconto consuntivo 1.6.93/31.5.94 e tabella di ripartizione delle spese; copia verbale di assemblea 29 giugno 1995 di approvazione del bilancio consuntivo 1.6.95/31.5.96; rendiconto consuntivo 94/1995 e preventivo ordinario 95/1996.

Il coordinatore del giudice di Pace di Livorno emetteva a carico di Pisani Giovanni ed a favore dell'amministratore del condominio di via Gobetti n. 28 il D.I. n. 375/95 condannando il Pisani Giovanni a corrispondere all'amministrazione condominiale la somma di L. 2.719.181 per sorte capitale e L. 592.000 per spese legali.

Pisani Giovanni con atto di citazione del 25 ottobre 1995 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento asserendo che gli importi richiesti non erano dovuti in quanto in parte erano prescritti perché risalenti oltre il biennio previsto dall'art. 6 legge n. 841/1973, in parte perché errate le somme di partenza, in parte perché competevano alla proprietà e non all'inquilino (assegnatario).

L'amministrazione condominiale opposta si costituiva in giudizio per contestare le affermazioni dell'opponente. In particolare la difesa del condominio faceva rilevare la legittimità del proprio operato e la correttezza dei conteggi predisposti dall'amministrazione.

La causa trattenuta una prima volta a sentenza veniva rimessa in lettura dal giudice al fine di accertare se il Pisani Giovanni fosse un assegnatario in locazione semplice o un assegnatario con patto di riscatto.

Accertato che il Pisani è un assegnatario in locazione semplice questo giudice solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge regionale toscana n. 25/1989. Poiché la regione Toscana in epoca successiva al 1989 ha provveduto a ridisegnare l'intera normativa dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quella relativa alla determinazione del canone con legge 20 dicembre 1996 n. 96, il giudice remittente, avendo constatato che la rilevanza della questione con riferimento alla legge regionale toscana 4 maggio 1989 n. 25, non è venuta meno per effetto della nuova disciplina normativa, atteso che il testo dell'art. 32 (alloggi in amministrazione condominiale), comma 3, della legge Regione Toscana n. 96/1996 riproduce inalterato lo stesso testo dell'art. 35, comma 3, legge regione toscana n. 25/1989 estende la questione di legittimità anche all'art. 32 legge citata. Le norme richiamate sul punto testualmente così dispongono: «gli assegnatari in locazione semplice degli alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministratore del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi».

#### D I R I T T O

*(Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 69/2001).*

N. 72

*Ordinanza emessa il 30 ottobre 2000 dal giudice di pace di Orbetello  
sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro Prefetto di Grosseto*

**Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).**

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma (nel testo modificato dall'art. 1, legge costituzionale 23 novembre 1999).

#### IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile RG. n. 225/2000 promossa dal dott. Francesco Edoardo Di Tarsia di Del Monte, residente a Bergamo.

Contro la Prefettura di Grosseto, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Stefania Galella nel giudizio di opposizione avverso il S.p.v. n. 001510 del 9 agosto 2000 intestato al sig. Di Tarsia di Belmonte, per violazione di cui all'art. 142, comma 9, per avere lo stesso superato il limite di velocità.

#### *Osservato in fatto*

Con ricorso *ex art. 22* della legge 689/1981, ritualmente depositato il 19 agosto 2000, il sig. Tarsia di Belmonte ha presentato opposizione al verbale in epigrafe elevato dalla Polizia stradale di Grosseto, con il quale gli è stata contestata la violazione di cui all'art. 142 comma 9 del codice della strada, per aver superato di oltre 40 km/h il limite di velocità all'uopo stabilito nel tratto stradale del km 157 circa della statale Aurelia direzione nord.

Il presunto trasgressore ha, altresì, impugnato il decreto del 21 agosto 2000 della Prefettura di Grosseto con la quale è stata comminata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

In sede di ricorso, l'opponente ha affermato l'inidoneità dell'impugnato verbale a consentire l'accertamento di una violazione del codice stradale e a giustificare le relative sanzioni, per cui ha chiesto l'annullamento, in via principale, del verbale della Polstrada, sia per quanto concerne l'addebitata infrazione e quindi il richiesto pagamento in misura ridotta della sanzione di L. 606.000, che per la sospensione della patente, e, in via subordinata, del provvedimento prefettizio relativo alla sanzione accessoria.

La Prefettura, costituitasi con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto.

All'udienza del 30 ottobre 2000 le parti costituite ribadiscono quanto già in atti. In particolare il ricorrente, nel far presente di aver già scontato la sanzione della sospensione della patente per un mese, ha rivolto istanza per l'annullamento del provvedimento *de quo* o, in subordine, «che si dichiari di aver già scontato la sanzione accessoria».

A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione ascrittagli, ha ritenuto che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione della costituzionalità di cui all'art. 22 (*rectius 22-bis*) della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente ha sospeso d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte cost. e di ciò hanno preso atto il ricorrente e la Prefettura.

#### *Ritenuto in diritto*

Per effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con il quale è stato introdotto l'art. 22-*bis* della legge 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22.

Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità amministrativa, «gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione» entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata.

Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e, quindi, non può formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. sez. un. 17 giugno 1988 n. 4120).

Nel ricorso, l'opponente, ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio *de quo*, è obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, e a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23, comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).

A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli «interessati», ove non siano assistiti da un legale, la concreta possibilità di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensività, con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente.

Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si è rilevato come un signore abitante a Bergamo per contestare un'infrazione stradale elevatagli nella zona di Orbetello, abbia dovuto presentare personalmente in cancelleria il suo ricorso e, quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe stato risparmiato, se la competenza in materia fosse stata del giudice del suo luogo di residenza.

Tale procedura, in effetti, privilegiando il foro dell'«amministrazione repressiva», per usare l'espressione di un'autorevole dottrina (D'AURIA, in *Politica del diritto*, 1996), rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 («tutti possono agire in giudizio»), ma ora, anche, dell'art. 111, 2° comma della Costituzione (legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), per effetto del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

Nella circostanza, l'attribuzione della competenza territoriale al giudice del *locus delicti*, in pratica coincidente con il luogo dell'accertamento dell'infrazione, potrebbe essere in contrasto con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ciò in quanto di fatto al presunto incolpato non è garantita una posizione processuale paritaria rispetto all'amministrazione e quindi mancano i presupposti perché il suo ricorso abbia valenza effettiva e non solo teorica, tanto più considerando come le pretese dell'autorità che ha irrogato la sanzione siano, tra l'altro, immediatamente esecutive.

Siffatta procedura, di chiara origine penalistica, che aveva come destinatario l'allora pretore e il suo particolare rito, potrebbe non essere più conforme alla vigente disciplina del «procedimento davanti al giudice di pace», che prevede, in particolare, all'art. 320 c.p.c., l'obbligatorio interrogatorio libero delle parti subito «nella prima udienza», ciò al fine acquisire dagli «interessati» utili elementi per la trattazione della causa, e quindi incentiva un rapporto diretto dell'organo giudicante con i protagonisti processuali, tanto più, se, come nel caso di specie, il ricorrente può stare in giudizio senza l'assistenza di un legale.

Va, inoltre, sottolineato che lo stesso rito della 689/1981, imponendo al giudice di valutare la «personalità» e le eventuali «condizioni economiche disagiate» dell'autore dell'infrazione, in sede di applicazione delle sanzioni (art. 11) e concessione del pagamento rateale della pena irrogata (art. 26), postula comunque la necessaria presenza personale dell'incolpato in giudizio.

Sotto questo aspetto è significativo, altresì, l'art. 23, settimo comma, della legge 689/1981 che stabilisce la lettura in udienza del dispositivo da parte del giudice, proprio allo scopo di rappresentare oralmente al ricorrente l'autorità della decisione.

Tale fondamentale attività processuale, prevista proprio nell'interesse difensivo del trasgressore, è da ritenersi di dubbia realizzazione nel caso in cui l'opponente si trovi a risiedere in una località molto lontana dal punto in cui sarebbe stata commessa l'addebitata violazione stradale e non abbia i mezzi economici per rivolgersi ad un legale del posto, onde sostenere colà in giudizio le proprie ragioni contro l'«amministrazione repressiva». Tra l'altro, poi, l'ammontare della sanzione irrogata, in genere, non è tale da giustificare la spesa per l'assistenza di un professionista, anche nell'ipotesi in cui fosse macroscopica la non colpevolezza del verbalizzato, considerata, inoltre, la diffusa tendenza dei giudici *de quibus* a compensare le spese o liquidarle in via equitativa in misura simbolica.

È indubbio che l'attribuita competenza territoriale al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione sia unicamente a vantaggio dell'amministrazione nei cui confronti viene presentato ricorso, in quanto i suoi funzionari, verosimilmente agevolati dalla vicinanza con gli uffici giudiziari, risultano facilitati nel reperimento delle prove e, quindi, più in generale, nell'attività processuale. In particolare, poi, l'autorità verbalizzante, in sede di ricorso amministrativo, è addirittura destinataria per legge degli scritti difensivi indirizzati all'organo giudicante. Ma questa opportunità logistica, se può ammettersi per le controversie di maggiore offensività all'esame ora del tribunale, la cui istruttoria spesso comporta l'ammissione di consulenze tecniche e di complessi riscontri documentali nei luoghi dell'accertamento dell'infrazione, non sembra ragionevole nel caso di ricorsi affidati ai giudici di pace, in quanto proprio la relativa minore gravità dell'illecito contestato non giustifica la competenza territoriale del giudice del *locus delicti*, ossia, in pratica, a favore dei verbalizzanti ed è sicuramente penalizzante per il ricorrente, ove la sua causa si svolga in una località fuori della provincia di residenza o di domicilio.

Al riguardo non si può escludere che il legislatore, in sede di emanazione del menzionato d.lgs. n. 507/1999, abbia voluto riconoscere una competenza di carattere generale al giudice di pace per gli illeciti di minore allarme sociale, per i quali, se non è richiesta l'assistenza (tecnica) di un legale, è però indispensabile la presenza del presunto trasgressore nell'istruttoria, per cui relativamente a questo comparto la norma di cui all'art. 22-bis della legge 689/1981 potrebbe essere interpretata nel senso che il giudice adito è più propriamente quello del luogo in cui trova il ricorrente.

Sono state, infatti, escluse dalla sua competenza, ed attribuite ai giudici togati, le opposizioni avverso le sanzioni pecuniarie superiori a 30 milioni, e alcune tipologie di violazioni (lavoro, urbanistica, ambiente, valutario, tributario e societario), di particolare complessità giuridica, per la cui definizione assume specifico rilievo il momento tecnico dell'istruttoria e quindi la necessità per il ricorrente di doversi fare assistere da un legale.

La materia del riciclaggio, nonostante la sua contiguità al valutario e al monitoraggio fiscale — procedura contenziosa *ex testo* unico 31 marzo 1988, n. 148 — non è stata demandata alla competenza esclusiva dei giudici del tribunale ma riconosciuta di pertinenza anche dei giudici di pace per le sanzioni comminate dal Ministero del tesoro fino a 30 milioni. Tale scelta legislativa può essere stata determinata dal fatto che gli illeciti di cui trattasi sono prevalentemente di carattere formale, in quanto provocati da ignoranza delle norme o da semplice disattenzione, per cui si è ritenuto che un giudice onorario fosse idoneo a valutare tali circostanze, proprio per il suo istituzionalizzato rapporto diretto con l'incolpato (*cf.* A. Simonetti in «Affari e Finanza» di La Repubblica del 14 febbraio 2000 «Ai giudici di pace le liti tra il Tesoro e i distratti» e A. MENGALI, in *Il controllo dei movimenti dei capitali*, IPSOA, Milano).

Peraltro non si può non osservare che anche il giudizio di opposizione ai provvedimenti sanzionatori del Ministero del tesoro, analogamente a quello in materia di infrazioni stradali, espone il verbalizzato all'onerosa procedura di doversi difendere nel luogo in cui risulta commessa la presunta violazione, che diventa ancora più gravosa, nel caso in cui l'oggetto del contenzioso riguarda assegni privi dei requisiti di legge, in quanto il titolo, essendo suscettibile di essere presentato in pagamento presso qualsiasi intermediario finanziario, radica la competenza nel luogo in cui è avvenuto tale regolamento, per lo più sconosciuto all'interessato al momento dell'emissione; e che può essere ubicato in una zona molto lontana da quella di residenza del traente.

Per le ragioni suesposte si ha motivo di ritenere che, per effetto della vigente procedura di opposizione alle sanzioni amministrative, le parti in giudizio non siano in una posizione di parità, e sussista, invece, uno squilibrio a danno del soggetto processualmente debole, ossia l'opponente, che normalmente rinuncia ad esercitare il suo diritto di difesa per i costi eccessivi cui deve sottoporsi, mentre invece l'amministrazione, grazie ai suoi uffici periferici o, in mancanza, di quelli di Prefettura, è istituzionalmente in grado di resistere con i suoi funzionari sull'intero territorio nazionale.

Del resto, proprio considerando l'articolazione territoriale degli uffici di Prefettura, l'eventuale trasferimento della competenza al giudice del luogo di residenza del ricorrente non avrebbe conseguenze negative per l'amministrazione opposta, i cui uffici periferici potrebbero correttamente rappresentarla nelle cause di cui trattasi. Si sottolinea, altresì, come ancor prima dell'avvento del «giusto processo», l'evoluzione normativa fosse già nel senso di valorizzare il foro del ricorrente, rispetto a quello dell'opposto, proprio al fine di riequilibrare le posizioni dei soggetti considerati normativamente deboli rispetto alle parti processuali forti. Sono da ritenersi espressioni di tale esigenza non solo il tradizionale rito del lavoro o il procedimento di opposizione al decreto penale di condanna, dal quale ultimo proprio la procedura della legge 689/1981 è largamente ispirata, ma più recentemente la complessiva normativa a tutela del consumatore, con particolare riguardo all'art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n. 56 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea — legge comunitaria 1991»), il quale parrebbe avere introdotto il cosiddetto foro esclusivo del consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis, n. 13 del codice civile (clausole vessatorie) (*cf.* giudice di pace di Prato, sentenza 28 gennaio 1999, in Foro It.I, 1695), o anche all'art. 12 d.l. n. 50/1992 sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e, infine, all'art. 10 d.l. n. 427/1998 in materia di multiproprietà.

Nè tali deroghe all'ordinaria competenza territoriale possono essere qualificate, come ritiene una autorevole dottrina, un «eccesso di zelo» nella protezione del consumatore. Esse, piuttosto, mirano ad assicurare al soggetto, ritenuto normativamente debole in un lite, la possibilità (economica) di potersi difendere nel suo luogo di residenza, dove verosimilmente gli è meno oneroso rappresentare le proprie ragioni, emancipandolo da dispendiosi spostamenti, sicuramente penalizzanti in termini di costi e di tempo.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma della Costituzione, e la legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riguardo alla parte dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm. che attribuisce al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis, la competenza sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzione.*

*Ordina:*

*la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria;*

*la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa;*

*la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Orbetello, addì 30 ottobre 2000.

*Il giudice di pace coordinatore: SIMONETTI*

01C0121

N. 73

*Ordinanza emessa il 12 luglio 2000, dalla Corte di cassazione  
sul ricorso proposto da Ministero delle finanze contro Cazzuffi Antonella ed altri*

**Imposta sulle successioni e donazioni - Base imponibile per le quote sociali comprese nell'attivo ereditario - Partecipazioni azionarie in società non quotate in borsa - Tassazione in base ai valori risultanti dall'ultimo bilancio o inventario - Omesso riferimento al valore effettivo del patrimonio sociale (e, in particolare, degli immobili che ne fanno parte) - Violazione del principio di capacità contributiva - Disparità di trattamento impositivo rispetto a chi riceve in eredità azioni quotate in borsa o beni immobili - Eccesso di delega (in relazione all'art. 8, n. 2, legge n. 825/1971).**

- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 16, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 53 e 76.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*;

Contro Cazzuffi Antonella, Cesarotti Elena ved. Cazzuffi, elettivamente domiciliati in Roma, via Boccioni n. 4, presso lo studio dell'avvocato D'Ayala Valva Francesco, che li difende unitamente agli avvocati Casarotti Fernando, Moschetti Francesco, giusta procura a margine, controricorrente, nonché contro Cazzuffi Paola, elettivamente domiciliata in Roma, via Boccioni n. 4, presso lo studio dell'avvocato D'ayala Valva Francesco, che la difende unitamente agli avvocati Casarotti Fernando, Moschetti Francesco, giusta procura a margine, controricorrente, avverso la sentenza n. 10/1997 della commissione tributaria regionale di Venezia, depositata il 3 giugno 1997;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 luglio 2000 dal consigliere dott. Mario Cicala;

Udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato De Bellis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Udito per il resistente, l'avvocato D'ayala Valva, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### *Svolgimento del processo*

La amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza 10/15/97 depositata il 3 giugno 1997 con cui la commissione tributaria regionale del Veneto, accogliendo l'appello dei contribuenti avverso la pronuncia di primo grado affermava che la quota sociale della Solmec S.p.a. non quotata né in borsa né al mercato ristretto, caduta nella successione del sig. Giovanni Pio Gazzulfi doveva esser valutata in base ai valori di bilancio dell'anno 1992.

I contribuenti resistono con controricorso. Hanno anche depositato memoria.

### *Motivi della decisione*

La amministrazione deduce con il suo unico motivo di ricorso una violazione degli artt. 16 e 34 del d.lgs. n. 346/1990, in quanto tali norme, in analogia di quanto disposto dall'art. 22 del d.P.R. 637/1992 disporrebbero la tassazione delle azioni di società non quotate in borsa sulla base della situazione patrimoniale della società. Stabilisce l'art. 16 del d.lgs. n. 346/1990: «la base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo per le azioni non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventano regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero» solo «in mancanza di bilancio o inventario», la legge consente di far ricorso «al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12 e aggiungendo l'avviamento».

Il testo appare diverso rispetto a quanto affermato dall'art. 22, secondo comma del d.P.R. n. 637/1972 secondo cui «per le azioni non ammesse alla quotazione di borsa e per le quote di società non azionarie il valore venale era determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società»; e quindi la base imponibile — a somiglianza di quanto stabilito dall'art. 31 del regio decreto n. 3270/1923 — era pari all'effettivo valore della parte di patrimonio sociale che le azioni o quote rappresentano (Cass. 9 aprile 1994, n. 3343).

Questa Corte, ha preso atto di simile novità e, sia pure in un inciso costituente *obiter dictum*, ha di recente affermato «la formulazione dell'art. 16, facendo riferimento «al valore del patrimonio netto ... risultante dall'ultimo bilancio pubblicato» e prevedendo che solo «in mancanza di bilancio o inventario» possa prendersi in considerazione il valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività», indica che le partecipazioni sociali non quotate vanno stimate, in linea di massima, al valore di bilancio che non riflette quello effettivo del patrimonio sociale (Cass. 28 gennaio 2000 n. 993).

La tassazione delle partecipazioni in società non quotate in borsa viene cioè dal legislatore del 1990 svincolata da qualunque riferimento a valori effettivi, realizzabili sul mercato e ciò suscita un ragionevole dubbio di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 53, 76 della Costituzione.

La imposta sulle successioni, nel caso che qui interessa, viene infatti applicata senza tener conto del parametro della «capacità contributiva» scolpito nell'art. 53 della Costituzione e nel contempo in una ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) rispetto a chi riceva per successione partecipazioni azionarie quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, che vengono tassate in base alla «media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione». Dunque le partecipazioni sociali quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto vengono colpite in base ai prezzi praticati in tali mercati, e tali prezzi costituiscono un adeguato punto di riferimento per valutare la capacità contributiva acquisita dall'erede. Certo è possibile che anche il prezzo di borsa, o quello spuntato al mercato ristretto siano in qualche modo alterati, ma costituisce pur sempre un incisivo riferimento al «mercato» cioè allo strumento attraverso cui si formano i «valori» e si misura la ricchezza di un contribuente.

Mentre i bilanci delle società per azioni, cui il d.lgs. n. 346/1990 fa riferimento per le azioni non quotate in borsa, sono redatti — pur dopo la riforma apportata del d.lgs. n. 127/1991, con criteri prudenziali, sulla base dei «costi d'acquisto» e non dell'effettivo valore del bene. Le rivalutazioni vengono inserite nel conto economico solo quando ciò sia deciso dagli amministratori, che non rispondono delle loro decisioni ove esse non siano fonte di pregiudizio economico per la società e per i soci. L'obbligo di adeguare le immobilizzazioni al valore effettivo sussiste, del resto, solo ove tale valore sia «durevolmente inferiore» alla iscrizione nello stato patrimoniale (art. 2426 del codice civile).

Chi riceve in eredità azioni quotate in borsa viene quindi tassato in base al valore delle azioni stesse, mentre se tali azioni fanno parte del patrimonio di una società non quotata il contribuente è tassato in base al valore con cui la posta è iscritta a bilancio.

Analoga disarmonia si crea nei confronti di chi erediti un immobile.

I beni immobili sono infatti computati nell'attivo ereditario in base al «valore venale in comune commercio» (art. 14, lettera a). È vero che non è sottoposto a rettifica il valore dichiarato ove risponda a certi parametri di valutazione «automatica» (art. 34, quinto comma), ma tali parametri assumono a base di partenza la rendita catastale, determinata attraverso una procedura di rilevamento gestita da uffici pubblici, e moltiplicata secondo coefficienti individuati dal legislatore. Dunque anche il sistema della valutazione automatica degli immobili risponde al criterio della capacità contributiva, sia pur dedotta da parametri solo indirettamente connessi con il mercato.

Di nuovo è evidente la disparità di trattamento che si verifica tra l'erede di un immobile e chi erediti le quote di una società non quotata che possieda immobili. Mentre se identici beni sono posseduti da una società quotata in borsa il loro valore influisce sul valore delle azioni.

La Corte costituzionale, nella sua recente ordinanza, 341 del 24 luglio 2000, ha rilevato che la Costituzione non impone «una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività». Ed è proprio questo raccordo con la capacità contributiva che nel caso di specie viene meno.

La situazione così descritta appare poi in contrasto con l'art. 8, n. 2, della legge delega n. 825/1971 secondo cui la imposta sulle successioni deve essere commisurata al valore dei beni ricevuti dall'erede. Il termine «valore» non è seguito dalla specificazione «di mercato» e quindi risultano legittime le forme di tassazione fondate su parametri presuntivi (come appunto accade nelle ipotesi di valutazione automatica degli immobili), ma non quelle in cui svanisca ogni riferimento al valore, come accade quando si fa riferimento al bilancio di una società, nella cui redazione gli organi sociali non sono affatto tenuti ad indicare valori di mercato, ma anzi incoraggiati alla «sottovalutazione» dei beni posseduti. Né sembra che l'art. 17, terzo comma della medesima legge n. 865/1971 consentisse, nell'ambito di una attività volta al coordinamento ed alla eliminazione di eventuali contrasti, di apportare una così significativa innovazione rispetto alle disposizioni previgenti. È quindi fondato il sospetto di una violazione anche dell'art. 76 Cost.

Il collegio ritiene perciò di dover sollevare eccezione di illegittimità costituzionale.

*P. Q. M.*

*La Corte, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, lettera b) del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 ai sensi e nei termini di cui alla motivazione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Manda ...ta cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato Repubblica.*

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 12 luglio 2000.

*Il Presidente: CANTILLO*

*Il consigliere estensore: CICALA*

N. 74

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Tricarico Anastasio contro Azienda universitaria Policlinico IIª Università di Napoli ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3649/00 proposto da Tricarico Anastasio, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda universitaria Policlinico IIª Università di Napoli; Ministero della sanità; MURST, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento, del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517; di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla Regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art.* 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

5. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost.

6. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. n. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (cfr. Corte cost. 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, cfr., anche, Cons. Stato, VI sez., ordinanza, 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale ... nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. a, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 del testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (ex art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit., — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5 comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

7. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali ex art. 33 Cost. dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (cfr., in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 della Costituzione.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica ex art. 33 della Costituzione.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su

proposta del responsabile di struttura complessa; *cf.*, in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenziale la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art.* 3 comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lett. *b*) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 8), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Costituzione.

8. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. *b*), *c*), della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 7 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al Collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità

e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6 lett. a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lett. c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte cost. n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. c), si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università»; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. q) della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76* della Costituzione.

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Costituzione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2000.

*Il Presidente: COSSU*

*Il consigliere estensore: MOLLI CA*

## N. 75

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Pavone Paolo contro Ministero della sanità ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3682/00 proposto da Pavone Paolo, rappresentato difeso dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b,

Contro Ministero della sanità; M.U.R.S.T.; Università degli studi di Parma, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento, del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato.

3. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravarne alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'Università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

4. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost.

5. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della Facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (*cf.* Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del D.M. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Università-Regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), si da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cf.*, anche, Cons. Stato, VI sez., ordinanza, 24 marzo 2000, n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lettera a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13

del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229,) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture; non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998*).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a), b), c), d)*, comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, sub specie di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 della Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex art. 97 Cost.*: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

6. — Il Collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art. 33 della Costituzione* dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 citato che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cf. fr.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, *infra* o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 citato, fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33 Cost.*

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 citato): dell'adempimento della attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'Università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art.* 3 comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'Università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'Università stessa.

Ed invero, a *tacer* d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse, assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lettera *b*) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. citato, per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

7. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. *b*), *c*), della legge 30 novembre 1998, n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 6 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra Università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6 lettera a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'Università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6, lettera c)* citato, abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte cost. n. 134/1997 citato).

L'art. 6 della legge delega, alla lettera *c)*, si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università»; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Ne è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lettera *q)* della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*

8. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 della Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2000.

*Il Presidente: COSSU*

*Il consigliere, estensore: MOLLI*

N. 76

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Sassi Oreste contro Azienda universitaria Policlinico - II Università di Napoli ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3630/2000 proposto da Sassi Oreste, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85.

Contro Azienda universitaria Policlinico; Ministero della sanità; MURST, rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 74/2001).*

01C0125

N. 77

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Belluomo Anello Clara ed altri contro Ministero della sanità ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, art. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3804/00 proposto da Belluomo Anello Clara, Caruso Filippo, Diana Dora Paola Luisella, D'Andrea Francesco, Di Lieto Eugenio, Guidetti Anna Maria, Laino Gregorio, Liotti Francesco, Minervini Gennaro, Parlato Michele, Riccio Carlo, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Viale Mazzini n. 114/b;

Contro Ministero della sanità; MURST; II Università degli studi di Napoli, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 75/2001).*

01C0126

N. 78

*Ordinanza emessa il 2 luglio 2000 del giudice di pace di Borgonovo Val Tidone  
nel procedimento civile vertente tra Braghieri Giovanni e Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia*

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione *ope legis* e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59.
- Costituzione, art. 2.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (ex art. 9 cod. proc. civ.) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile R.G. n. 187/1997, promossa da Braghieri Giovanni, rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Daniela Braghieri, con studio in Piacenza, Stradone Farnese n. 26,

Contro Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia, in persona del Commissario Regionale e legale rappresentante dott. Pier Carlo Brunelli, assistito e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gian Paolo Nascetti e dall'avv. Alessandro Miglioli e domiciliato in Piacenza, Via Vescovado n. 3, avente ad oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili.

*Osservato in fatto*

Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 giugno 1997 Braghieri Giovanni conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia per sentire accertare e dichiarare che l'immobile posseduto dall'attore in Piacenza — frazione Pittolo, gravato da contributo consortile, non è assoggettabile al contributo imposto dal consorzio. L'attore precisava che il consorzio suindicato aveva imposto il contributo sull'immobile situato all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiario di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni.

L'attore contestava la legittimità del contributo stesso riportandosi alla sentenza della Cass. SU. 8960/1996, con la quale è stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente imposti e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un beneficio diretto e specifico all'immobile *de quo*.

Si costituiva in giudizio il Consorzio convenuto eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa.

All'eccezione di incompetenza del giudice adito l'attore si opponeva affermando che la competenza del tribunale a conoscere delle controversie riguardanti i contributi di bonifica è esclusa dalla natura extra tributaria dei contributi stessi. Rilevava inoltre che l'interpretazione estensiva della norma dell'art. 9 cpc, con conseguente competenza del tribunale a conoscere delle controversie in materia di contributi consortili, attua una devoluzione a detta autorità incongrua e discriminatoria, in quanto impone al cittadino un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalità e alla natura della pretesa creditoria dell'ente.

Esaurita la fase istruttoria e depositata C.T.U., la causa veniva trattenuta a sentenza con termine sino al 13 marzo per deposito di comparse conclusionali e repliche.

#### *Ritenuto in diritto*

— quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, l'attore contestando l'esistenza del presupposto per la partecipazione alle spese consortili, afferma per ciò stesso la giurisdizione del giudice ordinario (cass. S.U. 4542/1986);

— quanto alla fondatezza nel merito della domanda, la giurisprudenza è univoca nel richiedere che le opere del consorzio abbiano dato origine ad un beneficio concreto e diretto a favore dell'immobile gravato da contributo consortile. Tale nesso di causalità non è stato individuato nel corso della esperita fase istruttoria, (la C.T.U. ha negato l'esistenza di un beneficio consortile a favore dell'immobile dell'attore);

— quanto alla natura dei contributi di bonifica e al difetto di competenza del giudice adito, il convenuto consorzio precisa che «i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche» (art. 59 R.D. 215/1933).

Ed è proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 R.D. suindicato che la difesa del Consorzio di bonifica, in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione (cass. U. S. 9493 del 23 settembre 1998 ed altre), afferma che il contributo consortile ha natura di tributo (il contributo come provvista finanziaria degli enti pubblici) con conseguente attribuzione delle relative controversie alla competenza del tribunale ex art. 9 cpc.

Ma a tale proposito bisogna ricordare che la stessa Corte costituzionale ha più volte avuto modo di affermare la natura non tributaria dei contributi di bonifica (sent. Corte cost. 26/1998).

Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza 326/1988 la Corte costituzionale rileva nella struttura dei Consorzi fa sì che, nonostante la qualifica di persona giuridica pubblica i Consorzi restino «espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attività di bonifica o che da essa traggono beneficio».

La natura di persona giuridica pubblica attribuita ai Consorzi non appare quindi sufficiente a qualificare necessariamente come tributi le relative entrate.

La stessa Corte Costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31 marzo 2000, insegna che l'attribuzione delle controversie al tribunale può essere fatta «soltanto a seguito della qualificazione dell'oggetto della controversia, che va peraltro definito in base alle diverse norme che disciplinano specificatamente l'entrata pubblica in contestazione».

A parere di questo giudice appare, quindi, necessario sollevare questione di costituzionalità dell'art. 59 e dell'art. 21 del R.D. 215/1933, in relazione all'art. 9 c.p.c. in quanto rilevante ai fini della decisione della questione pregiudiziale (incompetenza del giudice adito) sollevata dalla difesa del Consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia:

— quanto alla norma di cui all'art. 59, perché prevedendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica in epoca precedente alla Costituzione, appare in contrasto con l'art. 2 Cost., con il principio secondo il quale è necessario «assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura», secondo una «esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana» (Corte cost. 396/1998);

— quanto al disposto dell'art. 21 r.d. 215/1933 perché con il riconoscere all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e con il rinvio alle norme sull'esazione delle imposte dirette, pare estendere ai contributi consortili la natura propria dei tributi, con competenza per materia del tribunale a conoscere delle relative controversie, attuando in tal modo una deroga ai generali criteri di riparto di competenza, con disparità di trattamento, non giustificato da alcun apprezzabile interesse pubblico (trattandosi di rapporti di natura non tributaria,

ai quali è estranea la finalità di assicurare le entrate dello Stato), tra coloro che azionano pretese di natura non tributaria nei confronti dei Consorzi di Bonifica e coloro che azionano pretese — di natura parimenti non tributaria o, più in generale, pretese di pari valore, ma nei confronti di altri soggetti, con violazione, quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 regio decreto n. 215/1933 per violazione dell'art. 2 Cost. se ed in quanto la pubblicizzazione del consorzio di bonifica, imposta per legge, porti a qualificate come tributaria la natura del contributo consortile;*

*— dell'art. 21 stesso decreto per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., nella parte in cui concedendo all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette (artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973), pare attribuire natura tributaria ai contributi consortili con devoluzione, ex art. 9 cpc, delle relative controversie alla cognizione del tribunale, con conseguente violazione della garanzia del giudice naturale e disparità di trattamento tra cittadini, non giustificata da alcun apprezzabile interesse pubblico.*

*Ordina la immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite in giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Borgonovo Val Tidone, addì 2 luglio 2000.

*Il giudice di pace: PIVA*

01C0127

N. 79

*Ordinanza emessa il 2 luglio 2000 dal giudice di pace di Borgonovo Val Tidone nel procedimento civile vertente tra stabilimento Tipografico di Ernesto Prati & C. S.p.a. e consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia*

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione ope legis e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59.
- Costituzione, art. 2.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (ex art. 9 cod. proc. civ.) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile RG. n. 113/1998, promossa da stabilimento tipografico di Ernesto Prati & C. S.a.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. A. Cortimiglia, con studio in Piacenza, via Gregorio X n. 42 contro consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia, in persona del commissario regionale e legale rappresentante dott. Pier Carlo Brunelli, assistito e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato, dagli avv.ti Gian Paolo Nascetti e Alessandro Miglioli e presso lo studio di quest'ultimo in Piacenza, via Vescovado 3, elettivamente domiciliato, avente ad oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili.

*Osservato in fatto*

Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 giugno 1998, la società attrice conveniva in giudizio il consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia per sentire dichiarare e accertare che gli immobili posseduti dall'attrice, siti per la maggior parte in Piacenza e nei comuni di Bobbio e Ottone, gravati da contributo consortile, non sono assoggettabili al contributo imposto dal consorzio.

La società attrice precisava che il consorzio suindicato ha imposto i contributi sugli immobili situati all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiari di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni.

Contestava, quindi, la legittimità del contributo stesso riportandosi alla sentenza della Cass. SU. 8960/1996 con la quale è stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente imposti e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un beneficio diretto e specifico agli immobili *de quo*.

Si costituiva in giudizio il consorzio convenuto eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza della domanda.

All'udienza del 21 gennaio 2000 l'avv. Cortimiglia per la società attrice dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza per materia proposta dal consorzio, chiedendo la concessione di un termine per la riassunzione della causa davanti al tribunale di Piacenza.

Si opponeva l'avv. Nascetti per il consorzio di bonifica facendo rilevare che la previsione di cui all'art. 38 secondo comma c.p.c. riguarda solamente l'incompetenza territoriale. Chiedeva pertanto che il giudicante dichiarasse la sua incompetenza per materia con statuizione sulle spese a carico della S.a.p.a - Stabilimento tipografico di Ernesto Prati & C.

*Ritenuto in diritto*

quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito l'attrice, contestando l'esistenza del presupposto per la partecipazione alle spese consortili, afferma per ciò stesso la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 4542/1986);

quanto alla fondatezza nel merito della domanda, la giurisprudenza è univoca nel richiedere che le opere del consorzio abbiano dato origine ad un beneficio concreto e diretto a favore dell'immobile gravato da contributo consortile;

quanto alla natura dei contributi di bonifica e al difetto di competenza del giudice adito la difesa di parte attrice afferma che la competenza — del giudice ordinario — va attribuita secondo gli ordinari criteri, in applicazione dei principi fissati anche dalla Corte costituzionale con sentenza del 26 febbraio 1998, n. 26.

Per contro, la difesa del consorzio di bonifica precisa che i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche (art. 59 r.d. n. 215/1933).

Ed è proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 r.d. suindicato che la difesa del consorzio di bonifica, in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione (Cass. S.U. 9493 del 23 settembre 1998 e altre) afferma che il contributo ha natura di tributo, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla competenza del tribunale *ex art. 9 c.p.c.*

Ma a tale proposito bisogna ricordare che la stessa Corte costituzionale ha più volte avuto modo di affermare la natura non tributaria dei contributi di bonifica (sent. Corte cost. 26/1998).

Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza 326/1988 la Corte costituzionale rileva nella struttura dei consorzi fa sì che, nonostante la qualifica di persona giuridica pubblica ... i consorzi restino «espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attività di bonifica o che da essa traggono beneficio».

La natura di persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi non appare quindi sufficiente a qualificare necessariamente come tributi le relative entrate.

La stessa Corte costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31 marzo 2000, insegna che l'attribuzione delle controversie al tribunale può essere fatta «soltanto a seguito della qualificazione dell'oggetto della controversia, che va peraltro definito in base alle diverse norme che disciplinano specificatamente l'entrata pubblica in contestazione».

A parere di questo giudice appare, quindi, necessario sollevare questione di costituzionalità dell'art. 59 e dell'art. 21 del r.d. 215/1933, in relazione all'art. 9 c.p.c., in quanto rilevante ai fini della decisione della questione pregiudiziale (incompetenza del giudice adito) sollevata dalla difesa del consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia:

quanto alla norma di cui all'art. 59, perché prevedendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica in epoca precedente alla Costituzione, appare in contrasto con l'art. 2 Cost., con il principio secondo il quale è necessario «assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura», secondo una «esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana» (Corte cost. 396/1998);

quanto al disposto dell'art. 21, r.d. 215/1933 perché con il riconoscere all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e con il rinvio alle norme sull'esazione delle imposte dirette, pare estendere ai contributi consortili la natura propria dei tributi, con competenza per materia del tribunale a conoscere delle relative controversie, attuando conseguentemente una deroga ai generali criteri di riparto di competenza, con disparità di trattamento, non giustificato da alcun apprezzabile interesse pubblico (trattandosi di rapporti di natura non tributaria, ai quali è estranea la finalità di assicurare le entrate dello Stato), tra coloro che azionano pretese di natura non tributaria nei confronti dei consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese — di natura parimenti non tributaria — o, più in generale, pretese di pari valore, ma in confronto di altri soggetti, con violazione, quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

*P. Q. M*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, regio decreto n. 215/1933 per violazione:*

*dell'art. 2 della Costituzione se ed in quanto la pubblicizzazione del consorzio di bonifica, imposta per legge, porti a qualificare come tributaria la natura del contributo consortile;*

*dell'art. 21 regio decreto 215/1933 per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., nella parte in cui concedendo all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette (artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973), pare attribuire natura tributaria ai contributi consortili con devoluzione, ex art. 9 c.p.c., delle relative controversie alla cognizione del tribunale, e conseguente violazione della garanzia del giudice naturale e disparità di trattamento tra cittadini, non giustificata da alcun apprezzabile interesse pubblico.*

*Ordina la immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite in giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Borgonovo Val Tidone, addì 2 luglio 2000.

*Il giudice di pace: PIVA*

N. 80

*Ordinanza emessa il 22 maggio 2000 dal giudice di pace di Borgonovo Val Tidone  
nel procedimento civile vertente tra Malvisi Bianca e consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia*

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione *ope legis* e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.**

– R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59.

– Costituzione, art. 2.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (*ex art. 9 cod. proc. civ.*) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.**

– R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21.

– Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile R.G. n. 321/1997, promossa da Malvisi Bianca, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Manfredi, con studio in Piacenza, via Romagnosi n. 68, contro Consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia, in persona del commissario regionale e legale rappresentante dott. Pier Carlo Brunelli, assistito e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. G. Paolo Nascetti e dall'avv. E. Leviti e domiciliato in Piacenza, Via Vescovado n. 3, avente ad oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili.

*Osservato in fatto*

Con atto di citazione ritualmente notificato il 5 settembre 1997 Malvisi Bianca conveniva in giudizio il Consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia per sentire accertare e dichiarare che l'immobile posseduto dall'attrice in Piacenza, gravato da contributo consortile, non è assoggettabile al contributo imposto dal consorzio. L'attrice precisava che il consorzio suindicato ha imposto i contributi sull'immobile urbano situato all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiario di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni.

L'attrice quindi contestava la legittimità del contributo stesso riportandosi alla sentenza della cassazione supplemento ordinario n. 8960/1996, con la quale è stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente imposti e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un beneficio diretto e specifico all'immobile *de quo*.

Si costituiva in giudizio il consorzio convenuto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa.

All'eccezione di incompetenza del giudice adito l'attrice si opponeva affermando che la competenza del Tribunale a conoscere delle controversie riguardanti i contributi di bonifica è esclusa dalla natura extra tributaria dei contributi stessi, e sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 59 r.d. n. 125/1933 il quale, disponendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica, pare attribuire ai contributi di bonifica natura tributaria, con conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie al Tribunale *ex art. 9 c.p.c.*

Rilevava inoltre che l'interpretazione estensiva della norma dell'art. 9 c.p.c., con conseguente competenza del tribunale a conoscere delle controversie in materia di contributi consortili, appare in contrasto con le norme costituzionali per violazione degli art. 3, 24, 97 e 113 Cost., in quanto la deroga ai generali criteri di riparto di competenza comporta una disparità di trattamento che non troverebbe giustificazione in alcun apprezzabile interesse pubblico (Corte costituzionale 9 marzo 1990 n. 117).

Esaurita la fase istruttoria e depositata *ctu*, la causa veniva trattenuta a sentenza, con termine fino al 23 dicembre 1999 per deposito di comparse conclusionali e repliche.

*Ritenuto in diritto*

quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, l'attrice contestando l'esistenza del presupposto per la partecipazione alle spese consortili, afferma per ciò stesso la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 4542/1986);

quanto alla fondatezza nel merito della domanda, la giurisprudenza è univoca nel richiedere che le opere del consorzio abbiano dato origine a un beneficio concreto e diretto a favore dell'immobile gravato da contributo consortile. Tale nesso di causalità non è stato individuato nel corso della esperita fase istruttoria;

quanto alla natura dei contributi di bonifica e del difetto di competenza del giudice adito, la difesa di parte attrice rileva la originaria natura privatistica dei consorzi di bonifica i quali, al pari dei consorzi di miglioramento fondiario, sono nati come enti privati; che solo successivamente i consorzi di bonifica sono stati pubblicizzati, in epoca precostituzionale, con il r.d. n. 215/1933 che all'art. 59 precisa: «i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche».

Ed è proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 r.d. n. 125/1933 che la difesa del consorzio di bonifica, in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 9493 del 23 settembre 1998 ed altre), afferma che il contributo consortile ha natura di tributo (il contributo viene definito: provvista finanziaria degli enti pubblici) con conseguente attribuzione delle relative controversie alla competenza del tribunale ex art. 9 c.p.c.

Ma a tale proposito bisogna ricordare che la stessa Corte costituzionale ha più volte avuto modo di affermare la natura non tributaria dei contributi di bonifica (sent. Corte cost. 26/1998).

Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza 326/1988 la Corte costituzionale rileva nella struttura dei consorzi fa sì che, nonostante la qualifica di persona giuridica pubblica i consorzi restino «espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attività di bonifica o che da essa traggono beneficio».

La natura di persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi non appare quindi sufficiente a qualificare necessariamente come tributi le relative entrate.

La stessa Corte costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31 marzo 2000, insegna che l'attribuzione delle controversie al tribunale può essere fatta «soltanto a seguito della qualificazione dell'oggetto della controversia, che va peraltro definito in base alle diverse norme che disciplinano specificatamente l'entrata pubblica in contestazione».

A parere di questo giudice appare, quindi necessario sollevare questione di costituzionalità dell'art. 59 e dell'art. 21 del r.d. 215/1933, in relazione all'art. 9 c.p.c., in quanto rilevante ai fini della decisione sulla questione pregiudiziale (incompetenza del giudice adito) sollevata dalla difesa del consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia:

quanto alla norma di cui all'art. 59, perché prevedendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica, in epoca precedente alla Costituzione, appare in contrasto con l'art. 2 Cost., con il principio secondo il quale è necessario «assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura» secondo una «esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana» (Corte cost. 396/1998);

quanto al disposto dell'art. 21, r.d. 215/1933 perché con il riconoscere all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e con il rinvio alle norme sull'esazione delle imposte dirette, pare estendere ai contributi consortili la natura propria dei tributi, con conseguente competenza per materia del tribunale a conoscere delle relative controversie, attuando conseguentemente una deroga ai generali criteri di riparto di competenza, con disparità di trattamento, non giustificato da alcun apprezzabile interesse pubblico (trattandosi di rapporti di natura non tributaria, ai quali è estranea la finalità di assicurare le entrate dello Stato), tra coloro che azionano pretese di natura non tributaria nei confronti dei consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese — di natura parimenti non tributaria — o, più in generale, pretese di pari valore, ma nei confronti di altri soggetti, con violazione, quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Solleva questione di legittimità costituzionale:*

*dell'art. 59, regio decreto n. 215/1933 per violazione dell'art. 2 della Cost. se ed in quanto la pubblicizzazione del consorzio di bonifica, imposta per legge, porti a qualificate come tributaria la natura del contributo consortile;*

*dell'art. 21 per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., nella parte in cui concedendo all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette (artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973), pare attribuire natura tributaria ai contributi consortili con devoluzione, ex art. 9 c.p.c., delle relative controversie alla cognizione del tribunale con conseguente violazione della garanzia del giudice naturale e disparità di trattamento tra i cittadini, non giustificata da alcun apprezzabile interesse pubblico.*

*Ordina la immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite in giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Borgonovo Val Tidone, addì 22 maggio 2000.

*Il giudice di pace: PIVA*

01C0129

N. 81

*Ordinanza emessa il 2 luglio 2000 dal giudice di pace di Borgonovo Val Tidone nel procedimento civile vertente tra Braghieri Daniela ed altro e consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia*

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione ope legis e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59.
- Costituzione, art. 2.

**Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (ex art. 9 cod. proc. civ.) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.**

- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

#### IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile RG. n. 159/1997, promossa da avv. Braghieri Daniela e dott. Melani Paolo, in proprio, elettivamente domiciliati in Piacenza, Stradone Farnese n. 26, contro consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia, in persona del commissario regionale e legale rappresentante dott. Pier Carlo Brunelli, assistito e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. G. Paolo Nascetti e dall'avv. A. Miglioli, e domiciliato in Piacenza, via Vescovado n. 3, averne ad oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili.

#### *Osservato in fatto*

Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 aprile 1997 Daniela Braghieri e Paolo Melani convenivano in giudizio il consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia per sentire accertare e dichiarare che l'immobile posseduto dagli attori in Piacenza località Pittolo, gravato da contributo consortile, non è assoggettabile al contributo imposto dal consorzio. Gli attori precisavano che il consorzio suindicato aveva imposto i contributi sull'immobile urbano situato all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiano di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni.

Gli attori quindi contestavano la legittimità del contributo stesso riportandosi alla sentenza della Cass. S.U. 8960/1996, con la quale è stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente imposti e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un beneficio diretto e specifico all'immobile *de quo*.

Si costituiva in giudizio il consorzio convenuto eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa.

All'eccezione di incompetenza del giudice adito gli attori si opponevano affermando che la competenza del tribunale a conoscere delle controversie riguardanti i contributi di bonifica è esclusa dalla natura extra tributaria dei contributi stessi.

Rilevavano inoltre che l'interpretazione estensiva della norma dell'art. 9 c.p.c., con conseguente competenza del tribunale a conoscere delle controversie in materia di contributi consortili, attua una devoluzione a detta autorità incongrua e discriminatoria, in quanto impone al cittadino un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalità e alla natura della pretesa creditoria dell'ente.

Esaurita la fase istruttoria e depositata C.T.U., la causa veniva trattenuta a sentenza, con termine fino al 13 marzo 2000 per deposito di comparse conclusionali e repliche.

### *Ritenuto in diritto*

quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, gli attori contestando l'esistenza del presupposto per la partecipazione alle spese consortili, affermano per ciò stesso la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 4542/1986);

quanto alla fondatezza nel merito della domanda, la giurisprudenza è univoca nel richiedere che le opere del consorzio abbiano dato origine ad un beneficio concreto e diretto a favore dell'immobile gravato da contributo consortile. Tale nesso di causalità non è stato individuato nel corso della esperita fase istruttoria;

quanto alla natura dei contributi di bonifica e al difetto di competenza del giudice adito, il convenuto consorzio precisa che «i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche» (art. 59 R.D. n. 215/1933).

Ed è proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 R.D. suindicato che la difesa del consorzio di bonifica, in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione (Cass. S.U. 9493 del 23 settembre 1998 e altre), afferma che il contributo consortile ha natura di tributo (il contributo come provvista finanziaria degli enti pubblici) con conseguente attribuzione delle relative controversie alla competenza del tribunale ex art. 9 c.p.c.

Ma a tale proposito bisogna ricordare che la stessa Corte costituzionale ha più volte avuto modo di affermare la natura non tributaria dei contributi di bonifica (sent. Corte Cost. n. 26/1998).

Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza n. 326/1988 la Corte costituzionale rileva nella struttura dei consorzi fa sì che, nonostante la qualifica di persona giuridica pubblica i consorzi restino l'espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attività di bonifica o che da essa traggono beneficio».

La natura di persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi non appare quindi sufficiente a qualificare necessariamente come tributi le relative entrate.

La stessa Corte costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31 marzo 2000, insegna che l'attribuzione delle controversie al tribunale può essere fatta «soltanto a seguito della qualificazione dell'oggetto della controversia, che va peraltro definito in base alle diverse norme che disciplinano specificatamente l'entrata pubblica in contestazione».

A parere di questo giudice appare, quindi, necessario sollevare questione di costituzionalità dell'art. 59 e dell'art. 21 del R.D. n. 215/1933, in relazione all'art. 9 c.p.c. in quanto rilevante ai fini della decisione della questione pregiudiziale (incompetenza del giudice adito) sollevata dalla difesa del consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia:

quanto alla norma di cui all'art. 59, perché prevedendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica in epoca precedente alla Costituzione, appare in contrasto con l'art. 2 Cost., con il principio secondo il quale è necessario «assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura» secondo una «esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana» (Corte Cost. n. 396/1988);

quanto al disposto dell'art. 21 r.d. n. 215/1933 perché con il riconoscere all'esazione dei contribuiti i privilegi dell'imposta fondiaria e con il rinvio alle norme sull'esazione delle imposte dirette, pare estendere ai contribuiti consortili la natura propria dei tributi, con competenza per materia del tribunale a conoscere delle relative controversie, attuando conseguentemente una deroga ai generali criteri di riparto di competenza, con disparità di trattamento, non giustificato da alcun apprezzabile interesse pubblico (trattandosi di rapporti di natura non tributaria, ai quali è estranea la finalità di assicurare le entrate dello Stato), tra coloro che azionano pretese di natura non tributaria nei confronti dei consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese di natura parimenti non tributaria o, più in generale, pretese di pari valore, ma in confronto di altri soggetti, con violazione, quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 regio decreto n. 215/1933 per violazione dell'art. 2 della Costituzione se ed in quanto la pubblicizzazione del consorzio di bonifica, imposta per legge, porti a qualificare come tributaria la natura del contributo consortile;*

*dell'art. 21 stesso decreto per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., nella parte in cui concedendo all'esazione dei contribuiti i privilegi dell'imposta fondiaria e rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette (articoli 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973), pare attribuire natura tributaria ai contribuiti consortili con devoluzione, ex art. 9 c.p.c., delle relative controversie alla cognizione del tribunale, con conseguente violazione della garanzia del giudice naturale e disparità di trattamento tra cittadini, non giustificata da alcun apprezzabile interesse pubblico.*

*Ordina la immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite in giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Borgonovo Val Tidone, addì 2 luglio 2000.

*Il giudice di pace: PIVA*

01C0130

N. 82

*Ordinanza emessa il 5 maggio 2000 dal tribunale di Roma  
nel procedimento civile vertente tra Guido Valentina e Piscolla Giorgio*

**Matrimonio - Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità deliberata in Italia - Effetti patrimoniali - Applicabilità della disciplina ex art. 5, legge n. 898/1970, quando la nullità sia stata dichiarata dopo che si era consolidata una concreta comunanza di vita - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto al caso di divorzio.**

- Codice civile, artt. 129 e 129-bis.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24817/1998 RGAC, posta in deliberazione nella camera di consiglio del 5 maggio 2000, vertente tra Guido Valentina, elett. dom. in Roma, v. F. Corridoni n. 7, presso gli avv. C. Acciai e G.G. Acciai, che la rapp.tano e difendono per delega in atti, attrice; e Piscolla Giorgio, elett. dom. in Roma, v. Cavour n. 275, presso l'avv. M. Ricci, che lo rapp.ta e difende per delega in atti, convenuto; pubblico ministero, intervenuto;

## I N F A T T O

Con ricorso depositato il 17 giugno 1998 Valentina Guido, premesso che aveva contratto matrimonio con rito concordatario a Roma il 18 ottobre 1986 con Piscolla Giorgio, che dall'unione non erano nati figli, che dopo un breve periodo di vita coniugale il rapporto tra le parti si era deteriorato, al punto che in data 22 dicembre 1994 i coniugi si erano consensualmente separati, stabilendo che il marito avrebbe versato quale contributo al mantenimento della moglie, disoccupata, la somma mensile di L. 600.000, che la vita in comune non era mai ripresa, intrattenendo il Piscolla, fin dalla separazione, una relazione sentimentale con un'altra donna, da cui aveva avuto una figlia nel 1995, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che il Piscolla versasse alla moglie un assegno di L. 600.000 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.

Costitutosi il convenuto, deduceva che con sentenza del tribunale regionale del Lazio del Vicariato di Roma, confermata in appello e resa esecutiva dal supremo tribunale della segnatura apostolica, era stato dichiarato nullo il matrimonio concordatario contratto tra le parti, ed il Piscolla aveva chiesto alla Corte d'appello di Roma di dichiarare efficace in Italia la sentenza. Chiedeva pertanto, in attesa della decisione, la sospensione del procedimento; successivamente divenuta definitiva la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, chiedeva dichiararsi l'efficacia in Italia di detta sentenza. Rimessa la causa al collegio, il tribunale dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda del Piscolla, avendo in merito statuito la Corte d'appello di Roma, ufficio giudiziario competente per legge, rigettava la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da Guido Valentina, e disponeva con separata ordinanza la valutazione della legittimità costituzionale degli artt. 129 e 129-bis c.c..

Nella fattispecie in esame, ritiene il tribunale di dover rimettere all'esame della Corte costituzionale la valutazione sulla conformità della disciplina disposta dagli articoli 129 e 129-bis c.c. ai principi di uguaglianza e ragionevolezza derivanti dall'art. 3 della Costituzione.

La questione appare non manifestamente infondata. Invero, pur in presenza di situazioni per molta parte simili — quanto alla concreta comunanza di vita verificatasi tra le persone sia in caso di divorzio che di nullità del matrimonio — in questa seconda ipotesi le disposizioni in questione tutelano in misura minima il coniuge più debole (art. 129 c.c.), e solo a condizione che egli non abbia in alcun modo dato causa alla nullità; in verità, già le parti contraenti dell'Accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge n. 25 marzo 1985, n. 121, lo Stato italiano e la Santa Sede, si erano mostrate avvertite dell'esigenza, avendo inserito all'art. 8, p. 2 dell'Accordo, la norma per cui «la Corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione della materia».

Le sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. 4700/1988, Foro It. 1989, I, 427, 439) hanno evidenziato che «sulla base dell'attuale normativa il coniuge più debole è, dal punto di vista patrimoniale, insufficientemente tutelato a seguito di una pronuncia di nullità, rispetto alla più ampia tutela che riceve dalla pronuncia di divorzio, e ciò, in specie, quando la pronuncia di nullità interviene a distanza di anni dalla celebrazione del matrimonio e si sono consolidate situazioni, anche di comunione di vita, che vengono poste nel nulla dalla sentenza stessa.

Ciò però — aggiunge la Corte — non è addebitabile allo strumento concordatario, una volta dimostrato che l'attuale disciplina non contrasta, sul punto, con l'ordine pubblico italiano, ma al legislatore ordinario il quale, proprio in considerazione della tutela del coniuge più debole potrebbe, in piena libertà, predisporre autonomamente strumenti legislativi — peraltro auspicati dalla più sensibile dottrina —, che assimilino, nei limiti del possibile e tenuto conto della diversità delle situazioni, ai fini della tutela patrimoniale, la posizione del coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la nullità del matrimonio, a quella del coniuge divorziato.

Siffatta modifica completerebbe quella revisione legislativa già iniziata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia — i cui artt. 20 e 21, nel sostituire, rispettivamente, l'art. 129 c.c. e nell'inserire l'art. 129-bis nel codice civile, hanno timidamente iniziato un'opera di assimilazione fra nullità e scioglimento del matrimonio — e sarebbe avvertita dai cittadini come un fattore di moralizzazione nella scelta del mezzo con il quale far venir meno il vincolo coniugale.

L'ipotizzata identità di conseguenze di ordine patrimoniale indurrebbe a ricorrere al giudice ecclesiastico solo coloro che, come *cives fedeles*, avvertono nelle loro coscienze il peso di un sacramento non voluto e per la loro coscienza nullo e non anche coloro che, attualmente, invocano la nullità del matrimonio come mezzo per liberarsi da ogni responsabilità patrimoniale nei confronti del loro coniuge».

Si tratta quindi di prendere atto della grossa disarmonia che viene a determinarsi nel nostro ordinamento, in base al principio uguaglianza di disciplina rispetto a situazioni assimilabili, fra matrimonio concordatario nullo alla stregua del diritto canonico e scioglimento del matrimonio, sì che s'impone l'esigenza di prevedere una parificazione di trattamento, che non è necessariamente identità, parificazione che si giustifica in quanto si fonda sulla impossibilità per la dichiarazione di nullità del matrimonio di distruggere retroattivamente il rapporto, la eventuale comunione di vita che possa essersi protratta per anni.

La questione è altresì rilevante nel presente giudizio. Per vero, le disposizioni esaminate precludono ogni possibilità che sia data risposta positiva alla istanza della parte Valentina Guido, volta ad ottenere un assegno in suo favore, mentre la condizione economica della stessa, aveva dato luogo in sede di separazione consensuale all'attribuzione ad un assegno in suo favore, a carico del coniuge; si aggiunga che la situazione di convivenza coniugale si è protratta in ogni caso per otto anni, dal matrimonio contratto il 18 ottobre 1986, alla separazione consensuale in data 22 dicembre 1994. Da ciò consegue che, ove alla fattispecie fossero applicati parametri analoghi a quelli previsti dall'art. 5 legge n. 898/1970, non può escludersi che in concreto, dopo l'esame della situazione attuale della donna, l'assegno in questione possa essere attribuito.

Pertanto, il tribunale solleva d'ufficio eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 129, 129-bis c.c., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in ipotesi di matrimonio nullo sulla base di sentenza ecclesiastica delibata in Italia, gli effetti patrimoniali del matrimonio siano disciplinati alla stessa stregua degli artt. 5 e seguenti della legge n. 898/1970, quando la nullità sia stata dichiarata dopo che si sia consolidata una concreta comunanza di vita.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata,*

*Solleva d'ufficio eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 129, 129-bis c.c., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in ipotesi di matrimonio nullo sulla base di sentenza ecclesiastica delibata in Italia, gli effetti patrimoniali del matrimonio siano disciplinati alla stessa stregua degli artt. 5 e seguenti della legge n. 898/1970, quando la nullità sia stata dichiarata dopo che si sia consolidata una concreta comunanza di vita;*

*Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti dello stesso alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì, 5 ottobre 2000.

*Il Presidente: BUCCI*

*Il giudice relatore: CIANCIO*

N. 83

*Ordinanza emessa il 13 novembre 2000 dal tribunale di Piacenza  
nel procedimento civile vertente tra Fidone Maurizio ed altri e A.U.S.L. di Piacenza*

**Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Previsione, per quelli già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 e che abbiano optato per la libera professione extramuraria, dell'obbligo di esercitare, entro il termine del 14 marzo 2000, l'opzione tra la conferma della scelta per la libera professione extramuraria ed il rapporto esclusivo con la ASL con il diritto di esercizio unicamente della libera professione intramuraria - Lamentata assenza di strutture idonee a consentire la libera professione intramuraria - Disparità di trattamento dei medici soggetti al termine per l'opzione e l'ASL non soggetta a limiti temporali nell'obbligo di apprestare idonee strutture - Violazione del diritto al lavoro - Incidenza sul principio di tutela della salute e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-*quater*, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 97.

#### IL TRIBUNALE

Letti gli atti, sentite le parti ed i loro difensori, osserva quanto segue: si premette che i ricorrenti, tutti medici dipendenti dell'A.S.L. di Piacenza, ricorrono al giudice del lavoro del locale tribunale, per sentire dichiarare la sospensione del loro obbligo di opzione sancito dall'art. 15-*quater* legge n. 502/1992 come modificato dal decreto-legge n. 229/1999 ai fini della scelta libero professionale infra od extra muraria, da effettuarsi entro il termine perentorio del 29 ottobre 1999, successivamente prorogato dall'art. 1, decreto-legge n. 49/2000 al 15 marzo 2000 e ciò in quanto a tale data l'azienda non aveva opportunamente ottemperato all'obbligo sancito dal successivo art. 15-*quinquies* lettera a), di apprestare opportune strutture, così impedendo ai ricorrenti di poter operare una scelta libera e consapevole alla quale conseguisse una concreta possibilità lavorativa.

A miglior chiarimento, è necessario rilevare che, a differenza di quanto espressamente previsto dall'art. 1 - comma 10 n. 662/1996, precedentemente disciplinante la materia, l'art. 15-*quater* in questione, come modificato dal decreto-legge n. 229/1999, non condiziona più l'opzione all'esistenza di strutture nelle quali l'attività libero professionale risulti organizzata ed attivata ai sensi dell'art. 4, comma 10 decreto-legge 30 dicembre 1992 n. 502 ai fini dell'organizzazione, per il quale era previsto il termine di centoventigiorni giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 517/1993.

Secondo l'interpretazione letterale che deve essere adottato *ex art.* 12 preleggi, il mancato richiamo all'effettiva operatività delle strutture non può avere altro significato se non quello che, nella svolta decisiva della riforma sanitaria operata con il decreto-legge n. 229/1999, il termine dell'opzione dei medici ospedalieri deve ritenersi tassativo e non più condizionato.

Sembra al giudicante che tale interpretazione si presti per più aspetti a profili di incostituzionalità, in particolare in relazione agli articoli 3 - 4 - 97 e 32 Costituzione.

Quanto alla violazione dell'art. 3 non può non rilevarsi come a fronte di obblighi reciproci, logicamente e funzionalmente correlati, sia previsto solo per il medico un termine perentorio, laddove l'azienda può, viceversa, procrastinare *sine die* la propria inadempienza, ponendo di fatto il medico nell'impossibilità di svolgere la libera professione.

L'esistenza del termine perentorio a carico del solo sanitario, in mancanza di strutture che rendano operativa l'opzione, viola il diritto di questi ad effettuare una scelta libera e consapevole, rimettendo alla volontà potestativa dell'azienda anche in relazione alle sue effettive risorse finanziarie, il tempo ed il modo di apprestare le idonee strutture.

In un sistema di rapporti giuridici tra le parti, regolamentati a tutti gli effetti dal diritto privato — sia per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato sottostante a quello professionale di cui trattasi, sia in rela-

zione a quest'ultimo, per quanto concerne i reciproci obblighi tra ASL e professionista — la previsione unilaterale del termine, da cui discende comunque una scelta irreversibile, appare fortemente discriminatoria e non supportata da motivi che ricolleghino il differente trattamento ad interessi superiori.

Anzi, la mancata prestazione libera professionale intramoenia del medico, impedisce all'azienda stessa di fornire un ulteriore servizio specifico cui è istituzionalmente chiamata e di raggiungere così un obiettivo di risultato (primariamente economico, a causa della mancata percezione delle entrate che competono all'ASL per tale attività) che è uno dei capisaldi dell'aziendalizzazione delle ASL e della riforma sanitaria in genere.

Per quest'aspetto si può ravvisare un ulteriore profilo di illegittimità dell'art. 15-*quater*, in relazione all'art. 97 Cost., che impone il buon andamento della pubblica amministrazione, non dovendosi dimenticare la natura pubblicistica dell'ente e delle sue finalità.

Altro motivo di incostituzionalità si ravvisa in relazione all'art. 4 Cost., in quanto l'impossibilità del medico di operare fuori dell'azienda per l'incompatibilità legale derivante dall'opzione, e dentro l'azienda per mancanza di spazi e strutture, viola palesemente il diritto al lavoro garantito dal succitato articolo.

Neanche la possibilità di convenzione degli studi esterni può ritenersi un adeguato correttivo all'inconveniente, trattandosi di alternativa transitoria, che spesso non giustifica la necessità del medico di effettuare onerosi investimenti nei beni strumentali, destinati a diventare antieconomici in ragione del loro utilizzo temporalmente limitato.

Quanto al profilo d'illegittimità in relazione all'art. 97 Cost., oltre che per quanto già esposto, appare chiaramente come il ritardo o l'omessa predisposizione delle strutture e dei servizi comporterebbe un inevitabile risarcimento a favore dei medici da parte dell'USL, che in ragione della sua natura pubblica è tenuta al dovere di buona amministrazione che ricomprende in sé, in primo luogo, l'uso corretto delle risorse finanziarie, secondo un principio di economia che vieta spese altrimenti evitabili, tanto più se esse sono dovute a consapevole inadempienza.

Quanto infine alla violazione dell'art. 32 della Costituzione si rileva come la mancata operatività del medico che ha optato si rifletta anche sul primario diritto dei cittadini alla salute, concretandosi di fatto nella limitazione se non addirittura nella negazione del diritto alla scelta fiduciaria del medico e del regime contrattuale cui si vuole accedere.

In conclusione ritiene questo giudice, che l'art. 15-*quater* comma 3 legge n. 502/1992, nella parte in cui non prevede un termine a carico dell'ASL entro il quale adempiere o, in caso di inadempienza dell'ASL, la sospensione del termine previsto per effettuare l'opzione, si ponga in contrasto con gli articoli 3, 4, 32, 97 della Costituzione per gli indicati profili sostanziali.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15-*quater*, comma 3 della legge n. 502/1992 in relazione agli articoli 3, 4, 32, 97 della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;*

*Ordina che, a cura, della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Piacenza il 13 novembre 2000.

*Il giudice del lavoro: MARCHETTI*

## N. 84

*Ordinanza emessa il 13 novembre 2000 dal tribunale di Piacenza  
nel procedimento civile vertente tra Donelli Stefano ed altri e A.U.S.L. di Piacenza*

**Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Previsione, per quelli già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 e che abbiano optato per la libera professione extramuraria, dell'obbligo di esercitare, entro il termine del 14 marzo 2000, l'opzione tra la conferma della scelta per la libera professione extramuraria ed il rapporto esclusivo con la ASL con il diritto di esercizio unicamente della libera professione intramuraria - Lamentata assenza di strutture idonee a consentire la libera professione intramuraria - Disparità di trattamento dei medici soggetti al termine per l'opzione e l'ASL non soggetta a limiti temporali nell'obbligo di apprestare idonee strutture - Violazione del diritto al lavoro - Incidenza sul principio di tutela della salute e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-*quater*, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 97.

## IL GIUDICE DEL LAVORO

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 83/2001).*

01C0133

## N. 85

*Ordinanza emessa il 13 novembre 2000 dal tribunale di Asti  
nel procedimento penale a carico di Petrella Giovanni*

**Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni già assunte - Interpretazione della Corte di cassazione - Condizione della ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione, per il giudice, di ritenere la ripetizione irrilevante o manifestamente superflua - Irragionevolezza - Violazione del principio di non dispersione della prova e pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.**

- Cod. proc. pen., art. 511, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

## IL TRIBUNALE

Vista l'ordinanza *ex art. 23 legge 87/1953* emessa da questo stesso ufficio in data 24 settembre 1999 che si riporta di seguito integralmente.

Vista l'istanza con cui il p.m. all'odierna udienza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 511 comma 2 del c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1 — ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione.

Ritenuta la rilevanza della questione sollevata dal p.m. atteso che nell'ambito del presente dibattimento, come consta dal p.v. dell'odierna udienza:

è stata disposta, *ex art. 525 comma 2 c.p.p.*, la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico in quanto innanzi al primo giudice (*rectius Pretore*) si era svolta attività istruttoria (esame testi);

la difesa ha chiesto un nuovo esame dei dichiaranti già sentiti non prestando in ogni caso il consenso alla lettura dei verbali contenenti le menzionate testimonianze.

Secondo il «diritto vivente», cristallizzato nella citata pronuncia della Suprema Corte, alla luce della richiesta della Difesa, non potrebbero essere utilizzate, mediante «la semplice» lettura, le testimonianze raccolte dal precedente giudice (*rectius Pretore*) e contenute nei relativi verbali già inseriti nel fascicolo del dibattimento.

La questione sollevata dal p.m. non è manifestamente infondata e deve anzi essere condivisa per i motivi che seguono.

In primo luogo è opportuno ricordare che l'art. 511 c.p.p., dopo aver stabilito nel comma 1 che «il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento», recita al comma 2: «la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo».

Le sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 1 del 15 gennaio 1999, hanno sancito il seguente principio di diritto: «nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta del primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia richiesto da una delle parti».

Dalla lettura della norma non pare, contrariamente al principio enucleato dalla cassazione, che il legislatore abbia voluto limitare la lettura dei verbali di dichiarazioni ai soli casi di irripetibilità della prova e quindi di impossibilità di nuovo esame (nel qual caso avrebbe detto «a meno che l'esame non possa avere luogo»), né tanto meno ancorare tale utilizzabilità «de plano» ad un consenso — di cui non si trova traccia nella norma — delle parti.

Ritiene questo giudice, conformemente al p.m. istante, che se è vero che i principi di oralità e di formazione della prova in dibattimento costituiscono istanze fondanti dell'impianto del nuovo codice, è parimenti vero che tali principi non possono essere considerati isolatamente, né assolutizzati infatti, come ha avuto modo di puntualizzare la Corte costituzionale l'oralità non rappresenta il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento, non è regola assoluta, bensì criterio — guida del nuovo processo (cfr. sent. n. 255 del 3 giugno 1992), dovendo tali principi essere sviluppati e coordinati con quelli parordinati di non dispersione dei mezzi di prova ossia non sarà lecito non utilizzare materiale probatorio legittimamente e correttamente acquisito, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza. Per la Consulta il bene dell'efficienza del processo, enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 25, comma 1 e 101 comma 2 Cost.), coincide con la necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire attraverso opportuni meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità; se tali meccanismi espongono a rischio la stessa possibilità di svolgimento e di conclusione del processo non possono non ritenersi in contrasto con i principi costituzionali che presiedono al buon funzionamento della giurisdizione.

La circostanza poi che l'oralità non sia il veicolo esclusivo di formazione della prova ma criterio — guida del nuovo processo, non confligge affatto con il principio del contraddittorio, la cui essenza sta nella conoscibilità delle parti degli elementi probatori e nella corretta acquisizione degli stessi.

La stessa Corte costituzionale del resto ha avuto modo di occuparsi della disciplina relativa alla valenza probatoria degli atti istruttori assunti in dibattimento nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante. Anzitutto il giudice delle leggi ha rilevato che nei casi in cui è necessario procedere alla rinnovazione del dibattimento non si produce alcun annullamento dell'attività istruttoria compiuta, dovendosi quindi ritenere che le dichiarazioni rese dai testi già esaminati dinanzi al precedente organo giudicante, contenute nei verbali dibattimentali relativi alle udienze precedenti fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento (cfr. sent. n. 101 del 19 marzo 1993). Ed ancora, più in particolare, nel dichiarare l'infondatezza della eccepita incostituzionalità degli artt. 238 e 512 c.p.p., la Corte ha statuito che gli atti contenenti dette dichiarazioni possono essere acquisiti mediante lettura od indicazione sostitutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.p. potendosi prescindere dal previo esame del dichiarante, quale presupposto per l'acquisizione mediante lettura delle relative dichiarazioni, in tutti i casi in cui l'esame stesso non abbia luogo (cfr. sent. n. 17 del 3 febbraio 1994). Quest'ultima pronuncia è stata confermata, con riguardo al caso di attività istruttoria compiuta da giudice successivamente dichiarato incompatibile, avendo la Corte nell'occasione ribadito che la disciplina relativa alla utilizzabilità dei verbali di mezzi di prova assunti in una precedente fase dibattimentale da un diverso giudice va rinvenuta proprio nell'art. 511 c.p.p. dato che i verbali fanno parte del fascicolo del dibattimento a disposizione del nuovo giudice, e che la pregressa fase dibattimentale conserva indubbiamente il carattere di attività legittimamente compiuta, restando salva nel caso di specie la distinta regola di cui all'art. 42 c.p.p. secondo la quale con il provvedimento che accoglie l'istanza di astensione o ricusazione viene dichiarato se e in quale parte mantengono validità gli atti compiuti (cfr. ord. n. 99 del 3 aprile 1996).

Per quanto concerne poi il riferimento della sentenza delle sezioni unite al «consenso delle parti» deve rilevarsi che, se la mancanza di ripetizione degli atti di istruzione dibattimentale dinanzi al nuovo giudice integra violazione del principio di cui al comma 2 dell'art. 525 del c.p.p., la correlativa nullità — assoluta ed insanabile a norma del comma 2 dell'art. 179 c.p.p. — non potrebbe certamente essere superata dal consenso delle parti. Se invece è consentito prescindere dal previo esame dei testi già escussi, per la utilizzabilità ai fini del decidere delle relative dichiarazioni, l'eventuale dissenso delle parti non può comunque costituire impedimento alla legittima acquisizione del materiale probatorio precedentemente formatosi, utilizzabile quindi per la formazione del libero convincimento del giudice a norma degli artt. 192 comma 1 e 526 del c.p.p..

In particolare le dichiarazioni di cui si discute presentano alcune peculiarità: infatti non sono state rese nelle indagini preliminari, e neppure in sede di incidente probatorio, o in altro procedimento, e quindi poi acquisite nel dibattimento, ma direttamente assunte in questo pubblico dibattimento, nel contraddittorio delle diverse parti, nell'ambito dello stesso processo penale, e pertanto esse risultano, già dall'inizio, legittimamente formate nel medesimo dibattimento.

Nè dall'avvenuto mutamento del giudice può dedursi una — sopravvenuta — inutilizzabilità, piena o parziale, di tali dichiarazioni. Contro tale soluzione militano diversi argomenti.

Anche in tema di prove assunte dinanzi al giudice incompetente, l'art. 26 c.p.p. — espressione del generale principio di conservazione degli atti processuali — precisa che dette prove mantengono la propria efficacia, limitando poi l'utilizzabilità delle dichiarazioni, qualora rese al giudice incompetente, per materia soltanto nell'udienza preliminare e, nel dibattimento, per le sole contestazioni ai sensi degli artt. 500 e 503. Conseguentemente se si tratta di prove acquisite davanti a giudice incompetente per profili diversi dalla materia tale utilizzabilità dibattimentale sarà piena.

In termini ancora più chiari, il d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, all'art. 170 ha introdotto una norma — art. 33 *nonies* — secondo la quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina inutilizzabilità delle prove già acquisite» (ovviamente dinanzi a giudice diverso, in tal caso anche nella sua composizione).

Da ciò consegue che, se in tali condizioni le prove, anche dichiarative, acquisite dinanzi a precedente organo giudicante — non competente ovvero cui comunque non era attribuita la cognizione del reato — sono pienamente utilizzabili nella prosecuzione del processo (innanzi al differente giudice territorialmente competente ovvero al medesimo giudice nella sua corretta composizione, collegiale o monocratica, e quindi diverso nei suoi componenti) a maggior ragione, le prove assunte dinanzi al precedente giudice, ovviamente competente, ed in relazione allo stesso processo, non possono essere sottoposte ad un regime che ne comporti una minore utilizzabilità.

Inoltre il codice contempla espressamente ipotesi di atti probatori assunti nell'ambito del medesimo processo con le formalità del dibattimento dinanzi a giudice diverso e pienamente utilizzabili in sede dibattimentale.

Ci si riferisce alla disciplina dell'incidente probatorio, fase anticipata del dibattimento, deputata all'assunzione di prove che, nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla relativa assunzione, sono pienamente utilizzabili nel successivo dibattimento.

Se così è non sembra davvero ragionevole e conforme al principio di eguaglianza (oltreché a quello dell'efficienza del processo) la conclusione a cui giunge «il diritto vivente» della Corte di cassazione allorché ritiene che le prove assunte, non già in una fase anticipata del dibattimento ovvero in differente procedimento, ma proprio in dibattimento, divengano inutilizzabili — salvo impossibilità di ripetizione o consenso delle parti — se non previo nuovo esame del dichiarante.

Al contrario, a parere dello scrivente, una interpretazione conforme ai menzionati principi porta a ritenere che non sia necessario, in linea assoluta, disporre la ripetizione degli atti istruttori già compiuti né che ciò sia comunque subordinato al consenso delle parti. Da tale conclusione non deriva certo che sia in ogni caso vietato procedere a nuova assunzione dei mezzi di prova. Tuttavia, esclusa la rilevanza dell'eventuale dissenso delle parti sulla utilizzabilità degli atti, il presupposto per valutare la necessità di tale ripetizione dovrebbe essere rinvenuto nei principi generali in tema di prova. A norma dell'art. 190 c.p.p. le prove sono ammesse a richiesta di parte, potendo il giudice escludere — oltre ovviamente a quelle vietate dalle legge — soltanto quelle manifestamente superflue o irrilevanti e sussistendo un potere di ammissione delle prove *ex officio* quando ciò sia assolutamente necessario per la decisione (art. 507 c.p.p.). Pertanto, di fronte al materiale probatorio già legittimamente formato, resta fermo il diritto delle parti — disposta la rinnovazione del dibattimento con dichiarazione di apertura dello stesso e nuova richiesta di mezzi di prova — di chiedere un nuovo esame dei testi già sentiti.

Tale richiesta dovrà essere valutata dal giudice, sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta superfluità, ferma restando, qualora le parti non formulino richieste in tal senso, la possibile attivazione dei poteri *ex*

*officio* ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. Del resto tale opzione interpretativa è confortata dalla disciplina codicistica in tema di acquisizione di verbali di prove di altro procedimento. In merito infatti è sempre ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio ovvero nel dibattimento (art. 238 comma 1 c.p.p.), fermo restando il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'art. 190 c.p.p., l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state già acquisite (art. 238 comma 4 c.p.p.). Quindi anche in tema di prove assunte in altro processo, e quindi in una situazione per le parti di minore garanzia rispetto a quella, massima, relativa a prove assunte, in contraddittorio tra le stesse, nel medesimo processo dinanzi a diverso giudice del dibattimento, la richiesta di nuovo esame del dichiarante deve passare attraverso il filtro della rilevanza e della non manifesta superfluità.

Ecco quindi che l'art. 511 comma 2 c.p.p. viene ad assumere una funzione che, ben lungi dall'imporre la nuova audizione del dichiarante, è finalizzata a disciplinare nel concreto le modalità della eventuale escussione, evitando che la previa lettura possa pregiudicare la genuinità delle nuove dichiarazioni. Per questo si è stabilito l'ordine temporale esame — lettura che ovviamente non impedisce affatto, alla luce delle argomentazioni svolte, che la lettura sostituisca una (pur possibile) escussione ritenuta dal giudice irrilevante o manifestamente superflua.

L'interpretazione ora suggerita, oltre che ragionevole e coerente con il dettato normativo, consentirebbe, da un lato, di coordinare il principio di oralità con quelli, pariordinati, di non dispersione del materiale probatorio legittimamente acquisito, di semplificazione del processo e di piena cognizione del fatto reato, dall'altro di porre il processo penale al riparo da quelle condotte processuali meramente dilatorie il cui unico scopo è quello di conseguire ingiuste impunità attraverso l'istituto della prescrizione del reato.

In conclusione quindi devono condividersi i dubbi di costituzionalità sollevati dal p.m. in ordine all'art. 511 comma 2 del c.p.p., laddove, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, dispone, in linea assoluta, la ripetizione degli atti istruttori già compiuti.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 legge 87/53, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal p.m., dell'art. 511 comma 2 del c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1 — ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Vista l'ordinanza n. 307 dell' 11 luglio 2000 (dep. il 19 luglio 2000) con cui la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al tribunale di Asti per un nuovo esame della questione in quanto la stessa «investe il principio del contraddittorio nella formazione della prova, la cui disciplina, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata oggetto delle modifiche introdotte nell'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme transitorie contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2000 n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in materia di giusto processo), convertito dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35».*

*Sentiti, all'odierna udienza, il p.m. e la difesa che hanno, rispettivamente, insistito nella eccezione di costituzionalità evidenziando l'ulteriore profilo della ragionevole durata del processo e chiesto una declaratoria di manifesta infondatezza della questione; ritenuto che anche alla luce delle modifiche introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 la questione già sollevata da questo ufficio in data 24 settembre 1999 sia, oltre che rilevante (vedi sopra), tuttora non manifestamente infondata in quanto nel caso di specie le testimonianze contenute nei pp.vv. di udienza sono state pacificamente assunte in dibattimento e quindi nella pienezza del contraddittorio tra le parti; come già evidenziato nel corpo dell'ordinanza di rimessione, a parere dello scrivente, è ininfluenza che le prove in questione siano state assunte da un giudice-persona fisica diversa da quello che, mediante «semplice» lettura (laddove la richiesta di nuovo esame del teste già escusso avanzata dalla difesa sia valutata dal giudice manifestamente superflua ex art. 190 c.p.p.), le farà proprie e le utilizzerà per la decisione. Ne consegue che resta ferma la censura di costituzionalità all'art. 511 comma 2 del c.p.p. nella parte in cui, secondo la riferita interpretazione delle sezioni unite, prevede che il giudice, a fronte di una istanza di parte con la quale si chiede la rinnovazione dell'esame dei testimoni già escussi nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica diversa, deve disporre la ripetizione degli atti già compiuti non potendo valutare la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo istruttorio richiesto. Anzi, come lucidamente evidenziato dal p.m. all'odierna udienza, il «diritto vivente» della Corte di cassazione (va rimarcato che*

tutte le sentenze delle sezioni semplici della Suprema corte successive alla sentenza delle sezioni unite che qui si critica si sono uniformate al principio di diritto affermato da quest'ultima), imponendo in via assoluta la ripetizione degli atti già compiuti e legittimamente inseriti nel fascicolo del dibattimento si pone in contrasto con il principio, pure introdotto dalla novella costituzionale n. 2/1999 nell'art. 111 della Costituzione, della «ragionevole durata» del processo in quanto comporta come evidente conseguenza l'ingiustificata dilatazione dei tempi processuali, circostanza quest'ultima che inevitabilmente inciderebbe, nel caso di specie, sulla memoria dei dichiaranti a tutto discapito del buon funzionamento del diritto alla prova;

ritenuto pertanto che, riesaminata la questione, deve nuovamente eccipiarsi la illegittimità costituzionale dell'art. 511 comma 2 del c.p.p., così come interpretato dal «diritto vivente» della Corte di cassazione, negli stessi termini di cui alla precedente ordinanza sopra integralmente riportata con l'ulteriore precisazione che tale interpretazione si pone in contrasto anche con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo formalizzato nell'art. 111 comma 2 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 87/53,

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal p.m., dell'art. 511 comma 2 del e.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1 ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Asti, addì 13 novembre 2000.

Il giudice: MANOTTI

01C0134

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651579/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHieti**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 148  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Gallie (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIA  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Cripesi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcontonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLO  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantova, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8



**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PEBARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Caprignone, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 184
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gallotti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiora, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



\* 4 1 1 1 1 0 0 0 6 0 0 1 \*

**L. 9.000**